

dossier

XIX Legislatura

15 settembre 2025

Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi

Atto del Governo n. 294



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori delle attività produttive e agricoltura

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 531



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività produttive

Tel. 06 6760-3403 ✉ st_attprod@camera.it – ✕ [@CD_attProd](https://www.instagram.com/CD_attProd)

Atti del Governo n. 294

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Premessa	5
----------------	---

SCHEDE DI LETTURA

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 (<i>Oggetto e ambito di applicazione</i>).....	15
Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	26
Articolo 3 (<i>Servizi per la semplificazione degli incentivi</i>)	32

Capo II - Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale

Articolo 4 (<i>Programma degli incentivi</i>).....	35
Articolo 5 (<i>Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali</i>)	39

Capo III - Dell'attuazione degli incentivi

Articolo 6 (<i>Bando-tipo</i>)	41
Articolo 7 (<i>Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell'incentivo</i>).....	43
Articolo 8 (<i>Elementi premianti e riserve specifiche</i>)	45
Articolo 9 (<i>Motivi di esclusione</i>).....	49
Articolo 10 (<i>Partecipazione del lavoratore autonomo</i>)	52
Articolo 11 (<i>Operazioni agevolabili e spese ammissibili</i>)	54
Articolo 12 (<i>Agevolazioni concedibili</i>)	56
Articolo 13 (<i>Procedure e modalità di accesso</i>).....	61
Articolo 14 (<i>Soccorso istruttorio</i>)	64
Articolo 15 (<i>Procedure e modalità di erogazione</i>)	65
Articolo 16 (<i>Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi</i>).....	68
Articolo 17 (<i>Revoche</i>).....	73
Articolo 18 (<i>Giurisdizione esclusiva in materia di agevolazioni alle imprese</i>)...82	
Articolo 19 (<i>Controlli</i>)	84
Articolo 20 (<i>Regime speciale per gli incentivi fiscali e per incentivi contributivi</i>)	87

Capo IV - Della valutazione del monitoraggio e della informazione e pubblicità

Articolo 21 (<i>Monitoraggio degli incentivi</i>)	93
Articolo 22 (<i>Valutazione degli incentivi</i>)	95
Articolo 23 (<i>Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi</i>)	97

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24 (<i>Ulteriori disposizioni</i>)	99
Articolo 25 (<i>Abrogazioni</i>)	105
Articolo 26 (<i>Disposizioni transitorie e di coordinamento</i>)	116
Articolo 27 (<i>Aggiornamenti</i>)	118
Articolo 28 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	119

Premessa

La legge n. 160/2023 (su cui v. [dossier](#) del Servizio Studi) reca la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

In particolare, con l'[articolo 3](#), comma 1, il Governo è stato delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 30 novembre 2023), uno o più decreti legislativi per la definizione di un **sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese** nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

Nell'esercizio della delega, ai sensi del comma 2 del citato articolo 3, il Governo deve provvedere a:

- a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;
- b) **armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo denominato [codice degli incentivi](#).**

Lo schema di decreto legislativo in esame dà appunto attuazione al dettato di cui alla predetta lett. b).

I **principi e i criteri direttivi** per l'attuazione della delega, richiamati dallo schema in esame, sono quelli dettati dagli articoli 2 e 6 della legge n. 150/2023.

In particolare, ai sensi dell'[articolo 2](#), costituiscono principi e criteri direttivi **generali** per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell'impatto, programmazione, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione, semplicità, uniformità, accessibilità ai contenuti e trasparenza delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale, valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile, strategicità per l'interesse nazionale e di inclusione dei professionisti.

Ai sensi dell'[articolo 6](#) della legge delega, costituiscono principi e criteri direttivi **specifici** per la redazione del codice degli incentivi:

- a) la definizione dei contenuti minimi dei bandi;
- b) l'aggiornamento della disciplina dei procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese;
- c) il rafforzamento delle attività di valutazione sull'efficacia degli interventi;

- d) l'implementazione delle soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione;
- e) la conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- f) l'attribuzione della natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi;
- g) il riconoscimento di premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumano persone con disabilità;
- h) il riconoscimento delle predette premialità alle imprese che valorizzino il lavoro femminile e giovanile, nonché il sostegno alla natalità;
- i) il coinvolgimento delle associazioni di categoria, per promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso agli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.

Come ricordato anche dalla relazione illustrativa con cui il Governo ha corredato la presentazione dello schema in esame, la revisione degli incentivi, complessivamente considerata, trova anche un più recente legame con gli obiettivi di sviluppo del **PNRR**, come risultante dalle modifiche approvate con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, da ultimo aggiornata dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 7 maggio 2024. Si ricorda che già la legge delega di poneva nel quadro degli interventi previsti nell'ambito del Documento di economia e finanza (DEF) approvato il 6 aprile 2022 dal Consiglio dei Ministri, a sua volta in linea con le indicazioni del PNRR, che aveva individuato, come “riforma abilitante”, tra le altre, anche la “Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno”, poi declinata dallo stesso PNRR in un obiettivo più ampio di riforma dell'intero sistema degli incentivi.

In tale contesto, la revisione del sistema degli incentivi è stata inserita tra le riforme previste dal piano (Missione 1, Componente 2, Riforma 3 “[Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese](#)”), da implementare in due fasi:

- pubblicazione del **report di valutazione degli incentivi alle imprese** entro il 30 giugno 2025;
- entrata in vigore dei provvedimenti di **attuazione della “Legge delega”** entro il 30 giugno 2026.

Quanto al *report* di valutazione degli incentivi, esso risulta esser stato [pubblicato](#) il 20 giugno 2025, ma – come rilevato anche dal Consiglio di Stato – non parrebbe esser stato preso in considerazione dall'analisi di impatto della regolazione (AIR) né dagli altri documenti con cui il Governo ha accompagnato la presentazione dello schema di decreto in esame.

Dal *report* risulta che parallelamente alla predisposizione del codice degli incentivi, il MIMIT ha avviato anche le attività connesse all'attuazione del **secondo ambito individuato dalla delega** (articolo 3, comma 2, lett. a) della legge n. 160/2023),

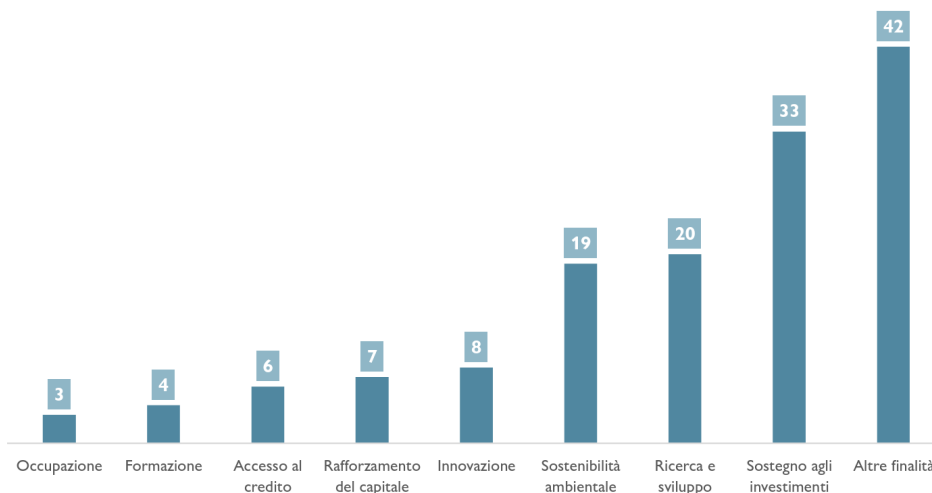
riguardante la razionalizzazione dell’offerta di incentivi. In particolare si legge che il MIMIT ha provveduto a operare una **ricognizione e mappatura degli incentivi alle imprese** riconducibili alle amministrazioni titolari dei vari incentivi.

Su un totale di 348 incentivi, circoscrivendo l’attività di mappatura ai soli interventi agevolativi, oggetto della delega – escludendo quindi, in virtù del loro carattere eccezionale e temporaneo, degli incentivi *una tantum* o connessi alla pandemia – sono stati **censiti 142 interventi strutturali di incentivazione**, di cui 43 gestiti dal MIMIT, la cui distribuzione tra le amministrazioni coinvolte è rappresentata nel seguente grafico.



Numero di misure agevolative gestite dalle Amministrazioni titolari di incentivi

I predetti incentivi strutturali sono poi stati ricondotti agli ambiti tematici declinati dalla medesima legge delega, secondo la rappresentazione contenuta nel seguente grafico.



Incentivi strutturali gestiti dalle Amministrazioni centrali distribuiti sulla base degli ambiti tematici indicati dalla legge n. 160 del 2023

Il MIMIT ha successivamente affidato a due società indipendenti, specializzate in analisi e valutazione delle politiche pubbliche e riconosciute anche a livello europeo (“t33” e “CSIL”), il compito, rispettivamente, di:

- validare e, laddove necessario, integrare (interagendo con le varie Amministrazioni competenti) le informazioni raccolte nel *dataset* predisposto dallo stesso MIMIT, identificando poi un sistema di misurazione della performance degli incentivi oggetto dell'esercizio di ricognizione;
- realizzare una ricognizione delle esistenti valutazioni di efficacia o di impatto aventi ad oggetto gli incentivi destinati al sistema produttivo, definendo, in fine, uno schema di sintesi per rappresentare le principali risultanze della ricognizione effettuata.

I risultati delle predette analisi vengono quindi allegate al *report*.

Riguardo l'*iter* previsto per l'esercizio della delega, si dispone che i decreti legislativi siano adottati:

- su **proposta** del Ministro delle imprese e del *made in Italy*;
- di **concerto** con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti;
- previa **intesa in sede di Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281/1997;
- con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, del cui schema qui si discute, anche con l'acquisizione del **parere del Consiglio di Stato**;
- con successiva acquisizione del **parere delle Commissioni parlamentari** competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione;
- entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi.

Con riguardo all'intesa in sede di **Conferenza permanente Stato-regioni**, si ricorda in primo luogo che l'[articolo 1, comma 1](#), della legge delega n. 160/2023, nel descrivere la finalità e l'oggetto del disegno di legge, richiama il rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

Si osserva poi che l'oggetto della delega comprende il coordinamento tra gli **incentivi statali** e quelli **regionali**, oltre che la revisione di incentivi statali attinenti anche a materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost., quali la **ricerca scientifica e tecnologica** e il sostegno

all'innovazione per i settori produttivi, o di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, quali la **formazione professionale**.

Con specifico riguardo agli incentivi di carattere fiscale, compresi nell'ambito della delega, si rileva, inoltre, la materia “**sistema tributario** e contabile dello Stato”, che è di competenza esclusiva dello Stato, anch'essa indicata all'articolo 117, comma secondo, lettera e), Cost.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'[articolo 5](#) della legge delega, lo Stato e le regioni possono stipulare specifici **accordi programmatici** al fine di garantire il coordinamento tra gli incentivi alle imprese statali e quelli regionali.

L'intesa in sede di Conferenza permanente è stata raggiunta in data 19 giugno 2025. In essa alcune **modifiche allo schema di decreto sono state concordate e rese attraverso un testo a fronte** – organizzato su tre colonne (testo bollinato, emendamenti proposti dalle regioni, testo riformulato) – che è stato trasmesso alle Camere. Si osserva tuttavia, come peraltro già rilevato anche dal Consiglio di Stato, che *la formulazione di alcune disposizioni del testo dello schema trasmesso non è riconducibile a quella riportata nel predetto testo a fronte*. In particolare, tra i vari **disallineamenti tra i due testi** – quello risultante dall'intesa raggiunta in Conferenza permanente e quello trasmesso al Consiglio di Stato e alle Camere – il Consiglio di Stato nel suo parere ha rilevato i seguenti:

- nell'**articolo 21, comma 4, primo periodo**, dello schema – che rinvia a “decreti direttoriali del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze” ai fini dell'attuazione dello stesso articolo – non risulta recepita la proposta della Conferenza di individuare la fonte secondaria cui è rimessa l'attuazione dell'articolo 21 in un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, né quella, riferita all'articolo 26 di prevedere che “Le disposizioni di cui all'articolo 21 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo”;
- nell'**articolo 22, comma 4** – che stabilisce che “Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni *ex ante*, in itinere ed *ex post* definendo apposite disposizioni anche nell'ambito dei bandi” – non è stata inserita la proposta della Conferenza di aggiungere le seguenti parole “e favorendo, ove possibile, l'utilizzo di appositi sistemi informativi”;
- non risulta inserita la proposta, sempre concordata in sede di Conferenza permanente, di aggiungere un **articolo 29** alla luce del quale il codice entrerebbe in vigore **a decorrere dal 1° gennaio 2026**: in proposito il Consiglio di Stato avverte comunque che *un eventuale differimento al 1° gennaio 2026 dell'entrata in vigore potrebbe rendere problematico il rispetto dei termini fissati per l'attuazione del PNRR*.

Altri, più puntuali, disallineamenti riguarderebbero invece:

- la riformulazione dell'articolo 2, comma 1, lett. *bb)* ed *ee)*;
- la riformulazione dell'articolo 4, comma 3, lett. *b)*;

- la riformulazione dell'articolo 4, comma 4;
- la riformulazione dell'articolo 6 comma 1;
- la riformulazione dell'articolo 7, comma 5;
- la riformulazione dell'articolo 9, comma 1, lett. c);
- la riformulazione dell'articolo 17, comma 2, lett. f);

Come anticipato, il **Consiglio di Stato** ha reso il suo [parere](#) nell'adunanza del 22 luglio 2025 (numero affare 00701/2025), appuntando, tra l'altro, due ordini di osservazioni critiche di carattere generale:

1) Mancanza di termini certi per l'adozione della normativa secondaria:

- ai sensi dell'**articolo 3** (Piattaforme digitali) l'entrata in funzione del sistema "Incentivi Italia" è rinviata a decreti direttoriali del MIMIT per l'adozione dei quali non è indicato un termine: secondo il Consiglio di Stato, *"mancando l'indicazione di un termine, non vi è alcuna certezza in merito all'entrata in vigore dei nuovi servizi di semplificazione volti a promuovere la digitalizzazione delle procedure che rappresenta uno degli obiettivi fondamentali della delega"*;
- ai sensi dell'**articolo 4** (Programma degli incentivi) la definizione di modelli e tempistiche per il programma è demandata a un decreto interministeriale: anche in questo caso *"non viene stabilito alcun termine per l'adozione di uno strumento fondamentale per garantire trasparenza e conoscibilità all'offerta di incentivi da parte di ciascuna amministrazione"*;
- anche l'adozione del bando-tipo, che ai sensi dell'**articolo 6** è uno strumento cruciale per standardizzare e semplificare, è affidata a un decreto per la cui adozione non è fissato un termine.

Il Consiglio di Stato ricorda peraltro che **il PNRR impone comunque di adottare i provvedimenti di attuazione entro il 2026.**

2) Eccessiva derogabilità e rischio di disarmonia:

- all'**articolo 3** è stabilito che, a fronte della previsione del "sistema incentivi Italia", i soggetti competenti conservano la possibilità "di continuare ad utilizzare proprie piattaforme per la gestione degli incentivi";
- all'**articolo 6**, è fatta salva la possibilità di derogare a disposizioni del medesimo bando-tipo in considerazione delle caratteristiche e finalità dell'incentivo;
- all'**articolo 8**, è fatta salva la facoltà dell'amministrazione responsabile di "individuare specifiche premialità ovvero riserve ulteriori rispetto a quelle previste";
- all'**articolo 13, comma 2**, quanto ai criteri di attribuzione delle agevolazioni, viene "fatta salva la possibilità di combinare più criteri e di definirne di ulteriori".

Secondo il Consiglio di Stato tale facoltà di deroga e diversificazione da parte delle amministrazioni va valutata alla luce delle previsioni della legge delega: dell'oggetto della delega ai sensi del quale il Governo deve provvedere ad "armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese" (art. 3, comma 2, lettera *b*) della legge n. 160/2023) e degli stessi principi e criteri direttivi specifici stabiliti dal legislatore che demandano al decreto legislativo la "definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonché la disciplina del cumulo delle agevolazioni nei limiti fissati dalla normativa europea" (articolo 6 della legge n. 160). Secondo il Consiglio di Stato, quindi, *"le facoltà di deroga in questione a tali 'contenuti minimi' debbano essere puntualmente circoscritte ovvero preferibilmente limitate ai casi di effettiva, oggettiva e motivata incompatibilità della disciplina generale con le caratteristiche dei singoli incentivi. In caso contrario si rischia di vanificare l'obiettivo fondamentale perseguito dal legislatore delegante: l'armonizzazione della normativa vigente con finalità di semplificazione, trasparenza, efficienza ed efficacia"*.

Passando ora alla fase dei pareri parlamentari, si rileva che lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere in data **2 settembre 2025**. Le commissioni parlamentari competenti dovranno quindi esprimere i prescritti pareri entro il **9 ottobre 2025**.

Lo schema trasmesso alle Camere si compone di 28 articoli (29 se si considera lo schema risultante dall'intesa raggiunta nella Conferenza permanente Stato-regioni), suddivisi in 5 Capi, che qui di seguito si espongono.

SCHEDE DI LETTURA

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

L'**articolo 1** definisce l'ambito di applicazione e i principi generali di un nuovo "codice" che mira a creare un quadro normativo uniforme per gli incentivi alle imprese a livello nazionale, nel rispetto delle competenze regionali, delle norme UE sui fondi europei e sugli aiuti di stato. L'obiettivo è semplificare e armonizzare le procedure, pur mantenendo le necessarie distinzioni tra diversi tipi di incentivi e livelli di governo coinvolti.

Nello specifico, l'articolo 1, al **comma 1**, dispone l'attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, commi 1 e 2, lett. *b*) della legge n. 150/2023, tramite la disciplina dettata nello schema di decreto legislativo qui in esame (di seguito, "**codice degli incentivi**"). La delega è esercitata alla luce dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 6 della legge n. 150/2023.

Il **comma 2** dell'articolo 1 prevede che la disciplina del codice degli incentivi si applichi alle agevolazioni concedibili ai sensi dell'articolo 12 dello schema in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), facendo salvo quanto previsto dall'articolo 20 dello schema in esame per quel che riguarda gli incentivi nella forma di credito d'imposta e per gli incentivi contributivi (cfr. relativa scheda di lettura). Il comma 2 precisa altresì che la nuova disciplina **si applica solo agli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d'imposta**, rimanendo gli altri, inclusi gli incentivi fiscali in materia di accesa, disciplinati dalla legislazione di settore.

Il **comma 3** prevede che il codice si applichi a tutto il territorio nazionale, nel pieno rispetto delle **autonomie regionali** e delle competenze costituzionalmente garantite. In particolare, la disciplina si estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti (in proposito si veda anche quanto disposto dall'[articolo 10](#) della legge delega n. 150/2023). Anche le regioni a statuto ordinario sono tenute a conformarsi a questa disciplina nei loro ordinamenti, rispettando le competenze loro attribuite dalla Costituzione, in particolare dall'articolo 117, commi terzo e quarto. Inoltre, vengono preservate le forme e condizioni particolari di autonomia concesse dall'articolo 116, comma terzo della Costituzione.

Per maggiori dettagli circa il rispetto delle prerogative regionali alla luce della legge delega e circa i contenuti dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni, si rinvia a quanto esposto nelle premesse del presente *dossier*.

Il **comma 4** prevede che la disciplina dettata dal codice si applica compatibilmente con le regole in materia di **incentivi cofinanziati con fondi UE**. Il concetto di

“cofinanziamento a valere su risorse europee” è espresso in termini abbastanza ampi e generici da ricomprendere qualunque forma di contributo europeo, sia, ad esempio, quelli rappresentati dai fondi strutturali che quelli di altra natura (ad es., fondi PNRR).

Il **comma 5** fa salva l'applicazione anche della normativa europea in materia **aiuti di Stato** al fine di garantire che gli incentivi siano conformi alle regole europee sulla concorrenza e sul mercato interno.

In particolare, per gli incentivi classificati come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è necessario rispettare la normativa europea pertinente. La citata norma del trattato prevede che – salvo deroghe come quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 107 – siano incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati, ovvero mediante fondi pubblici, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Per quanto riguarda i regimi di aiuti di Stato o gli aiuti individuali che richiedono notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, o quelli previsti in conformità a un regolamento di esenzione, la concessione dell'incentivo è subordinata a due possibili condizioni: previa decisione positiva della Commissione europea sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno o previa comunicazione del regime di aiuti o dell'aiuto individuale alla Commissione europea.

Si ricorda che l'articolo 12, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia) dispone che l'importo di tali agevolazioni deve rispettare le intensità massime o i massimali di aiuto stabiliti dalle normative europee di riferimento.

• Gli aiuti di Stato

Nel rinviare per maggiori approfondimenti al [dossier di documentazione e ricerca sugli aiuti di Stato](#) curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati, si riporta di seguito una ricostruzione della principale normativa europea in materia.

1. Il divieto di aiuti di Stato (art. 107, par. 1, TFUE)

L'articolo 107, par. 1, TFUE prevede che, salvo deroghe contemplate dai Trattati, siano **incompatibili con il mercato interno**, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati, ovvero mediante fondi pubblici, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Le deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti di Stato

Il paragrafo 2 dell'articolo 107 prevede le seguenti **tre categorie di aiuti** come **compatibili**, fatto sempre salvo il potere di verifica da parte della Commissione, la quale, ai sensi dell'articolo 108, deve sempre valutare la compatibilità degli aiuti:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi **ai singoli consumatori**, a condizione che siano accordati **senza discriminazioni** determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti **destinati a ovviare ai danni** arrecati dalle **calamità naturali** oppure da **altri eventi eccezionali**;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania e sono necessari a compensare gli svantaggi economici da essa provocati (la deroga può essere invocata per quelle regioni che risentono ancora oggi degli svantaggi economici a causa della divisione della Germania¹).

Quanto agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali di cui alla lettera *b*), né il Trattato né altre normative dell'Unione contengono una **definizione precisa di "evento eccezionale"**. La Commissione, in linea con la giurisprudenza consolidata dell'Unione, ha costantemente sostenuto che le nozioni di "calamità naturale" e di "evento eccezionale" di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del TFUE devono essere interpretate **in modo restrittivo**. La caratterizzazione di un evento come eccezionale viene effettuata dalla Commissione **caso per caso**, tenendo conto della sua precedente prassi in materia. Tra gli eventi eccezionali che sono stati accettati in passato dalla Commissione figurano la **guerra**, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro portata, gli **incidenti industriali** gravi che comportano perdite economiche diffuse. A questo proposito, i seguenti **indicatori** relativi all'evento in questione devono essere cumulativamente soddisfatti: evento imprevedibile o difficilmente prevedibile; portata/impatto economico significativo e straordinarietà. La Corte di giustizia ha confermato, ad esempio, che "[...] *it is indisputable that the Covid-19 pandemic constitutes an exceptional occurrence within the meaning of Article 107(2)(b) TFEU*" (Sent. 17 febbraio 2021, T259/20, *Ryanair* c. Commissione, par. 6).

Dunque, secondo una valutazione fatta caso per caso, la Commissione ha valutato taluni aiuti concessi in pandemia da **COVID-19**, nonché nel contesto dell'attuale crisi generata dal **conflitto russo-ucraino**, come ricadenti in questa casistica, integrandosi il legame diretto tra il danno e l'evento eccezionale per il quale la misura di aiuto di Stato prevede una compensazione. La misura di aiuto deve essere **proporzionata** al danno subito dai beneficiari e la compensazione deve essere strettamente limitata alle perdite direttamente causate dagli eventi. Qualsiasi aiuto concesso nell'ambito della misura è al netto di qualsiasi aiuto già ricevuto in virtù di altre misure.

Il [regolamento di esenzione \(UE\) n. 651/2014](#) (*General Block Exemption Regulations (GBER)*) **esenta dall'obbligo di notifica preventiva** alla Commissione, tra l'altro, gli aiuti destinati a ovviare ai **danni arrecati da determinate calamità naturali** di cui all'art. 107, par. 2, lett. *b*), alle condizioni fissate dall'articolo 50 del medesimo regolamento. Il regolamento n. 651/2014/UE trova applicazione, allo stato, sino al 31 dicembre 2023, termine quest'ultimo prorogato al **31 dicembre 2026**.

A livello nazionale, si rinvia alla disciplina attuativa di cui all'**articolo 47 della legge n. 234/2012**, il quale, tra l'altro, dispone che la concessione di aiuti pubblici ai sensi

¹ Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, è stato autorizzato ad adottare una decisione abrogatrice la presente lettera.

dell'articolo 107, paragrafo 2, lett. *b*), del TFUE, al di fuori del regime previsto dall'articolo, sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione.

2.1 Gli aiuti che possono essere considerati compatibili

Il paragrafo 3 dell'articolo 107 indica poi delle tipologie di aiuti che possono essere considerate, sulla base di una **valutazione discrezionale** della **Commissione europea**, **compatibili** con il mercato interno (lett. *a*), *b*), *c*) e *d*)) e riconosce al **Consiglio** la **possibilità di istituirne altre** (lett. *e*)).

In particolare, possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il **tenore di vita sia anormalmente basso**, oppure si abbia una grave forma di **sottoccupazione**, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349², tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un **importante progetto di comune interesse europeo** (IPCEI) oppure a porre rimedio a un **grave turbamento dell'economia** di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune **attività o di talune regioni economiche**, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a **promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio**, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le **altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio**, su proposta della Commissione.

Le **lettere a) e c)** sono relative agli **aiuti a finalità regionale**.

La Commissione ha adottato gli **orientamenti** per il periodo **1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027** ([Comunicazione \(2021/C 153/01\)](#) come modificata dalla [Comunicazione \(2023/C 194/05\)](#)). Negli orientamenti, la Commissione stabilisce i criteri per individuare le zone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 107, par. 3, lettere *a*) (regioni nelle quali la **situazione economica è estremamente sfavorevole** rispetto a quella dell'Unione nel suo complesso)³ e *c*) (regioni che, pur non avendo le condizioni di gravità della lett. *a*), devono essere sostenute nello sviluppo)⁴. Le zone che soddisfano tali condizioni e che gli Stati membri intendono designare come «a» o «c» devono essere identificate in

² Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Barthélemy, Saint Martin, Azzorre, di Madera e isole Canarie.

³ Come evidenziato dalla Corte di giustizia, l'uso dei termini «anormalmente» e «grave» nell'articolo 107, par.3, lettera *a*), del TFUE dimostra che la deroga riguarda solo le regioni nelle quali la **situazione economica è estremamente sfavorevole** rispetto a quella dell'Unione nel suo complesso (regioni NUTS2 con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore o pari al 75 % della media dell'UE-27) (in base alla media degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati Eurostat).

⁴ Come evidenziato dalla Corte di giustizia, «la deroga di cui alla **lettera c)** **consente lo sviluppo di determinate regioni**, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lettera *a*), purché gli aiuti che vi sono destinati» non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale».

una **carta degli aiuti a finalità regionale** da notificare alla Commissione, che quest'ultima deve approvare prima che l'aiuto sia concesso a imprese situate in tali zone. Le carte devono inoltre specificare le intensità massime di aiuto che si applicano in tali zone durante il periodo di validità della carta approvata. La Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 è stata approvata dalla Commissione europea con la Comunicazione del 2 dicembre [2021 C\(2021\) 8655 final](#) e successive modifiche e integrazioni.

Tale disciplina si applica in parallelo, *recte*, **laddove non sia applicabile**, il citato regolamento di esenzione per categoria n. 651/2014/UE della Commissione (*General Block Exemption Regulation* cd. [GBER](#)) il quale indica, agli artt. 13-16, le categorie di aiuti a finalità regionale – che, in quanto di limitata entità e conformi ai criteri ivi indicati – sono considerati **compatibili** con il mercato interno **e perciò esentati dall'obbligo di notifica preventiva** alla Commissione UE (sull'obbligo di notifica degli aiuti, sancito in via generale dall'articolo 108, par. 3 TFUE e sulle sue deroghe, si veda meglio *infra*).

All'interno della **lettera c)** rientrano anche gli **aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività** sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Dunque, devono essere soddisfatte due condizioni, una positiva e una negativa. La condizione positiva sancisce che l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica mentre la condizione negativa sancisce che l'aiuto non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Sotto tale lettera rientrano, dunque:

- gli aiuti di stato cd. **orizzontali** quali gli interventi pubblici non diretti ad una regione né ad un settore economico specifico, ma destinati a tutte le imprese per modernizzarne l'attività e la crescita, anche nel perseguimento di obiettivi di interesse comune (quali ad. es. lo sviluppo dell'attività economica, in modo da migliorare la tutela dell'ambiente o la ricerca e sviluppo i cui benefici si riflettono sull'intera comunità), e

- gli aiuti di stato cd. **settoriali**, generalmente utilizzati per risolvere problemi di lungo periodo in determinati specifici settori di attività economica⁵.

Si citano qui gli orientamenti adottati dalla Commissione per la valutazione **aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia** (CEEAG) [COM \(2022\) 481 final del 27 gennaio 2021](#) adottati per il nuovo periodo programmatico, dunque operanti sino al 2027. La comunicazione della Commissione sul *Green Deal europeo* ha previsto espressamente che le norme sugli aiuti di Stato fossero riviste alla luce degli obiettivi politici per sostenere una transizione giusta verso la neutralità climatica con efficienza di costo e per facilitare l'eliminazione graduale dei combustibili fossili, garantendo allo stesso tempo condizioni di parità sul mercato interno.

Gli orientamenti per la valutazione aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia sono quindi stati rivisti per garantirne la **coerenza** con i principi del **Green Deal**, cui sono informati anche il **Piani nazionali di ripresa e resilienza**; si pensi al principio **“chi inquina paga”** e al principio **“non arrecare un danno significativo (DNSH)”**⁶.

⁵ Cfr. “Trattati dell'Unione Europea”, a cura di A. Tizzano, II ed. pag. 1156.

⁶ Cfr. [Comunicazione della Commissione UE C/2023/111](#) che aggiorna gli “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

Gli orientamenti in parola si applicano anch'essi in parallelo con (*recte*: laddove non sia applicabile) il regolamento "GBER" il quale prevede, agli articoli da 36 a 49, la possibilità di attuare alcuni regimi più piccoli senza previa approvazione della Commissione⁷.

Si rammentano altresì gli orientamenti in base ai quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alle imprese per **attività di ricerca, sviluppo e innovazione** adottati il 19 ottobre 2022 con la [Comunicazione C\(2022\) 7388 final](#). Anche tale disciplina si applica anch'essa in parallelo con il regolamento "GBER" il quale prevede, agli articoli da 25 a 30, la possibilità di attuare alcuni determinati regimi senza previa approvazione della Commissione.

Quanto agli aiuti rivolti a determinati settori economici, si ricordano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli **aiuti per il settore agricolo, rurale e forestale, per la pesca e dell'acquacoltura, per gli aeroporti e le compagnie aeree**⁸, per cui la Commissione ha adottato appositi **orientamenti**⁹.

Quanto al settore agricolo, rurale e forestale, la Commissione, a dicembre 2022, ha adottato i nuovi orientamenti per il periodo 2023-2027, con la [Comunicazione 2022/C 485/01](#). Quanto al settore della pesca e dell'acquacoltura, i nuovi Orientamenti sono stati approvati con la [Comunicazione C\(2022\) 8995](#)¹⁰. Anche tali orientamenti operano in parallelo con i relativi regolamenti di esenzione per categoria – [regolamento n. 2022/2472/UE](#) (*Agricultural Block Exemption Regulation* cd. **ABER**) e [regolamento 2022/2473/UE](#) (*Fishery Block Exemption Regulation* cd. **FIBER**), che consentono, entro date condizioni e limiti, di attuare alcuni regimi in tali settori senza previa approvazione della Commissione e trovano applicazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

La **lettera b)** richiama gli **importanti progetti di comune interesse europeo - IPCEI**, per l'ammissibilità dei quali, a decorrere **dal 1° gennaio 2022**, e fino a tutto il 2027, si applicano i nuovi orientamenti della Commissione [Comunicazione C \(2021\)8481final](#).

Per un esame analitico degli orientamenti fin qui citati, si rinvia alla [parte speciale del dossier](#) del Servizio Studi della Camera dei deputati.

La medesima **lettera b)** richiama gli **aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia** di uno Stato membro.

È su questo fondamento che, per affrontare l'urgenza di sostenere il tessuto imprenditoriale colpito dalle conseguenze derivanti dall'epidemia da **COVID-19**, prima, e dalla crisi energetica acuitasi con il conflitto russo ucraino, dopo, attraverso "**Quadri di riferimento temporanei**" (c.d. "*Temporary Frameworks*"), la Commissione europea ha individuato, nel contesto pandemico e nell'attuale contesto di crisi energetica, le condizioni e le tipologie di **aiuti ammissibili previa notifica**, il cui importo e la cui entità è superiore a quanto consentito in via ordinaria, in quanto finalizzati a supportare **settori particolarmente pregiudicati** (ad es., le imprese energivore) **o di particolare rilevanza pubblica** nel contesto di crisi (ad esempio, durante la pandemia, gli aiuti per la

⁷ Si rinvia al [comunicato stampa](#) della Commissione del 27 gennaio 2022.

⁸ Per il **settor dei trasporti e turismo**, si rinvia alla [pagina dedicata](#) del sito istituzionale della commissione, ricordando in questa sede la Comunicazione della Commissione **Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree** (2014/C 99/03).

⁹ Si rinvia più diffusamente alla [pagina dedicata](#) ai singoli settori del sito della Commissione e alla [pagina dedicata](#) a taluni specifici strumenti di aiuto.

¹⁰ Si rinvia più diffusamente alla [pagina dedicata](#) del sito della Commissione.

ricerca in materia di antivirali o, durante l'attuale contesto di crisi energetica, gli aiuti allo sviluppo delle fonti rinnovabili e alternative).

Per una analisi di dettaglio del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di stato durante il contesto pandemico, [Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak](#) COM 2020/C 91 I/01 e ss. mod. e int. (cd. *Temporary Framework COVID-19*) e del nuovo Quadro di riferimento temporaneo di crisi e transizione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione della Russia all'Ucraina [Temporary Crisis and Transition Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia](#) C(2023) 1711 final, approvato il 9 marzo 2023 (cd. *Temporary Crisis and Transition Framework*) e in vigore dalla medesima data, successivamente modificato e integrato, da ultimo, a maggio 2024, si veda il tema dell'attività parlamentare sugli [aiuti di Stato](#).

I Quadri temporanei non hanno sostituito, bensì **integrato** gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato. Dunque, le misure temporanee di aiuto ivi previste possono essere cumulate – a date condizioni – tra loro e possono essere cumulate con i regimi di aiuti ordinari consentiti, purché siano rispettate le regole di cumulo da questi ultimi previsti.

Appare qui opportuno anche segnalare che i Quadri temporanei hanno trovato applicazione in deroga alla cosiddetta “**clausola Deggendorf**”, che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione. A livello nazionale, si è pertanto resa necessaria una **deroga** alla normativa nazionale, di recepimento di questo principio, contenuta nella [legge n. 234/2012 \(art. 46, comma 1\)](#). Le imprese sono state così autorizzate ad accedere ai regimi di aiuti dei *Temporary Frameworks*, **al netto dell'importo dovuto e non rimborsato**, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione ([art. 53, commi 1 e 1-quater, D.L. n. 34/2020](#)).

3. L'obbligo generale di notifica preventiva degli aiuti di Stato e le sue deroghe

L'articolo 107, che è stato sinteticamente sopra descritto unitamente alla principale disciplina di diritto derivato europeo che ne è scaturita, stabilisce dunque i principi di carattere generale per l'integrazione della fattispecie di aiuto di Stato vietato.

Il riconoscimento effettivo della incompatibilità degli aiuti è in capo alla Commissione. Tale potere di accertamento è esercitato sulla base dell'articolo 108 TFUE e delle procedure applicative del Trattato stesso.

L'articolo 108 TFUE, al par. 1, dispone che la Commissione proceda con gli Stati membri all'**esame permanente** dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Lo stesso articolo, al par. 2, prevede che se la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constata che un aiuto concesso è incompatibile con il mercato interno ex articolo 107, oppure è attuato in modo abusivo, delibera che lo Stato debba sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. **Se lo Stato non si conforma**, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato **può adire direttamente la Corte di giustizia**.

In via generale, ai sensi dell'articolo 108, par. 3, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere comunicati alla Commissione in tempo utile perché presenti le sue osservazioni; dunque, **il controllo della Commissione è ex ante**. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo

107, questa inizia senza indugio la procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 2 sopra descritta.

Lo Stato membro interessato non può, infatti, dare esecuzione alle misure progettate prima di una decisione finale in tal senso.

La **Corte di Giustizia** ha anche evidenziato che la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE è essenziale ogniquale volta la Commissione incontra serie difficoltà nel determinare se un aiuto sia compatibile con il mercato interno. La Commissione può pertanto limitarsi all'esame preliminare di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE quando adotta una decisione favorevole a un aiuto solo se è in grado di accertare, dopo l'esame preliminare, che tale aiuto è compatibile con il mercato interno. Se, al contrario, l'esame iniziale conduce la Commissione alla conclusione opposta o non le consente di superare tutte le difficoltà inerenti alla determinazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato interno, la Commissione è tenuta a ottenere tutti i pareri richiesti e a tal fine ad avviare la procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE (tra le altre, sentenza del 17 novembre 2022, *Irish Wind Farmers' Association e a./Commissione*, [C-578/21 P](#), [EU:C:2022:898](#), punto [53](#) e 54 e giurisprudenza ivi citata).

L'articolo 108, par. 4, consente alla Commissione di adottare regolamenti concernenti le **categorie di aiuti** di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE¹¹, che possono essere **dispensate** dalla procedura di **notifica ex ante**.

Di qui, la legittimità dei regolamenti di esenzione dall'obbligo di notifica *ex ante* di determinate categorie di aiuti, di cui ai già citati regolamenti generali di esenzione (**GBER, ABER, FIBER**) e i **regimi di esenzione degli aiuti di piccola entità**, di cui ai regolamenti cd. "**de minimis**", i quali non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, in quanto non hanno un'incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi.

La Commissione, come già evidenziato sopra, utilizza, per prassi, lo strumento della Comunicazione per elaborare "linee guida agli Stati membri", i cd. **Orientamenti**, utili per delineare "gli schemi di intervento pubblico nell'economia nazionale in particolari ambiti", considerati essenziali per le stesse politiche europee, quali ad esempio quelli inerenti le PMI, l'ambiente e l'energia, l'agricoltura e le politiche di coesione. Infatti, laddove l'aiuto non soddisfi le specifiche condizioni delineate per le categorie esentate, dovrà essere notificato *ex ante* alla Commissione UE e su di esso la Commissione effettuerà un'analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nel Trattato e nei diversi Orientamenti dalla stessa adottati concernenti i settori interessati. Dunque, a norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno spetta essenzialmente alla Commissione. La **Commissione ha ampia discrezionalità** nel rilevare se un aiuto debba o meno essere considerato compatibile. La sua decisione è comunque soggetta a sindacato giurisdizionale, il quale comunque si limita a vizi di procedura, motivazione, errori manifesti.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 109 del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può infatti stabilire **tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione** degli articoli 107 e 108 TFUE e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'obbligo di comunicazione (notifica) *ex ante* alla Commissione dell'aiuto da parte dello Stato membro, nonché le **categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura**.

Il riconoscimento effettivo della incompatibilità degli aiuti è in capo alla Commissione. Tale potere di accertamento è esercitato sulla base dell'articolo 108 TFUE e delle procedure applicative del Trattato stesso. L'articolo 108 TFUE, al par. 1, dispone che la Commissione proceda con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Lo stesso articolo, al par. 2, prevede che se la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constata che un aiuto concesso è incompatibile con il mercato interno ex articolo 107, oppure è attuato in modo abusivo, delibera che lo Stato debba sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Se lo Stato non si conforma, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia.

4. Il principio di trasparenza degli aiuti di Stato

L'esame permanente da parte della Commissione dei regimi di aiuti di Stato esistenti negli Stati membri ha, come corollario, l'affermazione del principio della trasparenza di tali aiuti, essenziale per la corretta applicazione delle norme in materia. Tale principio è stato reso più stringente dal legislatore europeo all'indomani della maggiore responsabilizzazione in capo agli Stati membri, avviata con il pacchetto "modernizzazione degli aiuti". Attraverso il cd. "pacchetto modernizzazione" e, in particolare, con il Regolamento generale di esenzione per categoria – GBER¹², l'Unione europea ha, infatti, esteso in modo significativo la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti senza controllo preliminare (*ex ante*), semplificandone la concessione e riducendo la durata dell'*iter* procedurale per i beneficiari, ma, dall'altro, ha introdotto nuovi e più stringenti obblighi di trasparenza. La modernizzazione degli aiuti di Stato è tutt'ora in corso, con una ulteriore estensione anche temporale, **fino a tutto il 2026**, dell'ambito di applicazione del GBER operata dal [regolamento della Commissione 2023/1315/UE](#)¹³.

L'**obbligo di trasparenza** delle misure di aiuto concesse dagli Stati Membri è sancito dall'**articolo 9 e allegato III** del GBER, come modificato dal [regolamento 2023/1315/UE](#) della Commissione, che impongono agli Stati membri di **garantire la pubblicazione** in un apposito **sito web** esaustivo a livello regionale o nazionale le informazioni su **ciascun aiuto individuale superiore a 100 mila euro e 500 mila euro** per gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal **Fondo InvestEU**. Per gli aiuti individuali di importo

¹² Con la Comunicazione del 2012 sulla *Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE* (COM/2012/0209 *final*), la Commissione europea ha avviato un complesso processo di riforma del sistema di controllo degli aiuti di Stato, rivedendo le regole applicabili al sostegno pubblico alle imprese e semplificando le relative procedure. Il pacchetto è stato avviato proprio in costanza della crisi economico finanziaria di quegli anni, e della correlata necessità di creare stimoli alla crescita, pur nel rispetto delle discipline di bilancio e del contestuale rafforzamento del sistema di sorveglianza economico finanziaria. Secondo la Commissione, un controllo più mirato e, al contempo, più incisivo (sugli aiuti, *ndr*) può incoraggiare la definizione di politiche che stimolano la crescita, sempre garantendo che le distorsioni della concorrenza rimangano limitate". Il "pacchetto modernizzazione" relativo al periodo programmatico 2014-2020 ha fatto leva su tale facoltà, estendendo l'ambito delle categorie di aiuti esentate dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione, con una maggiore responsabilizzazione degli Stati membri e l'accelerazione delle procedure. La logica del controllo mirato sugli aiuti per incoraggiare la definizione di politiche di stimolo alla crescita sembra in qualche modo continuare a caratterizzare il processo, in corso, di revisione della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

¹³ La proroga e le modifiche al GBER sono state annunciate dalla Commissione il [9 marzo 2023](#), qui anche la [sintesi](#).

superiore a tali soglie, le informazioni devono essere pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Il regolamento di esenzione di **alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali** [reg. 2022/2472/UE](#) – cd. “ABER” (articolo 9) impone agli SM di pubblicare sul sito *web* apposito le informazioni in merito a ciascun aiuto di importo superiore a **10 mila euro** per i beneficiari attivi nel settore della **produzione agricola primaria**, e a **100 mila euro** per i beneficiari attivi nella trasformazione di **prodotti agricoli**, nella commercializzazione di prodotti agricoli e nel **settore forestale**.

Mentre, il regolamento di esenzione di alcune categorie di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura [reg. 2022/2473/UE](#) cd. FIBER, impone (articolo 9) la pubblicazione sul sito delle informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a **10 mila euro**.

Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica, sia il GBER (articolo 12), che l'ABER (articolo 13) e il FIBER (articolo 9) dispongono che gli Stati Membri devono conservare i registri dettagliati contenenti **le informazioni e i documenti giustificativi** necessari per verificare il rispetto della disciplina di esenzione e i registri vengono **conservati per dieci anni** dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime.

Previsioni in materia di trasparenza, che seguono la stessa logica, sono pure contenute nella disciplina degli aiuti di Stato “*de minimis*”, di cui al nuovo regolamento 2831/2023/UE (Regolamento generale), al regolamento 1408/2013/UE sui “*de minimis nel settore agricolo*” e il regolamento 717/2014/UE sui “*de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura*”.

In particolare, il nuovo regolamento generale *de minimis* impone agli Stati membri di provvedere affinché, **dal 1° gennaio 2026**, le informazioni sugli aiuti «*de minimis*» concessi siano inserite in un **registro centrale a livello nazionale o dell'Unione**¹⁴.

Tutti i regolamenti, sia quello generale che quelli speciali relativi ai *de minimis* nel settore agricolo e della pesca, dispongono, in modo identico, che gli **Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni** riguardanti gli aiuti per un periodo di **dieci anni** dalla data di concessione.

5. Il Registro nazionale aiuti di Stato

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea, è stato istituito il Registro nazionale aiuti di Stato. La normativa nazionale istitutiva del Registro **estende** – di fatto – **gli obblighi europei di trasparenza a tutti gli aiuti di Stato** concessi e vi include anche l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero (cd. **elenco Deggendorf**).

Il Registro aiuti di Stato costituisce quindi una **banca dati completa di tutte le tipologie di sostegno o di erogazione pubblica che costituiscono aiuto di Stato**.

Nel dettaglio, l'articolo 52 della legge n. 234/2012 – come integralmente sostituito dall'articolo 14, co. 1, lett. *b*) della legge n. 115/2015 e modificato dall'articolo 6, comma

¹⁴ Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione («classificazione NACE»). Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante l'utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche, se necessario.

6 de D.L. n. 244/2016 (L. n. 19/2017) – ha istituito il [Registro nazionale degli aiuti di Stato - RNA](#).

I soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti sono tenuti a trasmettere le informazioni (già) previste dalla disciplina alla banca dati anagrafica delle agevolazioni, istituita presso l'allora MISE (ora Ministero delle Imprese e del *made in Italy*) dall'articolo 14 della legge n. 57/2011, che ha assunto contestualmente la nuova denominazione di Registro nazionale degli aiuti di Stato-RNA. Il Registro costituisce quindi l'evoluzione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni.

Per quanto riguarda le informazioni da inserire nel registro, l'articolo 52 dispone che si tratta di *tutti gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 TFUE (soggetti o meno all'obbligo di notifica preventiva, ivi inclusi gli aiuti in esenzione dalla notifica) e degli aiuti de minimis*¹⁵. Il Registro include inoltre l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione abbia ordinato il recupero.

L'articolo 52 esclude gli aiuti relativi ai **settori agricolo e forestale, dell'acquacoltura e della pesca**, per i quali continuano a operare i **registri SIAN e SIPA**, previsti dalla specifica disciplina di settore, dei quali viene comunque assicurata l'interoperabilità con il Registro aiuti di Stato all'interno di un sistema informativo integrato.

L'articolo 52 pone, inoltre, in capo ai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti, l'obbligo di avvalersi del Registro per espletare le verifiche propedeutiche a queste attività¹⁶. L'articolo prevede anche l'obbligo di aggiornare i dati nel caso di modifiche intervenute e indica, in linea con la normativa europea, in **10 anni i tempi di conservazione**.

Inoltre, dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro **costituiscono condizione legale di efficacia** dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. L'inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione dell'aiuto ed è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

L'articolo 52 ha demandato la fissazione delle disposizioni di dettaglio sul funzionamento del Registro a un regolamento, adottato con **D.M. MISE del 31 maggio 2017, n. 115**. Con il decreto direttoriale del 28 luglio 2017 sono state adottate le modalità tecniche di funzionamento del Registro. Dal **12 agosto 2017 il Registro è divenuto operativo**.

Il Registro nazionale aiuti di Stato si presenta come un [portale informatico](#), suddiviso in due aree: un'area pubblica (Sezione Trasparenza, con *open data*) e un'area il cui accesso è riservato alle autorità responsabili e ai soggetti gestori degli aiuti.

Le sezioni del Registro sono state implementate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63 del D.L. n. 34/2020, che ha assoggettato agli obblighi di registrazione anche gli aiuti concessi ai sensi del *Temporary framework_COVID 19* e dall'articolo 15, comma 14 del D.L. n. 50/2022, che ha provveduto in modo analogo per le misure adottate a sostegno delle imprese nel contesto di crisi ucraina, alla luce del *Temporary framework Crisi Ucraina*.

¹⁵ Viene specificato che gli aiuti di Stato oggetto di registrazione includono quelli per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi a servizi di interesse economico generale.

¹⁶ Nei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti deve essere dato atto dell'adempimento dell'obbligo e devono essere riportati i codici identificativi rilasciati dalla procedura informatica del Registro

Articolo 2 (Definizioni)

L'articolo 2 reca le **definizioni** di: agevolazione, contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato, garanzie su operazioni finanziarie, intervento nel capitale di rischio, agevolazione contributiva, agevolazione fiscale, incentivi, incentivi contributivi, incentivi fiscali, programma (degli incentivi), amministrazione responsabile (dell'incentivo), bandi, beneficiario, proponente, impresa, lavoratore autonomo, piccola e media impresa, grande impresa, soggetto competente (alla gestione dell'incentivo), ciclo di vita dell'incentivo, fattura elettronica regolarmente emessa, legge delega, piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", registro nazionale degli aiuti di Stato, sistema Incentivi Italia (ovvero il catalogo di servizi resi disponibili dal RNA e dalla piattaforma Incentivi.gov.it) e Tavolo permanente degli incentivi.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini del Codice degli incentivi.

La lettera a) del comma 1 definisce "**agevolazione**" il **vantaggio economico** previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato, riconosciuto in una delle seguenti **forme** (previste dall'articolo 12) anche combinate tra di loro nell'ambito di un medesimo incentivo: **contributo** a fondo perduto, **garanzie** su operazioni finanziarie; **finanziamenti agevolati** e altri strumenti rimborsabili, **interventi nel capitale** di rischio, **agevolazioni fiscali e contributive**, altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell'incentivo.

Contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, garanzie su operazioni finanziarie e interventi nel capitale di rischio vengono definiti dalle successive lettere h), l), m) e t). Con l'espressione "**contributo a fondo perduto**" il codice fa riferimento alle forme di agevolazione che prevedono **trasferimenti di risorse al beneficiario non soggette a restituzione**, variamente denominate sulla base delle finalità o dei costi sostenuti, indipendentemente dal trattamento fiscale o contabile, quali:

- il "**contributo in conto impianti**", diretto a sostenere investimenti in beni strumentali ammortizzabili e commisurato al costo degli stessi investimenti;
- il "**contributo in conto capitale**", destinato all'incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa o alla loro ristrutturazione;
- il "**contributo diretto alla spesa**" riconosciuto sulle spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione di un progetto, ad esempio di ricerca o di formazione;
- il "**contributo in conto esercizio**", destinato al finanziamento di spese di gestione o destinato ad integrare ricavi di un determinato esercizio

- il “**contributo in conto interessi**”, riconosciuto a fronte di un finanziamento accordato al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all’esercizio dell’attività di credito, finalizzato a ridurre il costo del tasso di interesse applicato.

La lettera *l*) definisce “**finanziamento agevolato**” la forma di agevolazione che prevede l’erogazione al beneficiario di un finanziamento soggetto a **rimborso ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato**. Le “**garanzie su operazioni finanziarie**” costituiscono, invece, ai sensi della lettera *m*), una forma di agevolazione consistente in una **garanzia** nelle forme tecniche della garanzia diretta, della controgaranzia e della riassicurazione, a valere su risorse pubbliche, **concessa a fronte di finanziamenti** o operazioni finanziarie aventi le caratteristiche definite dal bando, che determina, per la parte corrispondente alla quota dell’operazione garantita, una **traslazione del rischio dell’inadempimento da parte del beneficiario dal soggetto finanziatore allo strumento di garanzia**. La lettera *t*) qualifica, infine, un “**intervento nel capitale di rischio**” come la forma di agevolazione attuata tramite **investimenti nel capitale di imprese in equity o in quasi equity**, come definiti dagli orientamenti adottati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

Gli investimenti in “*equity*” sono costituiti essenzialmente nell’acquisto di azioni di un’impresa. Gli strumenti di investimento “*quasi-equity*” sono invece strumenti non necessariamente di tipo azionario (possono anche essere strumenti di debito, cosiddetti subordinati o ibridi), caratterizzati dal fatto che il rimborso delle somme investite e il relativo rendimento dipende principalmente dai profitti o dalle perdite della società destinataria.

Le lettere *b*) e *c*) forniscono definizioni più specifiche, rispettivamente associate alle “**agevolazioni contributive**” e alle “**agevolazioni fiscali**”. Le prime consistono in **sgravi** riconosciuti all’impresa o al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la gestione del **rapporto di lavoro** che, in **deroga al regime contributivo ordinario**, compartano un **abbattimento di una aliquota** più onerosa, calcolata secondo i normali parametri previsti dall’ordinamento. Quanto alle “agevolazioni fiscali”, sono tali quelle che, in deroga al regime fiscale ordinariamente applicabile, **comportano una riduzione**, parziale o totale, **della base imponibile** o dell’**ammontare dell’imposta** o della **tassa**, ovvero un **differimento** o un **annullamento del debito fiscale**, nonché una **riduzione dei versamenti dovuti**.

Le **misure di incentivazione che prevedono agevolazioni** a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico, vengono definite “**incentivi**” dalla lettera *p*) del comma 1. Le lettere *q*) e *r*) specificano che nel caso in cui gli incentivi prevedano, rispettivamente, agevolazioni contributive e agevolazioni fiscali, essi saranno definiti “**incentivi contributivi**” e “**incentivi fiscali**”.

La lettera aa) definisce “**Programma degli incentivi**” o “Programma” il documento adottato da ciascuna amministrazione responsabile centrale in relazione agli incentivi di propria competenza, ai sensi dell’articolo 4.

La lettera d) definisce “**amministrazione responsabile**” il soggetto di natura pubblica cui è attribuita la **titolarità dell’incentivo**. La lettera e) definisce “**bandi**” i **provvedimenti** comunque denominati adottati **per l’attivazione** degli incentivi e la lettera f) qualifica come “**beneficiario**” **l’impresa che accede all’incentivo**, secondo le modalità definite dal bando. L’impresa viene invece definita dalla lettera bb) “**proponente**” nel momento in cui **presenta istanza** di accesso all’incentivo secondo le modalità definite dal bando.

Quanto alla **definizione dell’impresa** (proponente o beneficiaria), la lettera o) la qualifica come qualsiasi **soggetto**, incluso il lavoratore autonomo, **che eserciti un’attività economica**, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla fonte di finanziamento. Per **lavoratore autonomo** si intende, ai sensi della lettera u), la **persona fisica esercente attività di arti o professioni** la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’[articolo 1 della legge n. 81 del 2017](#), il quale a sua volta fa riferimento al [titolo III del libro quinto del codice civile](#), ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’[articolo 1, comma 2, della legge n. 4 del 2013](#).

La lettera z) reca inoltre la definizione di “**PMI**”, che fa riferimento, per l’identificazione delle micro, piccole e medie imprese ai limiti dimensionali forniti dalla [raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003](#). Le imprese che non ricadono nei suindicati limiti dimensionali vengono definite dalla lettera n) “**grandi imprese**”.

In base alla citata raccomandazione, rientrano nella categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI), quelle che **occupano meno di 250 persone**, il cui **fatturato annuo non supera i 50 milioni** di euro oppure il cui **totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni** di euro. Nella categoria delle PMI viene definita piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, mentre viene definita microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

La lettera ee) qualifica come “**soggetto competente**” quello cui compete **l’attività di gestione dell’incentivo**. Esso può coincidere con l’amministrazione responsabile o può essere **individuato dall’amministrazione responsabile** in un soggetto facente capo alla stessa o in altro soggetto, anche selezionato ai sensi dell’articolo 7 del Codice in esame e al quale la disposizione istitutiva o attuativa dell’incentivo o il relativo bando possono attribuire la competenza allo svolgimento di altre attività rientranti nel ciclo di vita dell’incentivo medesimo.

Sul punto si rinvia alle proposte di modifiche presentate il 19 giugno 2025 in sede di intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, allegate all’atto del Governo in esame.

La lettera g) reca la definizione di “**ciclo di vita dell’incentivo**” ovvero l’**insieme delle attività svolte per un dato incentivo**: programmazione, progettazione, attuazione (comprensiva dell’attivazione e della gestione), l’informazione e la pubblicità nonché la valutazione anche *ex-post* dell’incentivo.

La lettera i) definisce la “**fattura elettronica regolarmente emessa**” come la fattura elettronica regolarmente compilata secondo le regole fiscali e che riporta correttamente il codice unico di progetto (CUP) secondo quanto previsto dall’[articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 13 del 2023](#) o è identificata da idonei elementi ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5.

La norma citata prevede che, a partire dal 1° giugno 2023, le **fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici** alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, debbano **contenere il CUP** di cui all’articolo 11 della legge n. 3 del 2003, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Il successivo comma 7 prevede che l’obbligo non si applichi alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del CUP, nell’ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per **garantire la dimostrazione**, anche **attraverso idonei identificativi** da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, **della correlazione** tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

La lettera v) indica che il riferimento nel testo del Codice alla “**legge delega**” deve intendersi alla [legge n. 160 del 2023](#), recante “**Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi** alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”.

La lettera s) indica che il riferimento nel testo del Codice al sito internet “[Incentivi.gov.it](#)” deve intendersi alla piattaforma telematica di cui all’articolo 18-ter del decreto-legge n. 34 del 2019.

Secondo il disposto di tale articolo, la Piattaforma **promuove la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT)**, migliorando la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate e agevoli la conoscenza dello

stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza. Una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle **misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali**, alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

I criteri per lo **sviluppo** e il **funzionamento** della piattaforma telematica sono dettati dal [decreto ministeriale 30 settembre 2021](#).

La lettera *cc*) indica che il riferimento nel testo del Codice “**RNA**” deve intendersi al **Registro nazionale degli aiuti di Stato** di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012.

Il [Registro nazionale degli aiuti di Stato](#) (**RNA**) è stato istituito dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 115 del 2015 (Legge europea 2014) che ha, a tal fine, modificato il suindicato articolo 52 della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. L'attuazione della disciplina legislativa è avvenuta mediante adozione del [regolamento](#) recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Il Registro è lo strumento nazionale per **verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea**, in particolare con riferimento al cumulo dei benefici e al superamento del massimale per gli aiuti *de minimis*. Oltre alle funzioni di controllo, il Registro rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relative agli aiuti concessi. Esso è rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche responsabili della concessione di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, per effettuare i **controlli amministrativi nella fase di concessione dell'aiuto**. A tal fine, il Registro rilascia specifiche “visure” che riportano l'elenco dei benefici già concessi al potenziale destinatario dell'aiuto, in modo che sia verificata la possibilità o il **rischio di cumulo** del nuovo aiuto con quelli già concessi. Il Registro contiene, pertanto, l'elenco e i codici delle misure di aiuto vigenti in Italia e delle concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese; a garanzia dell'avvenuto controllo preventivo, ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un'impresa, per avere efficacia, deve riportare i codici identificativi rilasciati dal Registro. Esso contiene, inoltre, l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea (la cosiddetta “lista *Deggendorf*”) e che quindi non possono ricevere aiuti.

La lettera *dd*) stabilisce che il **catalogo di servizi** resi disponibili dal **RNA** e dalla **piattaforma “Incentivi.gov.it”** prenda il nome di “**sistema Incentivi Italia**” (vedi articolo 3).

La lettera *ff*), infine, definisce “**Tavolo permanente degli incentivi**” la sede stabile di confronto tra le amministrazioni responsabili, centrali e regionali, nella quale le predette amministrazioni, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuna di esse in merito agli incentivi di propria competenza, operano

congiuntamente e paritariamente al fine di favorire il coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali (per il quale si fa rinvio alla scheda di lettura dell'articolo articolo 5).

Articolo 3 (Servizi per la semplificazione degli incentivi)

L'articolo 3, comma 1, prevede che il **Registro nazionale degli aiuti Stato (RNA)** e la **piattaforma Incentivi.gov.it** rendano disponibili specifici servizi, attivabili su richiesta del soggetto competente alla gestione dell'incentivo, funzionali allo svolgimento di attività previste lungo l'intero ciclo di vita dell'incentivo. Il comma 2 elenca, in dettaglio, i servizi che devono essere ricompresi nel catalogo, denominato "sistema Incentivi Italia". Il comma 3 prevede che i protocolli tecnici e le modalità di attivazione dei servizi siano adottati con decreto direttoriale del MIMIT.

L'articolo 3, comma 1, prevede che il **Registro nazionale degli aiuti Stato (RNA)** e la **piattaforma Incentivi.gov.it** rendano disponibili specifici servizi, attivabili su richiesta del soggetto competente alla gestione dell'incentivo, funzionali allo svolgimento di attività previste lungo l'intero ciclo di vita dell'incentivo. Resta ferma la possibilità per i soggetti competenti di continuare ad utilizzare proprie piattaforme per la gestione degli incentivi. *Sul punto, si veda il parere del Consiglio di Stato contenuto in "Premessa" pagg. 7-9.*

Tali norme sono disposte in attuazione dei principi e dei criteri della digitalizzazione, della semplicità e della uniformità delle procedure e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge delega che, proprio in attuazione del principio di digitalizzazione e semplicità delle procedure sancito quale criterio di delega all'articolo 2, comma 1, lett. f) della stessa legge, per i profili specifici indicati ai fini della predisposizione di un codice degli incentivi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), demanda al **Governo la valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»** (per un approfondimento sui quali si fa rinvio alle rispettive definizioni recate nella scheda di lettura relativa all'articolo 2). Ai predetti fini, i citati strumenti possono essere implementati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), secondo quanto definito dallo schema in esame, al fine di offrire servizi che, oltre a supportare la fase attuativa, il monitoraggio e la valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell'intervento pubblico sin dalla fase di progettazione, anche ricorrendo a soluzioni basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento.

Il comma 2 elenca, in dettaglio, i servizi che devono essere ricompresi nel catalogo, denominato "sistema Incentivi Italia".

In particolare, il supporto offerto dal RNA e dalla piattaforma Incentivi.gov.it riguarda:

a) la redazione, l'aggiornamento e la pubblicità del Programma degli incentivi di cui all'articolo 4 dello schema in esame;

- b) l'**elaborazione di schemi di bandi**, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello schema;
- c) la disponibilità di un sistema di **classificazione delle voci di spesa** che possono formare oggetto della disciplina dei **bandi**, ai sensi dell'articolo 11, comma 4;
- d) la messa a disposizione di **servizi per l'accesso agli incentivi**, con la possibilità di attivare funzionalità utili allo svolgimento della fase di accesso agli incentivi, ai sensi dell'articolo 13, comma 6;
- e) funzionalità per **agevolare il controllo sui titoli di spesa**, al fine del rispetto dei divieti di cumulo delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 9;
- f) funzionalità a **supporto delle amministrazioni** responsabili con riferimento alle attività previste dall'articolo 21, riguardanti il **monitoraggio e l'assegnazione** del Codice Unico di Progetto (CUP);
Si ricorda che il CUP è previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Tale disposizione prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2003, per le finalità di cui all'[articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144](#), e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, sua dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
- g) **estrazioni ed elaborazioni a supporto** delle attività di **valutazione ex-ante**, ai sensi dell'articolo 22.
- h) funzionalità dirette a **favorire la conoscibilità degli incentivi**, aggiuntive o evolutive rispetto a quelle già previste dalla disciplina vigente, ivi incluse le funzionalità per la diffusione degli esiti delle valutazioni di cui all'articolo 22;

Il **comma 3** stabilisce che i **protocolli tecnici dei servizi**, adottati con decreto direttoriale del MIMIT e resi progressivamente disponibili nonché pubblicati nei siti internet del RNA e della piattaforma Incentivi.gov.it, entrano in funzione a decorrere dalla data individuata per ciascuno di essi dal decreto di riferimento, con cui sono altresì definite le **modalità di attivazione dei servizi su richiesta** presentata ai competenti Uffici del citato Ministero. In fase di sviluppo dei protocolli, il MIMIT è tenuto ad adottare soluzioni atte a **favorire lo scambio di informazioni con altre banche dati pubbliche**, garantendo le caratteristiche di **interoperabilità** di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *dd*), e 12, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. *Sul punto, si veda il parere del Consiglio di Stato contenuto in "Premessa" pagg. 7-9.*

Il codice dell'amministrazione digitale definisce "interoperabilità" come la caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi. Il medesimo codice prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzino, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida adottate con la [determinazione AGID n. 547/2021](#).

Il comma 4 prevede, infine, la **copertura degli oneri** derivanti dalle attività di sviluppo dei servizi di cui all'articolo in esame, a valere sulle **risorse nazionali ed europee disponibili** per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del **Piano nazionale di ripresa e resilienza** (PNRR), come modificato con [decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023](#).

La citata Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea ha modificato la Decisione del 13 luglio 2021. Essa, nell'[Allegato](#), contiene, in sostanza, la riprogrammazione del **PNRR italiano**, compreso il nuovo capitolo dedicato a **REPowerEU**. Il Piano ammonta ora a **194,4 miliardi di euro** (122,6 miliardi in prestiti e 71,8 miliardi in sovvenzioni), in aumento di 2,9 miliardi rispetto al PNRR originario, e comprende **66 riforme**, 7 in più rispetto al piano originario, e **150 investimenti** che si articolano in **618 traguardi e obiettivi**.

Il **PNRR originario** è strutturato su **6 Missioni**, a loro volta articolate in **16 Componenti** concernenti 43 ambiti di intervento, e prevede di destinare almeno il **40% delle risorse** complessive ai territori del **Mezzogiorno**. Inoltre, nel rispetto delle soglie stabilite dalla normativa europea, il Piano prevede che il **37% delle risorse** sia indirizzato a interventi per la **transizione ecologica** e il **25%** alla **transizione digitale**.

Il PNRR modificato l'8 dicembre 2023 comprende una nuova Missione 7 dedicata agli obiettivi del REPowerEU.

Si segnala che il Consiglio dell'Unione europea il **18 novembre 2024** ha approvato la [Decisione di esecuzione \(CID\)](#) che modifica la Decisione del 13 luglio 2021 con il [nuovo Allegato](#).

In tale contesto, la **Missione n. 1** ha come obiettivo generale quello di dare un "impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del Paese", mediante investimenti idonei a garantire un deciso salto di qualità nel percorso di digitalizzazione del Paese. La Missione investe alcuni ampi **settori di intervento** tra cui: la **digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione**; la **riforma della giustizia**; l'**innovazione del sistema produttivo**; la **realizzazione della banda larga**; l'**investimento sul patrimonio turistico e culturale**. Le linee di intervento della missione si sviluppano attorno a tre componenti progettuali: digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA; digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; turismo e cultura 4.0.

Per un approfondimento, si rinvia al [dossier](#) sul Monitoraggio del PNRR del Servizio Studi della Camera dei deputati.

Capo II – Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale

Articolo 4 (Programma degli incentivi)

L'articolo 4, comma 1, prevede che **ciascuna amministrazione responsabile centrale adotti un Programma degli incentivi**, con il quale sono individuati: gli obiettivi strategici di sviluppo e i relativi incentivi, il cronoprogramma di massima di attuazione e il quadro finanziario. Il **comma 2** indica i **casi in cui il Programma può essere modificato**. Il **comma 3** specifica i **criteri per l'individuazione degli incentivi**. Il **comma 4** prevede che il **modello di Programma degli incentivi**, le **tempistiche** per la relativa **adozione** e le **modalità di aggiornamento** vengano definite con **decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto** con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa **intesa** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il **comma 4** fornisce alcuni elementi che dovranno essere **sinteticamente documentati nel Programma**, ad integrazione di quanto già stabilito dal comma 1. Il **comma 5** prevede che il **modello di Programma degli incentivi sia reso disponibile nel sistema Incentivi Italia**, che assicura inoltre la **pubblicità di tutti i Programmi predisposti**. Il **comma 6** stabilisce che le amministrazioni competenti regionali garantiscano la **pubblicità** della propria **ricognizione degli incentivi tramite il sistema Incentivi Italia e nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi**. Il **comma 7** consente allo **Stato** e alle **regioni** di stipulare specifici **accordi programmatici in materia di incentivi**, ferma restando, come chiarito dal **comma 8**, **l'autonomia delle amministrazioni responsabili regionali** nell'individuazione di incentivi di propria competenza destinati alle imprese del proprio territorio.

L'articolo 4, comma 1, prevede che **ciascuna amministrazione responsabile centrale**, al fine di garantire trasparenza e conoscibilità all'offerta degli incentivi di propria competenza, **adotti un Programma degli incentivi**, con il quale sono **individuati**:

- a) gli **obiettivi strategici** di sviluppo;
- b) gli **incentivi** da destinare alla realizzazione degli obiettivi strategici di sviluppo, privilegiando, la continuità di quelli selezionati in esito alla razionalizzazione dell'offerta di incentivi statali realizzata in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge delega ovvero di quelli individuati in precedenti programmazioni e **motivando adeguatamente**, se del caso, la **necessità di istituire ulteriori incentivi**;
- c) il **cronoprogramma di massima di attuazione**, individuando, tra l'altro, i provvedimenti e atti eventualmente necessari per l'attuazione del sostegno specifico e, qualora, già definiti, i termini di apertura dei bandi;

d) il **quadro finanziario**, indicando le **risorse** già disponibili a legislazione vigente ferma restando la coerenza con gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica per ogni esercizio finanziario. Il quadro finanziario specifica per ciascun incentivo la relativa **fonte di finanziamento**, l'eventuale **cofinanziamento** da parte di altre amministrazioni responsabili, centrali e regionali e le risorse da destinare, a valere sulla dotazione finanziaria degli incentivi ovvero su altri fondi nella disponibilità dell'amministrazione responsabile, alle **attività di valutazione** (di cui al comma 3 dell'articolo in esame e all'articolo 22), nonché alle attività di **gestione e di progettazione degli incentivi** di cui all'articolo 7.

Successivamente alla sua adozione, secondo le disposizioni e le tempistiche definite dal decreto di cui al successivo comma 4 (vedi *infra*), il **comma 2** dell'articolo in esame prevede che il **Programma degli incentivi sia modificabile in ragione dell'effettivo andamento degli incentivi**, ovvero nei casi di **sopravvenute esigenze di finanza pubblica** o del verificarsi di **situazioni contingenti e straordinarie** non prevedibili alla data dell'originaria programmazione, nonché dell'intervento di **nuove pertinenti disposizioni legislative**.

Il **comma 3** specifica che **l'individuazione degli incentivi è compiuta tenendo conto:**

- **della necessità di assicurare risorse adeguate** alle caratteristiche degli **interventi** e agli **obiettivi** socioeconomici
- **delle evidenze** ricavabili dalle valutazioni disponibili, nonché
- **della coerenza** rispetto ai seguenti elementi:

a) eventuali **accordi conclusi in esito al Tavolo permanente degli incentivi**, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b);

b) rispetto degli eventuali **vincoli e termini di spesa previsti dalle fonti di finanziamento** di livello regionale, nazionale o europeo, anche in relazione a specifici **vincoli** derivanti dalla programmazione della **politica di coesione** e delle priorità definite con riferimento alla stessa; *sul punto si rinvia alle proposte di modifica presentate il 19 giugno 2025 in sede di intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, allegate all'atto del Governo in esame.*

c) rispetto, ove applicabili, delle **disposizioni in materia di riequilibrio territoriale** di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016. Tale disposizione prevede che, al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, debba essere disposto anche in conformità all'obiettivo di **destinare agli interventi nel territorio delle regioni** Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di risorse non inferiore al **40 per cento** delle risorse allocabili.

Il **comma 4** prevede che il **modello di Programma degli incentivi**, le **tempistiche** per la relativa **adozione** e le **modalità di aggiornamento** vengano definite con **decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy**, di **concerto** con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa **intesa** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in relazione a quanto previsto dal successivo comma 6 (vedi *infra*).

Sul punto, si veda il parere del Consiglio di Stato contenuto in "Premessa" pagg. 7-9.

Il comma 4 fornisce inoltre alcuni elementi che dovranno necessariamente trovare riscontro nel modello, in quanto stabilisce che nella redazione del Programma, oltre ai contenuti del comma 1, le amministrazioni responsabili siano tenute a **documentare sinteticamente**:

- a) la **coerenza degli incentivi** indicati **rispetto ai criteri per la loro individuazione** previsti dal comma 3, lettere a), b) e c) (vedi *supra*);
- b) le **evidenze ricavabili dalle valutazioni ex-ante, in itinere, ed ex-post**, qualora effettuate;
- c) gli **incentivi che si intendono sottoporre a valutazione in itinere ed ex-post**, secondo un piano di valutazione avente i contenuti previsti dall'articolo 22.

Il **comma 5** stabilisce che il **modello di Programma degli incentivi sia reso disponibile nel sistema Incentivi Italia**, attraverso il quale le amministrazioni responsabili potranno procedere alla sua redazione e all'eventuale aggiornamento. Il medesimo **sistema Incentivi Italia** assicura inoltre la **pubblicità di tutti i Programmi predisposti**.

Il **comma 6** consente alle **amministrazioni responsabili regionali**, nell'ambito della definizione delle proprie politiche in materia di incentivi alle imprese e, in particolare, della programmazione relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, di **tenere conto della programmazione delle amministrazioni responsabili centrali**, in funzione del perseguimento della **complementarità** di sistemi incentivanti e della **massima incentivazione** complessiva. Le amministrazioni responsabili regionali condividono la ricognizione degli incentivi di cui alle proprie politiche con le altre amministrazioni responsabili e sono chiamate anch'esse a **garantirne la pubblicità tramite il sistema Incentivi Italia e nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi** di cui al successivo articolo 5. Il *format* per la ricognizione degli incentivi regionali è adottato con il decreto di cui al comma 4.

Il **comma 7** consente allo **Stato** e alle **regioni** di stipulare specifici **accordi programmatici in materia di incentivi**, in esito alla condivisione di cui al comma 6 e del raccordo operato nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b), ferma restando, come chiarito dal **comma 8**,

l'autonomia delle amministrazioni responsabili **regionali** nell'individuazione di incentivi di propria competenza destinati alle imprese del proprio territorio.

.

Articolo 5

(Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali)

L'articolo 5 istituisce il Tavolo permanente degli incentivi presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) con l'obiettivo di coordinare le politiche di incentivazione statali e regionali. Il Tavolo è presieduto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* o da un suo delegato, e include rappresentanti delle regioni e delle province autonome, nonché numerosi Ministri. Il Tavolo ha diverse funzioni, tra cui lo scambio di informazioni sugli incentivi sia nella fase di pianificazione che in quella di attuazione, e il coordinamento delle strategie di politica industriale attraverso accordi programmatici. Le riunioni del Tavolo, i cui aspetti organizzativi sono curati dal MIMIT, si tengono almeno due volte l'anno: entro il 31 gennaio per consolidare gli indirizzi dei programmi degli incentivi dell'anno in corso, ed entro il 31 luglio per avviare la programmazione dell'anno successivo. Le riunioni del Tavolo sono precedute da tavoli tecnici di lavoro, che approfondiscono specifiche tematiche. È prevista la possibilità di invitare alle riunioni rappresentanti di altre amministrazioni, associazioni di categoria, o esperti, in base agli argomenti trattati.

Nello specifico, l'articolo 5, al **comma 1**, dispone l'istituzione di un Tavolo permanente degli incentivi presso il MIMIT, sede di confronto interistituzionale con l'obiettivo di coordinare le politiche di incentivazione statali e regionali.

Ai sensi del **comma 2**, il Tavolo è presieduto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* o da un suo delegato, e include un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni e i seguenti Ministri: Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Ministro per le disabilità, Ministro dell'università e della ricerca, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro della cultura, Ministro del turismo, Ministro per la protezione civile e la politica del mare, Ministro per lo sport e i giovani, Ministro della salute.

Ai sensi del **comma 4**, le amministrazioni riunite al Tavolo provvedono allo scambio di informazioni sugli incentivi, sia nella fase ascendente (di pianificazione), che in quella discendente (di attuazione), in quest'ultimo caso tenendo conto della **relazione sull'efficacia e l'impatto dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive**, che il Governo deve presentare annualmente alle Camere ai sensi dell'[articolo 1](#) della legge n. 266/1997, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei

provvedimenti in questione, nonché fornendo elementi di monitoraggio e l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni. Si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 14, comma 2](#), della legge n. 115/2015, oggetto della predetta relazione sono anche le informazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (su cui v. *box* di approfondimento contenuto nella scheda del presente *dossier* relativa all'articolo 1). Le amministrazioni riunite al Tavolo provvedono inoltre, anche alla luce del predetto monitoraggio, al coordinamento delle strategie di politica industriale attraverso accordi programmatici.

Come chiarito nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, **“il coordinamento previsto dall'articolo avviene su di un piano di parità rispetto alle amministrazioni centrali e senza nessun intento di regia**. Sotto un profilo formale, la circostanza che vi sia un solo membro in rappresentanza delle regioni non incide sulle funzioni del Tavolo”.

Il **comma 3** prevede che il Tavolo si riunisca almeno due volte l'anno: entro il 31 gennaio per consolidare gli indirizzi dei Programmi degli incentivi dell'anno in corso, ed entro il 31 luglio per avviare la programmazione dell'anno successivo. Ulteriori convocazioni possono avvenire in caso di necessità.

Ai sensi del **comma 5**, le riunioni del Tavolo sono precedute da tavoli tecnici di lavoro, che approfondiscono specifiche tematiche. Il MIMIT si occupa degli aspetti organizzativi e funzionali di queste riunioni.

Il **comma 6** prevede la possibilità di invitare alle riunioni rappresentanti di altre amministrazioni, associazioni di categoria, o esperti, in base agli argomenti trattati. Infine, l'articolo, al **comma 7**, specifica che la partecipazione al Tavolo e ai tavoli tecnici non prevede alcun compenso o rimborso spese per i partecipanti.

Capo III – Dell’attuazione degli incentivi

Articolo 6 (Bando-tipo)

L’articolo 6, comma 1, prevede che gli **incentivi siano attivati con bandi delle amministrazioni responsabili**, fatti salvi i casi di **incentivi contributivi** e di **incentivi fiscali** a erogazione automatica e fermi restando i **decreti attuativi** adottati sulla base della legge istitutiva dell’incentivo. La norma dispone che i **bandi debbano indicare**, tra l’altro, gli **obiettivi** e la **base giuridica**, le **risorse** disponibili, i **soggetti responsabili** dell’attuazione dell’incentivo, le condizioni di **ammissibilità** soggettiva e oggettiva (operazioni e spese ammissibili), le modalità di **determinazione del beneficio** e le relative **procedure di fruizione**, la disciplina delle **variazioni**, dei **controlli** e i casi in cui l’agevolazione può essere **revocata**. Il comma 2 prevede che i **bandi siano redatti in conformità a un bando-tipo definito con decreto** del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il comma 3 prevede infine che le **amministrazioni responsabili** possano usufruire di un **apposito servizio di elaborazione dei bandi** reso progressivamente disponibile nell’ambito del **sistema Incentivi Italia**.

L’articolo 6, comma 1, stabilisce che gli **incentivi sono attivati con bandi delle amministrazioni responsabili**, fatti salvi i casi di **incentivi contributivi** e di **incentivi fiscali** a erogazione automatica di cui all’articolo 20, comma 2, e **fermi restando i decreti attuativi** adottati dalle amministrazioni competenti sulla base di quanto previsto dalla legge istitutiva dell’incentivo. *Sul punto si rinvia alle proposte di modifica presentate il 19 giugno 2025 in sede di intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, allegate all’atto del Governo in esame.*

Il comma in esame **elenca** inoltre gli **elementi principali** che devono essere contenuti nei bandi:

- a) **finalità, ambito generale di applicazione e base giuridica** del bando;
- b) **risorse disponibili**, con esplicitazione delle riserve applicabili, incluse quelle volte a valorizzare specifici elementi premianti;
- c) **individuazione del soggetto competente** allo svolgimento delle diverse **attività** comprese nel **ciclo di vita dell’incentivo**, specificando, in particolare, le attività eventualmente affidate ai sensi dell’articolo 7 (vedi *infra*);
- d) **condizioni soggettive di ammissibilità** dei **proponenti**;
- e) **operazioni** agevolabili o **presupposti oggettivi** dell’agevolazione e indicazione, per gli incentivi che prevedono la realizzazione di un programma di spesa, delle **spese ammissibili**;
- f) agevolazioni concedibili e **modalità di determinazione del relativo ammontare**, ed eventuale **inquadramento** ai sensi della disciplina in materia di **aiuti di Stato**;

- g) **procedure per l'accesso e l'erogazione** ovvero la **fruizione** dell'agevolazione;
- h) **disciplina** delle **variazioni**, intese come modificazione di elementi soggettivi o riferiti all'oggetto delle agevolazioni intervenute successivamente alla fase di ammissione all'agevolazione;
- i) circostanze ed effetti della **revoca** delle agevolazioni;
- l) **modalità del controllo** sulla corretta utilizzazione delle agevolazioni;
- m) disposizioni funzionali alla realizzazione delle attività di **monitoraggio** e di **valutazione**, con particolare riferimento alla raccolta di dati utili nel corso dei procedimenti amministrativi riferiti all'incentivo e agli eventuali adempimenti in capo al beneficiario;
- n) disposizioni in merito al **trattamento dei dati personali**.

Il **comma 2** prevede che i **bandi siano redatti in conformità a un bando-tipo definito con decreto** del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, ai fini dell'uniforme applicazione della disciplina degli elementi essenziali previsti dal comma 1 e nel rispetto delle pertinenti disposizioni specifiche dettate dai successivi articoli del Codice (per cui si fa rinvio alle relative schede di lettura) e delle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi. La norma, tuttavia, fa salva la **possibilità di derogare** a disposizioni del medesimo bando-tipo in considerazione delle caratteristiche e finalità dell'incentivo. *Sul punto, si veda il parere del Consiglio di Stato contenuto in "Premessa" pagg. 7-9.*

La relazione illustrativa evidenzia che la previsione di bandi-tipo per la materia degli incentivi alle imprese costituisce una rilevante novità, da leggersi in un'ottica di standardizzazione e di "traghetamento" del sistema verso la digitalizzazione dei processi, a partire dalla formazione del bando.

Il **comma 3** prevede infine che le **amministrazioni responsabili** possano usufruire di un **apposito servizio di elaborazione dei bandi** reso progressivamente disponibile nell'ambito del **sistema Incentivi Italia** ai sensi dell'articolo 3 (vedi *supra*), al fine di agevolare l'attività di predisposizione dei bandi secondo i contenuti di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 7

(Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell'incentivo)

L'articolo 7, comma 1, consente all'amministrazione responsabile di un incentivo **di avvalersi**, per lo **svolgimento** delle **attività** previste nel **ciclo di vita** dell'incentivo stesso, **di enti in house o di altri soggetti selezionati** tramite procedure di **gara**. Gli **oneri** derivanti da tali **affidamenti** sono posti **a carico delle risorse** complessivamente **stanziati per l'incentivo** (comma 2), in assenza di **diversa indicazione** della legge istitutiva o del bando, e nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla disciplina nazionale o europea. Il **comma 3** indica gli elementi di cui tenere conto nella **determinazione** della **misura massima** degli **oneri**. Il **comma 4** consente all'amministrazione responsabile di **avvalersi** di **esperti, università o enti pubblici o privati di ricerca** per l'analisi di aspetti specialistici nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'incentivo. Il **comma 5** prevede che il MIMIT, d'intesa con il MEF, adotti apposite **linee guida per la determinazione della misura massima degli oneri** di cui ai precedenti commi. Per gli incentivi a titolarità delle **Regioni** o degli **enti locali**, il **comma 7** prevede infine che le disposizioni relative alla copertura degli oneri di cui ai precedenti commi siano **applicabili qualora compatibili** con i principi e le procedure del rispettivo ordinamento contabile.

L'articolo 7, comma 1, consente all'amministrazione responsabile di un incentivo **di avvalersi**, per lo **svolgimento** di tutte o di parte delle **attività** previste nel **ciclo di vita** dell'incentivo stesso, ivi inclusa la progettazione, **di enti in house o di società o enti selezionati** tramite procedure di **gara** ai sensi della vigente **normativa** in materia di **contratti pubblici** (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi in relazione allo svolgimento delle attività predette. Gli **oneri** derivanti da tali affidamenti sono posti **a carico delle risorse** complessivamente **stanziati per l'incentivo** (comma 2), in assenza di **diversa indicazione** da parte della **legge** che istituisce l'incentivo ovvero del **bando** e nel **rispetto di eventuali limiti** previsti in relazione alla fonte di copertura finanziaria dell'incentivo, anche derivanti dalla **disciplina europea** in materia di fondi strutturali.

Fermi restando i limiti e le disposizioni applicabili, il **comma 3** indica degli **elementi** di cui **tenere conto** nella **determinazione** della **misura massima** degli **oneri** derivanti dagli affidamenti di attività del ciclo di vita dell'incentivo:

- a) la **dotazione** finanziaria dell'incentivo;
- b) la **complessità** delle **attività** affidate, tenendo conto delle fasi del ciclo di vita dell'incentivo interessate e delle caratteristiche dell'incentivo, anche con riferimento alla forma delle agevolazioni e alle procedure di accesso;

c) il **volume** atteso di **domande** di agevolazione a valere sull'incentivo e la relativa distribuzione nel tempo, anche tenendo conto delle indicazioni emerse dalla valutazione ex ante.

d) i **corrispettivi**, a valore di mercato, **rispetto a servizi riferiti ad analoghi incentivi**.

Il **comma 4** consente all'amministrazione responsabile di **avvalersi di esperti, università o enti pubblici o privati di ricerca** per la valutazione o l'analisi di aspetti specialistici nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'incentivo, con **oneri a carico** delle **risorse** complessivamente stanziare per l'incentivo. Gli esperti vengono **selezionati da appositi elenchi aperti** a tutti gli interessati, sulla base di **procedure** che garantiscono la **trasparenza** e la **rotazione** degli incarichi, nonché la verifica della **insussistenza** di cause di **incompatibilità** e del possesso dei necessari requisiti di **professionalità, competenza e imparzialità**.

Il **comma 5** prevede che il MIMIT, d'intesa con il MEF adotti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, apposite **linee guida** alle quali le amministrazioni responsabili si attengono **per la determinazione della misura massima degli oneri** per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell'incentivo e per le attività di analisi svolte da esperti, università o enti pubblici o privati di ricerca.

La norma specifica che le linee guida potranno prevedere l'elaborazione di sistemi algoritmici di ponderazione degli elementi previsti al comma 3 e dovranno tenere conto delle percentuali massime previste nell'ambito della disciplina europea dei fondi strutturali per gli oneri di assistenza tecnica.

Il **comma 6** chiarisce che resta ferma la possibilità per l'amministrazione responsabile di concludere **accordi di collaborazione** o di instaurare forme di cooperazione **con altre amministrazioni pubbliche** ed enti ai sensi della legge n. 241 del 1990 e della normativa in materia di contratti pubblici, con **oneri a carico** delle **risorse** complessivamente stanziare per l'incentivo.

Per gli incentivi a titolarità delle **Regioni** o degli **enti locali**, il **comma 7** prevede che le disposizioni relative alla copertura degli oneri di cui ai precedenti commi 2, 4 e 6 siano **applicabili qualora compatibili** con i principi e le procedure del rispettivo ordinamento contabile.

Articolo 8

(Elementi premianti e riserve specifiche)

L'articolo 8, comma 1, elenca gli **elementi premianti** per l'accesso alle agevolazioni: l'attribuzione al proponente del **rating di legalità**, il possesso della certificazione della **parità di genere**, l'assunzione di **persone con disabilità** aggiuntive rispetto agli obblighi di legge, la **valorizzazione** della quantità e qualità del **lavoro giovanile** e del **lavoro femminile** e la **valorizzazione del sostegno alla natalità** e alle **esigenze di cura**. Il comma 2 stabilisce che, rispetto a tali elementi premianti, **i bandi prevedono** almeno uno dei seguenti **sistemi di premialità**: attribuzione di **punteggio aggiuntivo**; **riserva di quota delle risorse finanziarie** allocate; **incremento dell'ammontare delle agevolazioni**. Il comma 3 prevede la **decadenza dal vantaggio conseguito** nel caso in cui emerga la **non veridicità delle dichiarazioni** rese dal proponente in **merito possesso del requisito relativo all'elemento premiante**. Il comma 4 riserva alle PMI una **quota minima del 60 per cento** delle **risorse disponibili per ciascun incentivo**, di cui **almeno il 25 per cento** è destinato alle **micro e piccole imprese**. Il comma 5 consente all'**amministrazione responsabile di individuare specifiche premialità ovvero riserve** ulteriori rispetto a quelle previste dai precedenti commi.

L'articolo 8, comma 1, elenca gli **elementi premianti** di cui le amministrazioni responsabili sono tenute a tenere conto nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di **accesso alle agevolazioni**, ove non incompatibili con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento. Costituiscono dunque, di norma, elementi premianti per l'accesso alle agevolazioni:

a) l'avvenuta **attribuzione al proponente del rating di legalità** di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con **rating di legalità** previsto dalla normativa di riferimento.

Il **rating di legalità** è strumento volto a incentivare comportamenti etici nelle aziende, influenzando l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati. È un "punteggio" assegnato dall'AGCM valutando la condotta legale delle imprese che lo richiedono. In attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012 l'AGCM ha adottato la Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 recante il [Regolamento](#) attuativo in materia di **rating di legalità**;

b) il **possesso della certificazione della parità di genere** di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e all'articolo 5, comma 3, della legge n. 162 del 2021. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla

data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni e alla relativa validità alla data di presentazione della medesima istanza.

Il citato articolo 46-*bis* del Codice delle pari opportunità ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la **certificazione della parità di genere** al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. La disposizione stabilisce che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-*bis* del medesimo Codice, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza.

La disposizione attuativa del succitato articolo 46-*bis*, emanata con D.P.C.M. del 29 aprile 2022, prevede che il **rilascio dell'attestazione** di parità di genere avvenga in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125: 2022 da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. La norma dispone, inoltre, che il certificato di accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere **rilasciato in conformità** alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125: 2022.

L'articolo 5 della citata legge n. 162 del 2021 stabilisce che “alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 è **riconosciuto un punteggio premiale** per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le **amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara**, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere”;

c) l'avvenuta **assunzione**, nei termini stabiliti dal bando, di **persone con disabilità**, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla [legge n. 68 del 1999](#) recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

d) la **valorizzazione** della quantità e qualità del **lavoro giovanile** e del **lavoro femminile**, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di **specifici elementi** predefiniti dal bando, quali:

- le **misure di welfare aziendali** e le azioni adottate dal proponente per **ridurre i divari** rispetto a opportunità di crescita e per la parità salariale;

- **l'impiego di giovani e donne** rispetto alla complessiva pianta organica e la situazione delle assunzioni dei predetti soggetti in un arco temporale predefinito al di sopra della soglia minima prevista da specifiche disposizioni di legge o del bando, come requisito di partecipazione;
- il possesso di idonee **certificazioni** utili alla **dimostrazione della valorizzazione** del lavoro dei giovani ovvero il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b) atte a dimostrare la valorizzazione del lavoro femminile;

e) la **valorizzazione del sostegno alla natalità** e alle **esigenze di cura**, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali:

- le **misure di welfare aziendale** e le azioni adottate dal proponente a favore della genitorialità;
- il possesso di idonee **certificazioni**, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b), utili alla dimostrazione di tali misure.

Il **comma 2** stabilisce che, rispetto agli elementi premianti elencati al comma 1, laddove applicabili, **i bandi prevedono** almeno uno dei seguenti **sistemi di premialità**:

a) attribuzione di **punteggio aggiuntivo**;

b) **riserva di quota delle risorse finanziarie** allocate;

c) **incremento dell'ammontare delle agevolazioni**, nei limiti delle intensità o dei massimali di aiuto eventualmente applicabili e delle risorse disponibili.

Il comma 2 prevede poi una clausola di chiusura per cui il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in relazione al caso specifico, in considerazione della **natura, dell'entità** e della **finalità dell'incentivo**, nonché dei **destinatari** e delle **procedure** previste dal bando e possono essere graduati in ragione di parametri predefiniti ovvero, nel caso del *rating* di legalità, del punteggio conseguito in sede di attribuzione del *rating* stesso.

Il **comma 3** prevede la **decadenza dal beneficio conseguito** nel caso in cui, dai controlli del soggetto competente, emerga la **non veridicità delle dichiarazioni** rese dal proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 in **merito possesso del requisito relativo all'elemento premiante**. Nel caso in cui il possesso di tale elemento premiante, in relazione alle risorse disponibili e al sistema di premialità previsto, sia risultato determinante ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, il soggetto competente dispone la **revoca dell'intera agevolazione concessa**. Restano fermi gli ulteriori effetti previsti dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 per i casi di dichiarazioni mendaci.

Gli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) disciplinano le dichiarazioni sostitutive, rispettivamente, di certificazioni e dell'atto di notorietà. L'articolo 76 del medesimo decreto stabilisce che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci,

formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal testo unico sia punito ai sensi del [codice penale](#) e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

Il **comma 4**, al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese di minori dimensioni, **riserva alle PMI una quota minima del 60 per cento delle risorse disponibili per ciascun incentivo**, di cui **almeno il 25 per cento** è destinato alle **micro e piccole imprese**, ferma restando la condizione di non incompatibilità con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento di cui al comma 1.

Si ricorda che, in base alla [raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003](#), rientrano nella categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI), quelle che **occupano meno di 250 persone**, il cui **fatturato annuo non supera i 50 milioni** di euro oppure il cui **totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni** di euro. Nella categoria delle PMI viene definita **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, mentre viene definita **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il **comma 5 consente**, nella definizione degli incentivi, all'**amministrazione responsabile di individuare specifiche premialità ovvero riserve** ulteriori rispetto a quelle previste dai precedenti commi, in favore di iniziative o soggetti rientranti in **particolari categorie preventivamente individuate** o in possesso di **determinati requisiti o certificazioni**, secondo quanto previsto dal bando, anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento dell'incentivo nonché ai documenti di programmazione di ciascuna amministrazione e alle programmazioni europee. *Sul punto, si veda il parere del Consiglio di Stato contenuto in "Premessa" pagg. 7-9.*

La relazione illustrativa evidenzia gli aspetti di novità rispetto alla disciplina vigente, sottolineando:

- l'introduzione di una disciplina uniforme per tutti gli elementi premianti, in primo luogo, al fine di rispondere all'esigenza sostanziale di razionalizzazione insita nell'opera di revisione; in secondo, per la necessità di coordinamento del sistema;
- l'estensione dei casi i casi di applicazione delle premialità esistenti;
- la riscrittura della riserva prevista dallo Statuto delle imprese che comporta l'estensione della riserva ivi prevista, ove non incompatibile con le finalità e le caratteristiche delle misure, a tutti gli incentivi, indipendentemente dal modulo procedimentale, laddove la norma che viene abrogata si riferisce alle misure di incentivazione "di natura automatica o valutativa".

Articolo 9 **(Motivi di esclusione)**

L'articolo 9, comma 1, elenca i **motivi di esclusione** che precludono **in ogni caso l'accesso alle agevolazioni**, ferma restando la **disciplina** delle cause di esclusione definita dal **bando**: sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi del codice delle leggi **antimafia**; applicazione di sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; **condanna** dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente per i **reati** che **costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico** dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione; **violazioni** delle norme in materia di **contributi previdenziali e assistenziali**; effettuazione di una operazione di **delocalizzazione o cessazione di attività**; **inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni**.

L'articolo 9, comma 1, elenca i **motivi di esclusione** che precludono **in ogni caso l'accesso alle agevolazioni**, ferma restando la **disciplina** delle cause di esclusione definita dal **bando** in relazione alle finalità e caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento.

La relazione illustrativa sottolinea che tale disciplina costituisce una novità nel sistema degli incentivi: l'ordinamento, infatti, prevede all'attualità cause di esclusione disciplinate in diverse norme e non una compiuta disciplina. L'articolo, pertanto, risponde all'esigenza di razionalizzazione, armonizzazione e di attrazione nel codice delle norme vigenti, riproponendo cause di esclusione già previste.

Alla luce di quanto disposto dall'articolo in esame, pertanto, è **sempre precluso** l'accesso alle agevolazioni in caso di:

a) **sussistenza di una causa di decadenza**, di **sospensione** o di **divieto** prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo n. 159 del 2011](#), o di un tentativo di **infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice.

Il citato articolo 67 stabilisce che le persone alle quali sia stata **applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria** (previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo codice delle leggi antimafia) non possono ottenere, tra l'altro, contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dal beneficio. Il successivo articolo 84 disciplina la documentazione antimafia, costituita dalla

comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia. La prima consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al citato articolo 67. L'**informazione antimafia** consiste nell'attestazione appena citata e nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4, che elenca gli atti e i fatti dai quali sono desunte le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva;

b) applicazione della **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del [decreto legislativo n. 231 del 2001](#) o di altra **sanzione** che comporta il **divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**;

Il decreto legislativo n. 231 del 2001 reca la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Nell'ambito del Capo I sulla responsabilità dell'ente, la Sezione II disciplina le sanzioni in generale. L'articolo 9, che apre quest'ultima sezione elenca, al comma 1, le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e al comma 2 le sanzioni interdittive, tra le quali la lettera d) prevede l'**esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi**;

c) **condanna** dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i **reati** che **costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico** dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda; *sul punto si rinvia alle proposte di modifica presentate il 19 giugno 2025 in sede di intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, allegate all'atto del Governo in esame.*

Il [decreto legislativo n. 36 del 2023 \(Codice dei contratti pubblici\)](#) elenca all'**articolo 94** i reati per i quali la **condanna** con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile sono **causa di esclusione automatica** di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto. L'articolo 95 prevede invece le cause di esclusione non automatica, che operano sulla base di una valutazione della stazione appaltante sulla base dei criteri identificati dal medesimo articolo.

d) **violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali** ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 19 (alla cui scheda di lettura si fa rinvio), comma 3, lettera b).

La relazione evidenzia che tale previsione va letta nell'ambito della generale razionalizzazione proposta dal codice rispetto alla disciplina che regola l'acquisizione del DURC nella materia degli incentivi, a seguito delle numerose norme che in materia si sono succedute nel tempo, spesso in modo tra loro non coordinato. Attualmente, le

norme vigenti (articolo 31, comma 8-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), richiedono l'acquisizione del DURC in sede di "concessione" in modo più circoscritto di quanto previsto dalla disciplina proposta, ponendosi l'adempimento nel solo caso di agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi; in sede di "fruizione" o "erogazione" delle agevolazioni per la realizzazione di investimenti, il DURC è, invece, acquisito in via generalizzata, a prescindere dalla fonte di finanziamento delle agevolazioni, con attivazione dell'intervento sostitutivo dell'amministrazione procedente in caso di ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva (articolo 31, comma 8-*bis* del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69).

e) **effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività**, ai sensi dell'articolo 16 (alla cui scheda di lettura si fa rinvio), commi 1 e 5;

f) **inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni** previsto dall'[articolo 1, comma 101, della legge 30 n. 213 del 2023](#) (legge di bilancio 2024).

Il citato **comma 101**, in conseguenza delle successive modifiche intervenute, stabilisce attualmente che le **imprese con sede legale in Italia** e le imprese aventi sede legale all'estero con una **stabile organizzazione** in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile, sono **tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni** ai beni iscritti nello Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), **direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale**. Le imprese sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni a **terreni e fabbricati, impianti e macchinari**, nonché **attrezzature industriali e commerciali** causati dai seguenti **eventi: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni**.

Il **comma 102** prevede che l'**inadempimento dell'obbligo di assicurazione** venga necessariamente **considerato nell'assegnazione di contributi**, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario **a valere su risorse pubbliche**, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Articolo 10 ***(Partecipazione del lavoratore autonomo)***

L'articolo 10 reca la disciplina della **partecipazione dei lavoratori autonomi** alla procedura di accesso all'incentivo, purché compatibile con **le finalità e le caratteristiche** di quest'ultimo. In particolare, viene previsto che, ove il bando ne preveda la partecipazione, **i lavoratori autonomi devono rispettare le medesime condizioni di accesso previste per le PMI** ad esclusione dei **requisiti** il cui possesso **non sia richiesto per l'esercizio** dell'attività di lavoro autonomo, che **non si configurino come strettamente funzionali all'incentivo** e che possano **limitare la partecipazione effettiva** dei lavoratori medesimi.

L'articolo 10 disciplina la fattispecie in cui il bando ascriva tra i soggetti legittimati a **partecipare alla procedura** di accesso all'incentivo anche i **lavoratori autonomi**, a condizione che ciò appaia compatibile con le **finalità e le caratteristiche** della misura di incentivazione che il bando medesimo ha lo scopo di attivare.

La relazione illustrativa specifica che la disciplina proposta si riferisce a tutti i lavoratori autonomi e non solo ai liberi professionisti contemplati dalla legge delega.

A tal riguardo, la disposizione stabilisce il principio in forza del quale **i lavoratori autonomi**, ai fini dell'accesso al suddetto incentivo, debbano **uniformarsi alle medesime condizioni che il bando prevede siano soddisfatte dalle PMI**, escludendo **quei requisiti**:

- a) il cui possesso **non sia richiesto ai fini dell'esercizio** dell'attività di lavoro autonomo;
- b) la cui osservanza **non si configuri quale strettamente funzionale alle specifiche caratteristiche** dell'incentivo oggetto della procedura indetta dal bando;
- c) il cui rispetto possa comunque tradursi in un **ostacolo** o in una **limitazione di fatto all'effettiva partecipazione** dei lavoratori autonomi alla procedura.

In chiusura, la norma prescrive testualmente che, nei casi predetti, i bandi stessi introducano disposizioni dedicate a disciplinare gli **specifici requisiti di accesso** all'incentivo **inerenti ai soli lavoratori autonomi**, ferma restando l'applicazione delle **disposizioni** del Codice incentivi, laddove **compatibili**.

Come già evidenziato nella scheda di lettura riferita all'articolo 2, per **lavoratore autonomo** ai fini del presente Codice si intende, ai sensi della lettera u) di tale articolo, la **persona fisica esercente attività di arti o professioni** la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge n. 81 del 2017, ivi incluso il **libero professionista**

iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 4 del 2013.

In particolare, l'[articolo 1 della legge n. 81 del 2017](#) recante “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, nel circoscrivere l'ambito di applicazione delle disposizioni del Capo I della legge medesima, fa espresso riferimento ai **rapporti di lavoro autonomo di cui al [titolo III del libro quinto del codice civile](#)** – cui fanno capo, in sintesi, le norme disciplinanti i rapporti di lavoro autonomo configurati da **contratti d'opera** e quelli che si sostanzino nell'**esercizio di professioni intellettuali** -, ivi compresi quei rapporti che, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, trovano una **disciplina particolare nel libro IV del codice medesimo** (quale, per citare un esempio, il rapporto costituito da contratto di agenzia, tipo negoziale disciplinato dall'articolo 1472 del codice civile).

Al contempo, il **secondo comma dell'[articolo 1 della citata legge n. 4 del 2013](#)** (recante disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'enucleare la definizione di **“professione non organizzata in ordini e collegi”**, identifica quest'ultima nell'attività economica, anche organizzata, preordinata alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, la quale sia abitualmente e prevalentemente esercitata mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, purché tuttavia essa non ricada nel novero delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, o comunque non consista nell'esercizio di professioni sanitarie (e di “relative attività tipiche o riservate per legge”), né tantomeno nell'esercizio di attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Articolo 11 (Operazioni agevolabili e spese ammissibili)

L'articolo 11 prevede che, per ciascun incentivo, il **bando individui e disciplini la tipologia**, le **caratteristiche** e i **profili temporali** delle **operazioni ammesse** a beneficiare delle agevolazioni o i **presupposti oggettivi** dell'agevolazione e, per le operazioni che prevedono un **programma di spesa**, le **tipologie** e la **misura** delle **spese ammissibili**, nonché le **condizioni di ammissibilità**. Tali spese devono risultare, in ogni caso, **pertinenti e imputabili all'operazione**, **tracciabili e contabilizzate conformemente** alla legge.

L'articolo 11, comma 1, prevede che, per ciascun incentivo, il **bando individui e disciplini la tipologia**, le **caratteristiche** e i **profili temporali** delle **operazioni ammesse** a beneficiare delle agevolazioni o i **presupposti oggettivi** dell'agevolazione, in coerenza con le finalità e con gli specifici obiettivi perseguiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla natura della fonte di finanziamento utilizzata nonché dalla normativa nazionale ed europea applicabile.

Nel rispetto dei medesimi vincoli, per le operazioni che prevedono un **programma di spesa**, il **bando** è inoltre chiamato a specificare, ai sensi del **comma 2**, le **tipologie** e la **misura** delle **spese ammissibili**, nonché le **condizioni di ammissibilità**. Per essere ammissibili, in ogni caso, le spese devono risultare:

- a) **pertinenti e imputabili all'operazione** ammessa alle agevolazioni;
- b) **tracciabili** ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione di spesa che deve, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge n. 3 del 2003, n. 3, ovvero, nei casi ammessi, diversi idonei identificativi, ai sensi dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 13 del 2023. Sono fatte salve le particolari disposizioni per il **caso di opzioni semplificate** dei costi, di cui all'articolo 15, comma 8;

L'articolo 11 della legge n. 3 del 2003 ha previsto che decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, fosse dotato di un Codice unico di progetto. Come già esposto con riferimento alla definizione di "fattura elettronica regolarmente emessa" recata dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2, l'articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 prevede che, a partire dal 1° giugno 2023, le **fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici** alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, debbano **contenere il CUP** di cui all'articolo 11 della legge n. 3 del 2003, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Il successivo comma 7 prevede che l'obbligo non si applichi alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima

della corretta attribuzione del CUP, nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per **garantire la dimostrazione**, anche **attraverso idonei identificativi** da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, **della correlazione** tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

c) **contabilizzate conformemente** alle previsioni di legge applicabili.

Il **comma 3** chiarisce che **resta ferma** l'applicazione delle specifiche **disposizioni** in materia di ammissibilità della spesa previste dalla **disciplina europea** e nazionale di riferimento per gli incentivi adottati nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei.

Si ricorda, in sintesi, che la fonte principale della disciplina europea in materia di fondi strutturali e di investimento europei si identifica nel Regolamento (UE) 2021/1060. Tale atto normativo reca le **disposizioni comuni** ai seguenti Fondi: **Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo di coesione; Fondo per una transizione giusta**; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. Inoltre, il Regolamento reca una serie di **norme finanziarie comuni** ai predetti Fondi e alle seguenti fonti di finanziamento dell'Unione: Fondo Asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; e Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Il **comma 4** dispone che, **successivamente all'entrata in funzione del protocollo** relativo al sistema di classificazione delle voci di spesa, di cui al precedente articolo 3, al fine di uniformare e standardizzare i riferimenti utili alla individuazione e al controllo delle spese, le tipologie di **spesa** oggetto della disciplina dei bandi siano **definite anche avvalendosi della classificazione**, ordinata per codici e nomenclatura delle voci di spesa, resa disponibile dal sistema Incentivi Italia.

Articolo 12 (Agevolazioni concedibili)

L'articolo 12 comma 1 individua le **tipologie di agevolazione** cui possono accedere le imprese proponenti, stabilendo altresì che le stesse possano essere **attribuite anche in combinazione tra loro** nell'ambito di un **medesimo incentivo**. Il comma 2 disciplina la fattispecie in cui le **agevolazioni** previste dal bando siano **qualificabili come aiuto di Stato**, mentre il comma 3 prevede che il bando introduca **apposite disposizioni** relative alla **possibilità** o meno di **cumulare più agevolazioni a valere su diversi incentivi**. Il comma 4 prescrive che le agevolazioni siano attribuite **entro i limiti delle risorse finanziarie** previste dalla normativa istitutiva dell'incentivo e, comunque, **entro i massimali** eventualmente stabiliti dal bando. Stabilisce, inoltre, che **l'avvenuto esaurimento** delle risorse sia **oggetto di tempestiva comunicazione** ad opera dell'amministrazione responsabile mediante avviso, fatta salva **la possibilità che il bando detti una diversa disciplina**.

L'articolo 12, comma 1, individua espressamente le **tipologie di agevolazione** cui devono afferire gli specifici vantaggi economici, previsti dai singoli bandi nel quadro degli incentivi rispettivamente attivati, alla cui attribuzione possano aspirare le imprese proponenti all'esito della procedura di accesso definita dal relativo bando.

Come più analiticamente evidenziato nella scheda relativa all'articolo 2, si ricorda che la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del presente atto normativo definisce "agevolazione" il **vantaggio economico** previsto dal bando **a valere su risorse pubbliche**, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE, riconosciuto, per l'appunto, in una delle forme previste dall'articolo 12 in esame.

La norma, altresì, consente che **il singolo bando preveda**, nell'ambito di una **medesima misura** di incentivazione, che **le agevolazioni** siano **riconosciute** ai beneficiari **anche per mezzo della combinazione di più tipologie** tra quelle elencate dal comma in esame.

Le **tipologie di agevolazione** individuate dalla norma, sono le seguenti:

a. Contributo a fondo perduto;

Come già evidenziato nella scheda dell'articolo 2 (alla cui scheda di lettura si fa rinvio), la lettera *h*) della disposizione appena citata definisce "**contributo a fondo perduto**", ai sensi e per gli effetti del presente codice, le forme di agevolazione che prevedono **trasferimenti di risorse al beneficiario non soggette a restituzione**, variamente denominate sulla base delle finalità o dei costi sostenuti, indipendentemente dal trattamento fiscale o contabile, quali:

- il "**contributo in conto impianti**", diretto a sostenere investimenti in beni strumentali ammortizzabili e commisurato al costo degli stessi investimenti;

- il “**contributo in conto capitale**”, destinato all’incremento dei mezzi patrimoniali dell’impresa o alla loro ristrutturazione;
- il “**contributo diretto alla spesa**” riconosciuto sulle spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione di un progetto, ad esempio di ricerca o di formazione;
- il “**contributo in conto esercizio**”, destinato al finanziamento di spese di gestione o destinato ad integrare ricavi di un determinato esercizio
- il “**contributo in conto interessi**”, riconosciuto a fronte di un finanziamento accordato al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all’esercizio dell’attività di credito, finalizzato a ridurre il costo del tasso di interesse applicato.

b. Garanzie su operazioni finanziarie.

Come già evidenziato nella predetta scheda, ai sensi della lettera *m*) dell’articolo 2 le “garanzie su operazioni finanziarie” costituiscono una forma di agevolazione consistente in una **garanzia** nelle forme tecniche della garanzia diretta, della controgaranzia e della riassicurazione, a valere su risorse pubbliche, **concessa a fronte di finanziamenti** o operazioni finanziarie aventi le caratteristiche definite dal bando, che determina, per la parte corrispondente alla quota dell’operazione garantita, una **traslazione del rischio dell’inadempimento da parte del beneficiario dal soggetto finanziatore allo strumento di garanzia**.

c. Finanziamento agevolato.

Come già esaminato nella predetta scheda, la lettera *l*) dell’articolo 2 definisce “finanziamento agevolato” la forma di agevolazione che prevede l’erogazione al beneficiario di un finanziamento soggetto a **rimborso ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato**.

d. Interventi nel capitale di rischio.

Come già evidenziato nella predetta scheda, la lettera *t*) dell’articolo 2 qualifica un “intervento nel capitale di rischio” come la forma di agevolazione attuata tramite **investimenti nel capitale di imprese in equity o in quasi equity**, come definiti dagli [orientamenti](#) adottati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

e. Agevolazioni fiscali e agevolazioni contributive.

Come già evidenziato nella predetta scheda, la lettera *b*) dell’articolo 2 identifica come “agevolazioni contributive” gli **sgravi** riconosciuti all’impresa o al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la gestione del **rapporto di lavoro** che, in **deroga al regime contributivo ordinario**, comportano un **abbattimento di una aliquota** più onerosa, calcolata secondo i normali parametri previsti dall’ordinamento.

La lettera *c*) del medesimo articolo, invece, definisce le agevolazioni fiscali come quei vantaggi economici che, in deroga al regime fiscale ordinariamente applicabile, **comportano una riduzione**, parziale o totale, **della base imponibile** o dell’**ammontare dell’imposta** o della **tassa**, ovvero un

differimento o un **annullamento** del **debito fiscale**, nonché una **riduzione dei versamenti dovuti**.

- f. In via residuale, la norma fa poi riferimento alle **altre forme di agevolazione indicate e disciplinate dal bando**, in conformità delle disposizioni recate dalla normativa nazionale ed europea pertinente in relazione alle **specifiche finalità perseguite dalla misura di incentivazione** che il bando ha lo scopo di attivare.

Il **comma 2** disciplina la fattispecie in cui le agevolazioni previste dal bando siano qualificabili come **aiuto di Stato** ai sensi dell'[articolo 107 del TFUE](#).

A tal riguardo, la norma stabilisce che l'importo del suddetto vantaggio economico sia ricompreso entro la soglia delle **intensità massime** o dei **massimali di aiuto** individuati dalle **disposizioni dei pertinenti atti normativi dell'Unione Europea**.

Per un'approfondita disamina della materia degli aiuti di stato e della relativa disciplina eurounitaria, si rinvia al **box di approfondimento contenuto nella scheda dell'articolo 1 del presente Codice**.

Al contempo si ricorda che le espressioni “intensità massime” e “massimale d'aiuto” identificano, nel quadro degli **aiuti di stato a finalità regionale** (ovvero di quegli aiuti ricadenti sotto le lettere *a*) e *c*) dell'articolo 107, comma terzo del TFUE), **l'importo massimo** di tale tipologia di vantaggio economico **suscettibile di erogazione per ciascun beneficiario**, espressi sotto forma di percentuale dei costi d'investimento ammissibili. I predetti massimali sono stabiliti, per ciascuno Stato Membro dell'Unione, nella **relativa carta degli aiuti a finalità regionale**, in conformità dei vigenti **orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale** adottati dalla **Commissione Europea**. Si ricorda, a tal proposito, che per il periodo **1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027**, la Commissione ha adottato i pertinenti **orientamenti riveduti** con la [Comunicazione \(2021/C 153/01\)](#), successivamente modificata dalla [Comunicazione \(2023/C 194/05\)](#).

Il **comma 2** si occupa, poi, dell'ipotesi in cui le predette agevolazioni, identificate come **aiuti di stato**, siano suscettibili di erogazione in più quote e, pertanto, costituiscano **oggetto di operazioni di attualizzazione**: la norma prescrive che **l'importo** del predetto aiuto e, al contempo, i relativi **costi ammissibili** siano **attualizzati al valore espresso al momento in cui il vantaggio economico sia concesso** al beneficiario. La norma prosegue disponendo che all'operazione in parola venga **applicato il tasso di attualizzazione vigente al suddetto momento** (ovvero, lo si ribadisce, al momento della concessione dell'aiuto): tasso che, come specifica il comma, deve essere identificato in quello indicato ed aggiornato con **decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy**.

L'**attualizzazione** consiste in quell'operazione strumentale **al calcolo del valore attuale di uno o più importi esigibili o suscettibili di pagamento in epoche future**, con l'obiettivo di rendere omogenee e, pertanto confrontabili, grandezze economiche riferite a istanti temporali diversi, poiché – attraverso l'operazione in questione – ricondotte ad un'unica epoca comune.

Nel contesto dell'Unione Europea, allo stato, **il tasso di riferimento comunitario** da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione relativo alla concessione di incentivi in favore delle imprese **è individuato ed aggiornato** in conformità della **vigente [Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02](#)**, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione: la normativa citata stabilisce che il predetto tasso sia **aggiornato su base annua e**, allo scopo di tener conto di variazioni significative e improvvise, **ogni volta che il tasso medio**, calcolato ogni tre mesi, **si discosti di più del 15 per cento** dal tasso valido in quel momento.

In Italia, il predetto tasso di riferimento viene periodicamente aggiornato, in conformità della citata disciplina, con **decreto dal MIMIT**: attualmente, pertanto, **il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione**, ai fini della concessione e dell'erogazione di agevolazione in favore di imprese, è stabilito, nella misura del **3,21%**, nel vigente **[D.M. del 25 giugno 2025](#)**, concernente la variazione del predetto tasso, entrato in vigore a decorrere dal 1° luglio 2025.

In chiusura, il comma 2 detta una specifica disciplina relativamente all'ipotesi in cui il vantaggio economico qualificabile come aiuto di stato sia attribuito nella **forma di finanziamenti agevolati**. Nel predetto caso, la norma prescrive che **l'equivalente sovvenzione lordo**, correlato alla singola agevolazione concessa sotto la suddetta forma, debba essere determinato **in conformità delle specifiche metodologie definite dalla Commissione europea** - nei pertinenti strumenti normativi - **con riferimento alla suddetta tipologia di agevolazione**.

Allo stato, la **quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo correlato alla** quota di vantaggio economico concesso sotto **forma di finanziamento agevolato** viene effettuata in conformità delle **metodologie previste** dalla già citata **[Comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione \(2008/C 14/02\)](#)**.

L'atto in argomento prevede che il tasso di riferimento sia definito a partire dal tasso base – stabilito a cadenza annuale dalla Commissione sulla base dei tassi a un anno del mercato monetario – aggiungendo un margine, in termini di punti base, stabilito in funzione del *rating* dell'impresa e delle garanzie offerte, secondo quanto indicato nella tabella riportata nella Comunicazione stessa.

Il **comma 3** prescrive che il singolo bando rechi **apposite disposizioni** disciplinanti la **configurazione o meno** – in capo al beneficiario – della possibilità di conseguire la **concessione di una pluralità di agevolazioni tra loro cumulate**. Le disposizioni medesime devono, poi, disciplinare la predetta possibilità tanto nella fattispecie in cui il cumulo persegua la finalità di **copertura di costi implicati da diverse operazioni legittimanti l'accesso alle agevolazioni**, quanto nell'ipotesi in cui lo stesso cumulo sia strumentale alla **copertura di costi riferibili ad una medesima operazione agevolabile**.

La norma specifica, da ultimo, che il contenuto delle dedicate disposizioni introdotte dal bando debba **conformarsi alla disciplina dettata dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato, laddove applicabili** nella fattispecie e, al contempo, alla disciplina introdotta dalla normativa settoriale riguardante la copertura finanziaria delle agevolazioni.

Il **comma 4**, infine, stabilisce che tutte **le agevolazioni a valere su una medesima misura di incentivazione** sono suscettibili di **attribuzione** ai potenziali beneficiari esclusivamente **entro i seguenti limiti**:

- a. fino ad avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie** che la specifica normativa preordinata all'istituzione dell'incentivo in questione abbia **stanziato per il predetto incentivo**;
- b. solo nell'ipotesi in cui il singolo bando li prescriva** e li individui, **entro la soglia dei massimali** uniformemente previsti per beneficiario.

L'avvenuto esaurimento delle risorse è oggetto di tempestiva comunicazione ad opera dell'amministrazione responsabile per mezzo di un **avviso da pubblicare con differenti modalità**, a seconda della natura del soggetto pubblico titolare dell'incentivo:

- i. nell'ipotesi in cui i bandi fossero stati attivati dalle Regioni e dalle Province Autonome (Trento e Bolzano)**, l'avviso deve essere **pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione o Provincia Autonoma responsabile**, nonché nei relativi **siti istituzionali**;
- ii. in tutte le altre ipotesi**, invece, l'avviso dovrà essere **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana**.

La norma stabilisce che **l'informazione** relativa all'avvenuto esaurimento delle risorse deve, in ogni caso, trovare **pubblicazione sulla piattaforma informatica Incentivi.gov.it**.

Articolo 13 (Procedure e modalità di accesso)

L'articolo 13, comma 1, stabilisce che le **procedure di accesso** agli incentivi sono **definite dal bando modulando i termini** per la presentazione dell'istanza, le attività **istruttorie** e i relativi **esiti**. Il **comma 2** indica i **criteri** per lo svolgimento dell'attività istruttoria. Il **comma 3** dispone che le procedure di accesso siano in ogni caso definite **favorendo l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**. A tali fini, il **comma 4**, prevede che i **soggetti** ai quali compete la **gestione** dell'incentivo **sviluppano specifici servizi di accesso digitale**, anche utilizzando il **sistema Incentivi Italia**. Il **comma 5** specifica che le **soluzioni procedurali** e **tecniche** devono essere **improntate** a **ridurre il rischio** che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga **in un lasso di tempo ridotto**. Il **comma 6** prevede che **siano rese progressivamente disponibili specifiche funzionalità del sistema Incentivi Italia** per conoscere lo **stato** del procedimento.

L'articolo 13 disciplina le **procedure di accesso** agli incentivi, che sono **definite dal bando** tenendo conto degli obiettivi di sviluppo perseguiti, delle risorse disponibili e della numerosità delle imprese potenzialmente interessate, in relazione ai quali sono **modulati**:

- a) i **termini** a decorrere dai quali, a seguito della pubblicazione del bando, è possibile **presentare istanza** di accesso alle agevolazioni e gli eventuali termini finali;
- b) i **contenuti** e i **tempi** delle **attività istruttorie**, nonché gli oneri documentali in capo ai proponenti per la **comprova dei requisiti** di ammissione alle agevolazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di acquisizione di ufficio di cui all'articolo 18 della legge n. 241 del 1990 e all'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000;

L'articolo 18 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare misure organizzative per garantire l'applicazione delle norme **sull'autocertificazione** previste dal D.P.R. n. 445 del 2000. Pertanto, cittadini e imprese possono autocertificare i propri dati e requisiti, presentando le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (di cui all'articolo 46 del citato decreto) e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (di cui all'articolo 47 del decreto). Quando i documenti necessari per un procedimento sono già in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, queste sono tenute ad acquisirli d'ufficio. I fatti, gli stati e le qualità che l'amministrazione è tenuta a certificare devono essere accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento. Nel caso di procedimenti per l'erogazione di benefici economici o il rilascio di autorizzazioni, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e l'acquisizione d'ufficio di dati e dei documenti sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

- c) il **criterio** prescelto per lo **svolgimento dell'attività istruttoria**, nonché eventuali **soglie** o **condizioni minime**, anche di natura quantitativa, coerenti con le finalità dell'incentivo, per l'ammissibilità delle istanze;
- d) la **forma** e i **contenuti** dell'**atto** che determina l'**ammissione** ai benefici e le **modalità di comunicazione** degli esiti, positivi o negativi, dell'istruttoria.

Il **comma 2** indica i **criteri** sulla base dei quali l'**istruttoria** può essere svolta, fatta salva la possibilità di **combinare più criteri** e di **definirne di ulteriori** sulla base delle **specificità** dell'incentivo. In particolare, la norma in esame prevede che l'**attribuzione delle agevolazioni** possa essere effettuata:

- a) secondo l'**ordine cronologico** di presentazione delle istanze;
- b) sulla base di **specifiche priorità** o **parametri** individuati dal bando, anche con la formazione di graduatorie o di soglie o condizioni minime di accesso;
- c) sulla base di **requisiti di accesso** e di **criteri** di svolgimento dei procedimenti **predeterminati**, con **valorizzazione del confronto** con il proponente o con soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione dell'iniziativa, anche attraverso la previsione di **profili di negoziazione**, per la definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo.

Sul punto, si veda il parere del Consiglio di Stato contenuto in "Premessa" pagg. 7-9.

Il **comma 3** dispone che le procedure di accesso siano in ogni caso definite **favorendo l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**. A tali fini, il **comma 4** prevede che i **soggetti** ai quali compete la **gestione** dell'incentivo **sviluppano servizi di accesso digitale** per:

- la **compilazione** guidata e l'**accoglienza** delle **istanze** di accesso,
- l'acquisizione della **documentazione** pertinente e, ove possibile, per il **controllo automatizzato dei requisiti** di accesso,
- il **monitoraggio** e la **rendicontazione**,
- la **comunicazione** con i proponenti.

Lo sviluppo dei suddetti servizi di accesso digitale può essere garantito:

- 1) **implementando l'utilizzo di piattaforme** a ciò funzionali, concepite secondo i **criteri di interoperabilità** di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), anche per favorire l'acquisizione d'ufficio di documenti e informazioni già disponibili presso altri pubblici sistemi informativi;
- 2) limitatamente ai servizi disponibili, **utilizzando il sistema Incentivi Italia** ai sensi del successivo comma 6.

Si ricorda che il codice dell'amministrazione digitale definisce "interoperabilità" come la caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi. Il medesimo codice prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzino, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida adottate con la determinazione AGID n. 547/2021.

In chiusura, il comma 4 fa comunque salva la possibilità di ricorrere, in considerazione delle **specificità** degli incentivi e delle caratteristiche **dell'utenza**, ad **alternativi canali digitali**, inclusa la **trasmissione per posta elettronica certificata**.

Il **comma 5** specifica che le **soluzioni procedurali e tecniche** sviluppate ai fini dell'accesso alle agevolazioni ai sensi dell'articolo in esame devono essere **improntate a ridurre il rischio** che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga **in un lasso di tempo estremamente ridotto** e, in tali casi, **sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza**.

Il **comma 6**, infine, prevede che **siano rese progressivamente disponibili specifiche funzionalità del sistema Incentivi Italia**, attivabili su richiesta del soggetto competente, atte a consentire per ciascun incentivo:

- a) al soggetto competente, di abilitare **funzioni di verifica personalizzate** in base alle caratteristiche dell'incentivo interessato;
- b) all'impresa, di fruire di un **servizio di verifica e certificazione telematica preventiva del possesso dei requisiti di accesso**, per il successivo accesso al sistema reso disponibile dal soggetto competente ai fini della compilazione e della trasmissione dell'istanza, con possibilità di successiva **consultazione** per conoscere lo **stato del procedimento**.

La relazione illustrativa sottolinea le due principali direttrici che guidano la nuova disciplina delle procedure di accesso:

- 1) il superamento dei moduli procedurali, previsti dal decreto legislativo n. 123/98, a favore dell'adozione del bando-tipo che potrà, in ogni caso, consentire una maggiore declinazione delle tipologie procedurali;
- 2) la digitalizzazione delle procedure orientate all'utilizzo delle tecnologie ITC e del sistema Incentivi Italia, che potrà, su richiesta del soggetto competente, fornire anche un servizio di prequalifica dei requisiti verificabili in via automatizzata.

Articolo 14 (Soccorso istruttorio)

L'**articolo 14, comma 1**, consente al **soggetto competente** della gestione dell'incentivo di **avvalersi del soccorso istruttorio** richiedendo al proponente **integrazioni e chiarimenti** rispetto alla documentazione prodotta. Il **comma 2** identifica quali **cause di rigetto o inammissibilità della domanda** le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttorie, nonché la presentazione dell'istanza in modalità difformi da quelle previste dal bando.

L'**articolo 14** disciplina i casi in cui nel corso di svolgimento dell'attività istruttorie delle istanze di accesso alle agevolazioni, risulti **necessario acquisire ulteriori informazioni**, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero **precisazioni e chiarimenti** in merito alla documentazione già dallo stesso prodotta.

In tali casi, il **comma 1** prevede, salvo diverse disposizioni stabilite dal bando, che il **soggetto competente** della gestione dell'incentivo **richieda** al medesimo proponente integrazioni e chiarimenti mediante una **comunicazione scritta**, assegnando un **termine** per la loro presentazione. In tale circostanza, i **termini** previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono **sospesi** fino al ricevimento delle integrazioni o dei chiarimenti. In caso di **mancata risposta** del proponente entro il termine stabilito, l'**istruttoria** è svolta sulla base della **documentazione agli atti**.

Il **comma 2** chiarisce che **non sono sanabili** le omissioni, inesattezze e irregolarità che **rendono incerta l'identità del proponente** o relative a **documentazione essenziale** al corretto svolgimento dell'attività istruttorie. È, altresì, **causa di rigetto o inammissibilità** della domanda, salvo diversa disposizione del bando, la **presentazione** delle istanze di accesso alle agevolazioni attraverso **modalità difformi** da quelle previste dal medesimo bando.

La relazione illustrativa evidenzia che l'istituto del soccorso istruttorio viene disciplinato per la prima volta nella fattispecie degli incentivi alle imprese. L'articolo 14 definisce una disciplina speciale rispetto a quella generale dell'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 (che consente al responsabile del procedimento di "chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete"), differenziata anche rispetto a quella dettata nella materia degli appalti pubblici. La disciplina individuata è coerente e tiene conto dei principi indicati nei predetti contesti normativi e, al contempo, ha presenti le esperienze applicative maturate nella materia degli incentivi.

Articolo 15 ***(Procedure e modalità di erogazione)***

L'**articolo 15** si compone di 10 commi e definisce le regole generali per l'erogazione degli incentivi, rimettendo le regole di dettaglio ai singoli bandi (comma 1) e distinguendo per tipologia di incentivo, ovvero per:

- **contributi a fondo perduto** in conto impianti, in conto capitali e diretti alla spesa (comma 2);
- **finanziamenti agevolati** (comma 3);
- **contributi a fondo perduto in conto interessi** (comma 4);
- **garanzia** su operazioni finanziarie (comma 5);
- **interventi nel capitale di rischio** delle imprese (comma 6);
- **agevolazioni fiscali** (comma 7).

Vengono poi dettate regole per la **rendicontazione** delle spese (comma 8), per l'implementazione delle **verifiche** di ammissibilità dei costi e del cumulo di agevolazioni (comma 9), subordinando comunque l'erogazione degli incentivi al corretto espletamento dei **controlli** (comma 10).

Il **comma 1** stabilisce che le modalità di erogazione sono definite dal **bando specifico** per ciascuna misura. Ciò significa che la normativa fornisce un quadro generale, ma è il singolo bando a concretizzare le regole per quella specifica agevolazione, tenendo conto della sua forma (es. contributo, finanziamento) e delle caratteristiche del progetto. Come infatti precisato dal Governo nella relazione illustrativa che accompagna la presentazione del provvedimento in esame, “le modalità di erogazione previste, pur dettando delle regole di generale applicazione, contengono diverse aperture ad alternative procedurali previste dai bandi delle singole amministrazioni, al fine di evitare eccessive rigidità, in considerazione della varietà delle concrete fattispecie interessate”.

L'articolo 15 distingue quindi le regole in base alla **tipologia di incentivo**.

Circa i **contributi a fondo perduto** in conto impianti, in conto capitali e diretti alla spesa il **comma 2** prevede che le erogazioni possono avvenire:

- **a saldi**, ovvero in una o più rate collegate allo **stato di avanzamento contabile** del progetto;
- **con anticipazioni**, ma previa presentazione di **garanzie fideiussorie o assicurative** (o altri strumenti previsti dal bando) di importo pari o superiore alla somma anticipata;
- **con ritenzione finale**: una percentuale dell'agevolazione può essere trattenuta ed erogata solo al termine dei controlli definitivi, a garanzia della corretta realizzazione del progetto.

Circa i **finanziamenti agevolati**, il **comma 3** prevede che l'erogazione dell'incentivo può avvenire in un'unica soluzione o in più quote; se prevede la realizzazione di un programma di spesa, l'erogazione può seguire le stesse regole dei contributi di cui al comma 2 (quindi collegate all'avanzamento) oppure essere svincolata dall'avanzamento contabile, a fronte di idonee garanzie o se previsto dal bando.

Le caratteristiche del rimborso (durata, periodo di pre-ammortamento, ecc.) sono definite dall'amministrazione responsabile.

Circa gli incentivi sotto forma di **contributi a fondo perduto in conto interessi**, calcolati a fronte di un finanziamento accordato da un soggetto abilitato all'attività di credito, il **comma 4** prevede che l'erogazione avvenga direttamente al beneficiario (l'impresa), e non al creditore, e che possa avvenire in più quote (in linea con il pagamento delle rate del finanziamento) o in un'unica soluzione.

L'amministrazione può definire **tetti massimi ai tassi di interesse** applicabili dal soggetto erogante il credito e stabilire meccanismi convenzionali.

Per quel che riguarda gli incentivi sotto forma di **garanzia** su operazioni finanziarie, il **comma 5** prevede siano concessi a fronte di finanziamenti aventi le caratteristiche definite dal bando. Anche le condizioni per l'attivazione della garanzia in caso di inadempienza del beneficiario sono interamente definite dal bando.

Circa gli incentivi che prevedono **interventi nel capitale di rischio** il **comma 6** prevede che essi possano assumere la forma di investimenti in **equity o quasi-equity** (es. partecipazioni, strumenti ibridi) e che siano attuati attraverso investimenti effettuati direttamente o attraverso veicoli di investimento, nel rispetto delle condizioni di mercato e della normativa europea sugli aiuti di Stato. *Come rilevato dal Consiglio di Stato nel [parere](#) reso sul provvedimento in esame, si valuti l'opportunità di precisare gli strumenti che si intende ricondurre alle categorie degli "investimenti in equity e quasi equity".*

Per la fruizione degli incentivi sotto forma di **agevolazioni fiscali e contributive** il **comma 7** rinvia alla disciplina di settore ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 dello schema in esame.

Vengono poi dettate regole in materia di rendicontazione, verifica e controllo.

In particolare, quanto alla **rendicontazione**, il **comma 8** prevede che quando si tratta di agevolazioni riconosciute a fronte di un **programma di spesa**, per ottenere l'erogazione il beneficiario deve **documentare le spese** sostenute secondo le regole del bando, a meno che l'erogazione non assuma la forma dell'anticipazione o sia comunque svincolata dall'avanzamento contabile del programma. La documentazione avviene principalmente tramite **fatture quietanzate** o documenti contabili equivalenti. Il bando può prevedere anche **costi semplificati** e comunque

ulteriori modalità di rendicontazione in funzione della specificità dell'incentivo riconosciuto.

Ai sensi del **comma 9**, il sistema "Incentivi Italia" di cui all'articolo 3 dello schema in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia) dovrà **progressivamente** implementare servizi per **agevolare le verifiche** di ammissibilità dei costi e del cumulo degli aiuti. Il Consiglio di Stato, nel citato parere, sottolinea problematicamente *“il carattere indefinito sotto il profilo temporale della progressività dell’abilitazione”*, in quanto *“una progressività temporalmente indefinita potrebbe collocare una tale disponibilità [dei servizi del sistema “Incentivi Italia”] ben oltre la data di entrata in vigore del codice incidendo sull’effettività delle sue disposizioni”*.

Ai sensi del **comma 10** l'erogazione è sempre subordinata all'esito positivo dei **controlli** previsti dall'articolo 19, comma 4, dello schema in esame (e a cui si rinvia).

Articolo 16

(Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi)

L'articolo 16, comma 1, prevede la **restituzione dell'importo degli incentivi**, nel caso in cui l'impresa beneficiaria **delocalizzi** l'attività **all'interno dello Spazio economico europeo prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento**. Nel caso di **delocalizzazione al di fuori dello Spazio economico europeo prima dei cinque anni** (dieci anni per le grandi imprese) dalla data del completamento dell'investimento agevolato, oltre alla **restituzione dell'importo degli incentivi**, è prevista l'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria**. Il **comma 2 impone alle imprese** beneficiarie delle agevolazioni di **comunicare preventivamente** al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali **l'intenzione** di procedere a **delocalizzazione**, a pena di nullità dei licenziamenti individuali e collettivi. Il successivo **comma 3** prevede inoltre per le imprese **l'impossibilità di accedere** ad altri **incentivi per i successivi cinque anni** (dieci anni in caso di grandi imprese) dalla data della delocalizzazione.

L'**articolo 16** prevede la disciplina applicabile ai casi in cui un'impresa beneficiaria di incentivi volti a favorire la realizzazione di investimenti localizzati nel **territorio nazionale**, o un altro soggetto che venga in controllo dell'unità produttiva, trasferisca la localizzazione dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, facendo salvi i vincoli derivanti dalle norme unionali o dai trattati internazionali.

L'articolo in esame intende razionalizzare la vigente disciplina nazionale in materia di delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali, riscrivendo e coordinando le varie norme previste dall'ordinamento in materia.

Normativa vigente in materia di delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali

La disciplina nazionale in materia di delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali è oggi contenuta nelle seguenti norme:

- articolo 1, commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel quale è posto un vincolo di tre anni dalla concessione dei benefici, prevedendo la decadenza dai benefici per le imprese beneficiarie di contributi in conto capitale che delocalizzano entro tale periodo fuori dal territorio dell'Unione europea, sempre che ciò comporti una riduzione dell'occupazione di almeno il 50 per cento;
- articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. "decreto dignità"), che costituisce la principale fonte nazionale della disciplina in materia ed è intervenuta per rafforzare e ampliare quella sopra citata del 2013. Tra i principali contenuti della nuova norma si segnalano i seguenti:
 - a) presupposto applicativo della norma è che si tratti di aiuti di Stato per l'effettuazione

di investimenti produttivi; b) in presenza di aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi "specificamente localizzati" è sanzionata la delocalizzazione dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito; c) il vincolo trova applicazione nei confronti di imprese beneficiarie di tutti gli aiuti di Stato agli investimenti, indipendentemente dalla forma sotto la quale sono concessi (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, eccetera); d) l'arco temporale di mantenimento obbligatorio delle attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico è pari a cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa; e) la norma trova applicazione indipendentemente dall'impatto sull'occupazione; f) oltre alla decadenza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito;

- articolo 6 del medesimo decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, che prevede una disciplina della decadenza che trova applicazione nell'ambito di misure che "prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale" in caso di determinate riduzioni dei livelli occupazionali nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento;

- articolo 8, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 che estende da 5 a 10 anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa il periodo di soggezione a decadenza nel caso di operazioni di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione europea realizzate da "grandi imprese";

- articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che detta disposizioni connesse alla particolare procedura prevista dall'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per i datori di lavoro non in crisi che occupano almeno 250 dipendenti che intendono procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50. Nel caso in cui all'esito di tale procedura, il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, lo stesso è tenuto alla restituzione degli aiuti di Stato, percepiti nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme di cui al primo periodo al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili.

Il **comma 1** individua **due casi specifici**, il **primo** relativo ad operazioni di **delocalizzazione** in favore di un'altra **unità produttiva situata in ambito nazionale**, dell'**Unione europea** e degli Stati aderenti allo **Spazio economico europeo** e il **secondo** operazioni di **delocalizzazione** in favore di un'altra unità produttiva situata in Stati **non appartenenti all'Unione europea** o allo Spazio economico europeo.

La lettera *a)* del comma 1 prevede che, nel caso di **delocalizzazione nello Spazio economico europeo**, le imprese beneficiarie **decadono** dalle agevolazioni fruita se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1) gli **incentivi** erano **diretti ad una zona specifica** del territorio nazionale;

2) l'operazione di delocalizzazione avviene **prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento**. La **decadenza** comporta l'obbligo di **restituzione dell'importo degli incentivi** fruiti in relazione all'attività delocalizzata, con le maggiorazioni di cui all'articolo 17, comma 4.

La lettera *b*) prevede che, nel caso di **delocalizzazione al di fuori dello Spazio economico europeo**, le imprese beneficiarie **decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati**, anche se non diretti ad una specifica zona del territorio nazionale, se lo spostamento dell'attività economica avviene **prima dei cinque anni** dalla data del completamento dell'investimento agevolato, o, per le **grandi imprese, dieci anni** dalla medesima data. La decadenza comporta l'obbligo di **restituzione dell'importo degli incentivi** fruiti in relazione all'attività delocalizzata, con le **maggiorazioni** di cui all'articolo 17, comma 4. In tali casi, le amministrazioni responsabili irrogano, altresì, una **sanzione amministrativa** pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, ai sensi della [legge n. 689 del 1981](#). Il successivo **comma 3** prevede inoltre per le imprese in argomento **l'impossibilità di accedere per i successivi cinque anni** (dieci anni in caso di grandi imprese) decorrenti dalla data dell'operazione di delocalizzazione, ad altri incentivi di cui allo schema in esame.

Il **comma 2 impone alle imprese** beneficiarie delle agevolazioni di **comunicare preventivamente** al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali **l'intenzione** di procedere a **delocalizzazione**. L'assenza di tale comunicazione comporta la **nullità degli eventuali licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo e dei **licenziamenti collettivi** relativi all'unità produttiva interessata dall'operazione di delocalizzazione.

La norma in esame fa salvo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'avvio della **procedura** di cui [all'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022).

Le citate disposizioni introducono alcuni **vincoli procedurali per i licenziamenti** che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla chiusura nel territorio nazionale di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, **mediamente almeno 250 dipendenti**. Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l'obbligo di versamento di contributi in favore dell'INPS. Lo svolgimento della fase procedurale può condurre alla sottoscrizione di un piano, al quale conseguono anche la possibilità di trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori, l'accesso dei lavoratori al programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e, per il caso di effettuazione di licenziamenti al termine di attuazione del piano, una riduzione del contributo dovuto dal datore all'INPS per la cessazione di un rapporto di lavoro. Per i licenziamenti effettuati nel rispetto delle procedure in esame e in mancanza di sottoscrizione del piano, è in ogni caso prevista una specifica maggiorazione del contributo suddetto. Si prevedono inoltre agevolazioni in materia di imposta di

registro e di imposte ipotecaria e catastale per i casi di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali.

Il **comma 4** specifica la definizione di “operazione di delocalizzazione”, intendendo il trasferimento dell’attività economica incentivata dal sito produttivo, destinatario dell’incentivo, ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento.

Si segnala che la norma qui parla di stabilimento, ma in altri commi si fa più correttamente riferimento al concetto di unità produttiva.

Il **comma 5**, con la precisazione che resta ferma la disciplina speciale del singolo incentivo fiscale o contributivo, prevede l’**applicazione** della **decadenza** e del **divieto di accesso** agli incentivi, nonché delle **sanzioni amministrative** anche al caso in cui, all’esito della procedura istituita dalla legge di bilancio 2022, il **datore di lavoro cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa** della stessa, con contestuale **riduzione di personale superiore al 40 per cento** di quello impiegato mediamente nell’anno precedente in relazione all’unità produttiva oggetto della chiusura. In tali casi, la decadenza comporta per lo stesso datore di lavoro l’obbligo di restituzione dell’importo degli incentivi, di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o dei ridimensionamenti di attività, **percepiti nei dieci anni antecedenti** la data di avvio della procedura medesima, e nell’obbligo di restituzione dell’importo degli stessi. Il divieto di accesso decorre dalla medesima data.

Il **comma 6** reca una **disciplina** generale, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, per gli **incentivi** nei quali **l’incremento o la conservazione dei livelli occupazionali** sono il **fine** diretto e specifico, o uno dei fini diretti e specifici e nei quali il positivo riscontro dell’impatto occupazionale dell’operazione finanziata è elemento determinante ai fini dell’ammissione al beneficio. Per tali incentivi, i **bandi definiscono le conseguenze applicabili**, in caso di **riduzione dei livelli occupazionali** degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio medesimo successivamente al completamento dell’iniziativa agevolata, ovvero in caso di **mancato raggiungimento** degli obiettivi occupazionali previsti in sede di domanda, anche in termini di riduzione del beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, fino alla decadenza dal beneficio medesimo, fatti salvi i casi di riduzione dovuta a giustificato motivo oggettivo.

Il **comma 7**, infine, prevede che le **somme** rivenienti dalla **irrogazione** delle **sanzioni** previste dall’articolo in esame vengano **versate** ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere **riassegnate** nel medesimo importo alle stesse amministrazioni responsabili centrali che le hanno irrogate. La norma prosegue stabilendo che tali somme, così riassegnate, **integrino le disponibilità dell’incentivo**, anche per essere destinate, ove possibile, al finanziamento di

interventi di **sostegno alla reindustrializzazione** o riconversione industriale delle aree interessate dalle operazioni di delocalizzazione o di cessazione dell'attività. In caso di somme rivenienti da sanzioni irrogate dalle regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile.

Articolo 17 (Revoche)

L'**articolo 17** reca la disciplina degli **atti di revoca dei provvedimenti di concessione** delle agevolazioni.

Il **comma 1** stabilisce che i predetti atti di revoca siano soggetti alle **disposizioni dell'articolo in esame** e a quelle dell'**articolo 18**. Il **comma 2** individua **espressamente le cause di revoca**, mentre il **comma 3** stabilisce che il soggetto competente possa disporre la **revoca in misura totale o in misura parziale**.

Il **comma 4** prevede che la **revoca** comporta l'obbligo per il beneficiario **di restituire l'importo** delle agevolazioni. Ai sensi del **comma 5**, qualora il soggetto competente sia un'**amministrazione responsabile centrale**, le **somme** da restituire affluiscono all'**entrata del bilancio dello Stato**, per essere assegnate alla medesima amministrazione; le stesse, ove possibile, vanno ad **incrementare** le disponibilità dell'incentivo interessato. Il **comma 6** detta una specifica disciplina con riguardo all'ordine **di preferenza** cui sono soggetti **i crediti nascenti in conseguenza della revoca**. Il **comma 7** prevede che al procedimento di revoca si applichino le **garanzie di cui agli articoli 7,8,9 e 10 della legge n. 241 del 1990**, e che il termine ordinario di **prescrizione** decorra dalla data in cui la causa di revoca sia rilevabile.

Il **comma 8** stabilisce che la **disciplina** del presente articolo **non si applica** alle **procedure di revoca** e recupero degli **aiuti di Stato illegali** dichiarati incompatibili ai sensi del TFUE e del regolamento (UE) 2015/1589.

L'**articolo 17** reca la disciplina degli **atti preordinati a produrre la revoca dei provvedimenti che dispongono l'attribuzione ai beneficiari delle agevolazioni** ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo in esame.

Il **comma 1**, in particolare, **identifica le disposizioni cui sono assoggettati i predetti atti di revoca**, prescrivendo l'applicazione delle medesime **anche alle ipotesi in cui la revoca discenda** dalla sopravvenienza di una delle circostanze qualificabili come **cause di decadenza**, ai fini ed agli effetti del Codice in esame. La norma identifica come suscettibili di **applicazione** ai predetti atti di revoca:

- i. le norme recate dall'**articolo in esame**;
- ii. le disposizioni recate dal successivo **articolo 18**.

Come più analiticamente esaminato nella relativa scheda, il menzionato articolo, rubricato "Giurisdizione esclusiva in materia di agevolazioni alle imprese", novellando il regime fino ad oggi vigente, determina la devoluzione alla **giurisdizione esclusiva** del giudice amministrativo delle **controversie aventi ad oggetto la concessione e la revoca delle agevolazioni alle imprese previste dal presente Codice**, ivi compresa una nutrita serie di ipotesi dettagliate dall'articolo in esame. A tal scopo, l'articolo dispone la sostituzione del testo della **lettera z-sexies) del vigente articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo**.

Parallelamente, il medesimo comma **fa salva l'applicazione della disciplina relativa alle attività di recupero concernenti** i vantaggi economici qualificabili – ai sensi del presente Codice – come **incentivi fiscali e incentivi contributivi**, introdotta dalle normative di settore rispettivamente riferibili all'una e all'altra forma di agevolazione.

Il **comma 2 individua** espressamente le **cause di revoca**, recando un **elenco puntuale delle fattispecie** al ricorrere di **almeno una** delle quali il soggetto **competente della gestione dell'incentivo è tenuto a disporre la revoca** delle agevolazioni concesse ai relativi beneficiari:

- **la lettera a)** identifica come causa di revoca le distinte circostanze in cui sia accertata l'inidoneità del beneficiario a soddisfare uno o più requisiti di ammissibilità o altrimenti sia riscontrato che lo stesso beneficiario abbia prodotto una documentazione incompleta o irregolare. La norma, tuttavia, subordina l'integrazione della causa di revoca alla **condizione che i fatti** da cui le predette circostanze dipendono siano **causalmente riconducibili al beneficiario e**, al contempo, **insuscettibili di sanatoria**;
- **la lettera b)** qualifica come causa di revoca l'ipotesi in cui **l'operazione finanziata** per mezzo delle agevolazioni previste dal bando e concesse al beneficiario **non sia realizzata** da quest'ultimo **nel rispetto dei termini eventualmente stabiliti**;
- **la lettera c)** enuclea una **specifico causa di revoca** con riguardo alla sola fattispecie in cui la **misura di incentivazione preveda la realizzazione di investimenti**. In tale ipotesi, la norma qualifica come causa di revoca la circostanza in cui il beneficiario, nell'ambito dello svolgimento delle **operazioni di mantenimento e di destinazione dei beni** interessati dall'investimento realizzato per mezzo della concessa agevolazione, **non abbia osservato i termini a tale scopo stabiliti** dal bando conformemente alla disciplina recata dalla **normativa nazionale ed europea** relativa alla suddetta misura di incentivazione. La norma, inoltre, detta, **in via residuale**, una disciplina dei suddetti termini temporali, applicabile **nell'ipotesi in cui il bando non contenga specifiche indicazioni** in merito. Essa prescrive che **l'atto di revoca sia adottato** dal soggetto competente qualora i **beni** oggetto dell'agevolazione siano trasferiti a terzi a titolo oneroso o gratuito, ceduti o, piuttosto, sottratti alle finalità per il perseguimento delle quali l'agevolazione sia stata concessa (distratti) **prima che siano decorsi tre anni** dalla data di completamento dell'investimento, nel caso in cui il beneficiario si identifichi in una **PMI**, oppure **prima che siano decorsi cinque anni** dalla data di completamento dell'investimento, nel caso in cui il beneficiario si identifichi in una **grande impresa**;

Per quanto attiene al concetto di **distrazione**, è opportuno rilevare in questa sede come il legislatore nazionale, allo stato, non ne abbia dettato una definizione positiva. Tuttavia, allo scopo di chiarirne il significato ai fini ed agli effetti del presente Codice, una sua definizione – relativamente – pertinente sembra potersi rintracciare nell’ambito dell’**esperienza giurisprudenziale**, ed in particolar modo nelle pronunce della giurisprudenza penale in materia di **reati fallimentari**: in tale contesto, infatti, il concetto in esame assume particolare rilievo, dal momento che la distrazione rappresenta, ai sensi dell’[articolo 216 della legge fallimentare](#), una delle alternative condotte tipiche contemplate dalla disposizione ai fini del perfezionamento del delitto di bancarotta fraudolenta, ricadente nella categoria dei c.d. reati fallimentari. A tal riguardo, anche la più recente giurisprudenza ha ribadito che per **distrazione** deve intendersi ogni **atto di disposizione patrimoniale preordinato a finalità diverse dall’attività d’impresa**, allo scopo di assicurare l’utilità del bene a sé o a terzi **evitandone l’apprensione agli organi del fallimento**, con conseguente depauperamento in danno dei creditori (cfr. Cass. penale n. 8431/2019).

- la **lettera d)** prevede la revoca per la sopravvenienza di **una delle fattispecie contemplate e disciplinate dall’articolo 16** (ovvero la realizzazione ad opera dell’impresa beneficiaria di **un’operazione di delocalizzazione**, nelle forme previste dal menzionato articolo; oppure il verificarsi di una **situazione connotata dalla riduzione dei livelli occupazionali** degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio medesimo);

Per una puntuale analisi della complessa disciplina recata dall’articolo 16 del presente Codice, si fa integralmente rinvio alla relativa scheda di lettura. In questa sede, appare comunque utile ricordare che, ai sensi del comma 4 del menzionato articolo, per “**operazione di delocalizzazione**”, ai fini dell’articolo medesimo, si intende il **trasferimento dell’attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito**, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento.

- la **lettera e)** identifica come causa di revoca **l’intervento di variazioni sostanziali** relative all’operazione per lo svolgimento della quale l’agevolazione sia stata concessa **o**, piuttosto, di **modifiche soggettive** attinenti al beneficiario; **a condizione**, tuttavia, che le circostanze predette **compromettano gli obiettivi** originariamente stabiliti, cosicché le stesse siano **valutate** come **incompatibili** con la persistenza del diritto del beneficiario a percepire le **agevolazioni concesse**;
- la **lettera f)** qualifica come causa di revoca **l’avvio di una delle procedure** previste dalla legge ai fini della **gestione dello stato di crisi o di insolvenza dell’impresa beneficiaria**, qualora il soggetto competente ne valuti **l’incompatibilità con gli obblighi** che il bando pone a carico del beneficiario medesimo; *sul punto si rinvia alle proposte di modifica presentate il 19 giugno 2025 in sede di intesa della Conferenza permanente*

per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, allegata all'atto del Governo in esame.

È opportuno ricordare in questa sede che le procedure strumentali alla gestione dello stato di crisi o di insolvenza dell'imprenditore, del professionista e del consumatore trovano oggi la propria disciplina unitaria ed esclusiva nel [decreto legislativo n. 14 del 2019](#), recante il **Codice della crisi d'Impresa e dell'insolvenza** in attuazione della legge n. 155 del 2017, entrato in vigore a decorrere dal 15 luglio 2022.

Il Codice, agli effetti della disciplina dallo stesso introdotta, reca una definizione specifica del concetto di “**crisi**” e di “**insolvenza**”: la **prima**, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera **a)**, consistendo **nello stato del debitore che rende probabile l'insolvenza** e che si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici** a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; la **seconda**, ai sensi della lettera **b)** del medesimo articolo, identificandosi invece in quello **stato del debitore** che si manifesta con **inadempimenti** od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il **debitore non è più in grado di soddisfare** regolarmente le proprie **obbligazioni**. Allo stesso tempo, il Codice definisce, alla lettera **m-bis)** del menzionato articolo, gli “**strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**” come le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata, volti al **risanamento dell'impresa** attraverso la **modifica della composizione, dello stato o della struttura** delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla **liquidazione del patrimonio o delle attività** che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi.

In sintesi, gli istituti deputati alla gestione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal Codice sono: la **composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**, ai sensi degli articoli 12 e seguenti; il **piano attestato di risanamento**, ai sensi dell'articolo 56; gli **accordi di ristrutturazione** dei debiti, di cui agli articoli 57 e seguenti; e il **concordato minore**, di cui agli articoli 74 e seguenti.

- la **lettera g)** identifica come causa di revoca **l'inosservanza dei limiti** stabiliti dallo specifico bando in ordine **al cumulo delle agevolazioni**;

Per quanto attiene alla disciplina della menzionata possibilità di cumulo delle agevolazioni, si rinvia alla scheda dell'articolo 12, ed in particolare al paragrafo dedicato al comma 3.

- la **lettera h)** individua una **specifico causa di revoca** con riguardo ai soli benefici economici attribuiti in forma di **finanziamento agevolato**. Essa si perfeziona nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia **omesso di corrispondere** l'importo degli **interessi di preammortamento** o, piuttosto, delle **rate del finanziamento** medesimo, purché tale omissione si sia protratta **per oltre un anno** o, altrimenti, **oltre il diverso limite** temporale stabilito dallo specifico bando;

Come già evidenziato nella scheda relativa all'articolo 2 del presente Codice, a lettera **l)** della menzionata disposizione definisce “**finanziamento agevolato**” la forma di

agevolazione che prevede l'erogazione al beneficiario di un finanziamento soggetto a **rimborso ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato**.

- la **lettera i)** qualifica come causa l'intervenuto **accertamento** di uno dei **motivi di esclusione** che precludono in ogni caso l'accesso alle agevolazioni, previsti dall'**articolo 9**. La norma, tuttavia, nell'ipotesi in cui il motivo di esclusione si identifichi nella **sussistenza di irregolarità** relative al Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) prodotto dal beneficiario, **fa espressamente salva** l'attivazione, ad opera del soggetto competente, dell'**intervento di sostituzione** al beneficiario nel versamento agli enti previdenziali e assicurativi degli importi oggetto di inadempienza contributiva, ai sensi dell'**articolo 19, comma 4, lettera a)** dello schema in esame;

Rinviando alla scheda dell'articolo 19 per una più approfondita analisi della disciplina in questione, si anticipa in questa sede che l'**articolo 19, comma 4, lettera a)** identifica come adempimento necessario in sede di erogazione del beneficio economico l'**acquisizione del DURC**, con riferimento a tutte le agevolazioni che, ai sensi del comma 3, lettera *b)* della disposizione menzionata, siano finalizzate alla realizzazione di investimenti. La medesima lettera stabilisce poi che nell'ipotesi di rilascio di un DURC che segnali un'**inadempienza contributiva**, il soggetto competente sia tenuto a **provvedere** ai sensi dell'[articolo 31, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013](#), trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza ai fini del **successivo versamento diretto** dello stesso agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

- la **lettera l)** ascrive al novero delle circostanze che importano l'obbligo di disporre la revoca l'**inadempimento**, da parte del beneficiario, di **obblighi espressamente stabiliti dal bando**, connessi alle specifiche caratteristiche della misura di incentivazione cui il beneficiario abbia avuto accesso;
- la **lettera m)** identifica come causa di revoca la **rinuncia**, da parte del beneficiario, **alle agevolazioni** concesse.

Il **comma 3** stabilisce che il soggetto competente, in conformità della disciplina sul punto prevista dal bando, può disporre la **revoca in misura totale o parziale**, in modo che la stessa riguardi solo una porzione delle agevolazioni concesse, purché **proporzionale all'entità** dell'inadempimento accertato.

Il **comma 4** disciplina gli **effetti del provvedimento che disponga la revoca** delle agevolazioni concesse. La norma prevede, anzitutto, in via generale, che l'atto in questione configuri in capo al beneficiario l'**obbligo di restituire l'importo** delle agevolazioni cui abbia avuto accesso e di cui abbia fruito. Nel caso di **finanziamento agevolato**, si prevede che il beneficiario, qualora abbia già principiato l'attuazione del **piano di rimborso** del beneficio, **sia tenuto alla**

restituzione dell'importo del **debito residuo**, da cui sia decurtato l'equivalente pecuniario delle rate che, eventualmente, abbia già provveduto a rimborsare.

Gli importi oggetto di rimborso sono soggetti ad una **maggiorazione** risultante dall'applicazione di un **tasso di interesse pari al tasso ufficiale** di riferimento determinato periodicamente dalla **Banca Centrale Europea** (BCE), vigente alla data in cui l'atto che dispone la revoca sia adottato dal soggetto competente.

Il **tasso di riferimento BCE** rappresenta il tasso al quale la Banca Centrale Europea concede **prestiti alle banche** operanti nell'Unione Europea. Insieme al tasso *euribor*, viene utilizzato come parametro di indicizzazione dei finanziamenti a tasso variabile. Il tasso BCE viene **deciso dal Consiglio direttivo** della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per decidere il valore del tasso.

Inoltre, la norma prevede un **regime più gravoso** al ricorrere di una serie di ipotesi, tra loro alternative, dalla medesima individuate. Essa infatti stabilisce che **il tasso di interesse** da applicarsi all'importo che, in conseguenza della revoca, debba costituire oggetto di restituzione sia, a sua volta, **maggiorato di cinque punti percentuali**:

- i. qualora la revoca sia disposta in virtù della sussistenza di una delle **circostanze di cui al comma 2, lettera a)**, dell'articolo in analisi;
- ii. qualora, in ogni caso, la revoca sia disposta in conseguenza di **atti o fatti addebitati al beneficiario**;
- iii. qualora la revoca sia disposta in conseguenza dell'intervento di una **operazione di delocalizzazione** o di una **situazione di riduzione dei livelli occupazionali** secondo l'**articolo 16**.

La maggiorazione del tasso d'interesse **non si applica** qualora la revoca sia dipesa dalla **rinuncia alle agevolazioni** da parte del beneficiario o qualora l'**importo** dei vantaggi economici concessi sia stato **rideterminato in misura ridotta** in conseguenza del fatto che il beneficiario abbia sostenuto **minori spese** – rispetto a quelle preventivate – ai fini della realizzazione dell'operazione agevolata.

Il **comma 5** stabilisce che, nelle ipotesi in cui il soggetto competente che abbia disposto la revoca si identifichi in un'**amministrazione responsabile centrale**, le **somme** oggetto di restituzione sono **ascrritte all'entrata del bilancio dello Stato**, affinché le stesse siano nuovamente assegnate, per un corrispondente importo, alla medesima amministrazione competente. Al contempo, la norma stabilisce che le somme medesime vadano ad **incrementare**, nei limiti in cui sia possibile, l'ammontare disponibile delle **risorse stanziare** per l'incentivo cui le agevolazioni revocate siano riconducibili. Essa, tuttavia, fa espressamente **salva** l'eventuale **diversa disciplina** dettata, in merito, dallo specifico **bando**.

Resta **ferma la disciplina prevista dall'articolo 16, comma 7**, con riferimento alla **destinazione** delle **somme** percepite dall'amministrazione per effetto dell'irrogazione delle **sanzioni previste dal comma 2** del menzionato articolo. Qualora il soggetto competente che abbia disposto la revoca si identifichi in una

regione o in un ente locale, siano da applicarsi le procedure previste nel quadro dell'**ordinamento contabile di riferimento** del rispettivo soggetto.

Il **comma 6** detta una specifica disciplina con riguardo all'ordine **di preferenza** cui sono soggetti **i crediti nascenti in conseguenza della revoca** delle agevolazioni previste: i predetti diritti di credito sono assistiti da una **causa di prelazione prevalente** su ogni altro titolo di prelazione riconducibile a qualsiasi causa contemplata dalla legge. Tuttavia, la norma ribadisce la **priorità dei privilegi** previsti dalla legge **per spese di giustizia** e di **quelli istituiti dall'articolo 2751-bis del codice civile**. Al contempo, la norma fa espressamente **salvi i diritti** la cui titolarità **insista in capo ai terzi anteriormente** alla nascita dei crediti derivanti dalla revoca.

L'amministrazione responsabile, in caso di **mancata restituzione spontanea** delle somme dovute in base al provvedimento di revoca, provvede al **recupero** dei crediti nascenti dalla revoca per mezzo della **iscrizione al ruolo** delle somme oggetto di restituzione e delle somme previste in qualità di interessi, comprese le relative maggiorazioni, secondo la procedura di **riscossione coattiva** stabilita dall'[articolo 67, comma 2, del D.P.R. n. 43 del 1988](#). La norma stabilisce altresì che la stessa disciplina vada applicata a **tutte le ipotesi di recupero di importi** che il beneficiario abbia **percepito indebitamente**: categoria nella quale la norma fa ricadere anche le fattispecie di recupero derivante dalla rideterminazione in misura inferiore dell'entità dei vantaggi economici attribuiti.

Il **comma 7** stabilisce che al procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse si applicano le garanzie previste in via generale per ciascun procedimento amministrativo dagli **articoli 7, 8, 9 e 10 della [legge n. 241 del 1990](#)**.

Si ricorda in questa sede che la menzionata **legge n. 241 del 1990** sancisce **regole generali** valide per tutti i procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Nel quadro dei predetti principi, e in sintesi, **l'articolo 7** della legge disciplina la **comunicazione di avvio del procedimento**, configurando apposito obbligo in capo all'amministrazione procedente e in favore dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nonché a quelli che per legge debbono intervenire.

L'articolo 8 determina, poi, le modalità e i contenuti della comunicazione predetta, mentre **l'articolo 9**, rubricato "**Intervento nel procedimento**", stabilisce che qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento che a quest'ultimo pone capo. **L'articolo 10**, infine, individua **i diritti dei partecipanti al procedimento**, stabilendo che i soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; e di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

L'atto di revoca può essere adottato **entro il termine ordinario di prescrizione** – stabilito dalla legge – del diritto di credito avente ad oggetto il recupero delle somme erogate. Lo stesso termine **decorre dalla data in cui la causa** dalla quale derivi in capo al soggetto competente l'obbligo di revoca **sia rilevabile**. La norma, tuttavia, fa **salvi i diversi termini** eventualmente introdotti dalla **disciplina** dettata dalle rispettive normative di settore per quanto attiene al recupero degli **incentivi fiscali** e degli **incentivi contributivi**.

Si ricorda che il termine di **prescrizione ordinaria** dei diritti soggettivi è stabilito dall'articolo 2946 del Codice civile: la disposizione in questione prevede che, salvi i casi in cui la legge disponga diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il **decorso di dieci anni**.

La relazione illustrativa evidenzia che la previsione, contenuta nel comma 7, colma una lacuna dell'ordinamento, foriera di incertezze e di contenziosi in sede giurisdizionale, non sussistendo, all'attualità, una norma specifica che stabilisca in materia un termine per l'adozione dell'atto di revoca. La soluzione prescelta - prosegue la relazione - è indotta anche dalla specialità e dalle particolari connotazioni della materia degli incentivi, aspetti che rendono ad essa inapplicabili i presupposti previsti da altre norme e conseguentemente anche i termini ivi previsti. Risultano, infatti, inapplicabili:

- il termine stabilito in via generale e suppletiva dall'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il quale, comunque, in caso di ritardo, non sarebbe in grado di incidere sulla validità dell'atto tardivamente adottato;
- la disciplina dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, in tema di revoca degli atti amministrativi, secondo cui l'amministrazione può revocare senza limiti di tempo i propri provvedimenti, ma indennizzando il destinatario che dalla revoca abbia a subire pregiudizio;
- l'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 (in tema di annullamento d'ufficio), secondo cui l'amministrazione può annullare i propri provvedimenti, ma entro un termine ragionevole non superiore ai dodici mesi.

Al fine di garantire l'effettivo soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica sottesa a questa innovazione, pur facendo salvi eventuali diversi termini previsti in materia fiscale, è stabilito che detto termine vada applicato in via generale a tutte le fattispecie contemplate dalla norma, facendo coincidere il *dies a quo* della prescrizione con quello nel quale la fattispecie è rilevabile.

Il **comma 8**, infine, stabilisce che esulino dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dal medesimo articolo 17 le **procedure** preordinate alla **revoca e al recupero degli aiuti di Stato illegali** che la Commissione europea abbia dichiarato incompatibili con il mercato interno, ai sensi del **TFUE** e del **[regolamento \(UE\) 2015/1589](#)**.

Per un'approfondita disamina della materia degli aiuti di stato e della relativa disciplina eurounitaria, si rinvia al *box* di approfondimento contenuto nella scheda dell'articolo 1 del presente dossier.

In questa sede, si aggiunge solo che il citato Regolamento reca le disposizioni disciplinanti le modalità di applicazione dell'**[articolo 108 del TFUE](#)** e, pertanto, le procedure attraverso cui la Commissione europea è tenuta ad esercitare il potere di

accertamento dell'illegalità dell'aiuto e dell'incompatibilità dello stesso con il mercato interno.

La norma introduce una **disciplina specifica** con riferimento all'ipotesi in cui **l'Unione Europea** abbia adottato una **decisione** che dichiari l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e prescriva allo Stato di disporre il recupero e, al contempo, il beneficiario dell'aiuto medesimo sia soggetto ad una delle **procedure di insolvenza** disciplinate dalla legge. Al ricorrere di tale fattispecie, il **credito dello Stato** relativo alla restituzione dell'importo dichiarato illegale è **soddisfatto in prededuzione** sulla massa dei beni del beneficiario, nonché **prioritariamente** rispetto ad ogni altro credito dalla legge parimenti qualificato come prededucibile.

Si ricorda che ai sensi dell'**articolo 111 comma 2 della legge fallimentare** sono considerati **crediti prededucibili** quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali disciplinate dalla medesima legge fallimentare. La norma stabilisce che tali crediti sono soddisfatti con preferenza sugli altri crediti ammissivi al passivo della procedura, ai sensi del primo comma n. 1). Il seguente **articolo 111-bis** detta la disciplina specifica di tale categoria di crediti.

Articolo 18 ***(Giurisdizione esclusiva in materia di agevolazioni alle imprese)***

L'**articolo 18** riscrive integralmente la lett. z-sexies) dell'art. 133 c.p.a., attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie aventi ad oggetto la concessione e la revoca delle agevolazioni alle imprese previste dal codice degli incentivi, ivi incluse quelle relative ad aiuti fiscali la cui fruizione è subordinata allo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.

L'**articolo 18** modifica l'articolo 133, comma 1, lettera z-sexies, del Codice del processo amministrativo (c.p.a.) di cui al [decreto legislativo n. 104/2010](#).

L'articolo 133 del D.Lgs. 104/2010 elenca le materie di competenza del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. In particolare la lettera z-sexies riconduce espressamente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'art. 108, § 3, TFUE e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.

Lo schema in esame integra la predetta lettera per **ricompredervi** anche le controversie “aventi ad oggetto la concessione e la revoca delle agevolazioni alle imprese previste dal codice degli incentivi emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ivi incluse quelle relative ad aiuti fiscali la cui fruizione è subordinata allo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario”.

Nella **relazione illustrativa** si chiarisce con riguardo alla disposizione in commento: “l'intento del presente articolo è principalmente quello di eliminare l'obiettivo incertezza che, in questo contesto, le imprese registrano riguardo all'autorità giudiziaria competente per la tutela delle proprie ragioni. In esito ad una evoluzione giurisprudenziale oscillante, infatti, il criterio di riparto di giurisdizione prevalente, non privo, tuttavia, di pronunce discordanti, si fonda oggi sulla tradizionale distinzione tra situazioni giuridiche (interesse legittimo o diritto soggettivo). Secondo tale ricostruzione, è ravvisabile la **giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria** quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite dalla norma agevolativa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto all'iniziativa finanziata; sussiste invece la **giurisdizione del giudice amministrativo** quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché successivamente alla concessione l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma

non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. un., ord. 4 gennaio 2023, n. 146 e Cass. Sez. un., ord. 21 giugno 2023, n. 17757). Contando la commissione di situazioni giuridiche soggettive e la non sempre agevole applicazione del criterio del riparto, nonché i numerosi casi di pronunce di difetto di giurisdizione sia del giudice ordinario che di quell'amministrativo la norma si propone di risolvere gli ampi margini di incertezza che ne derivano attraverso la **devoluzione delle controversie in materia al giudice amministrativo esclusivo**".

Occorre rilevare come, nel **parere reso dal Consiglio di Stato** sullo schema, si rilevi in proposito *"seppure l'articolo in esame risponda all'apprezzabile intento di fare chiarezza sulla giurisdizione a vantaggio degli operatori economici, si deve rilevare che **non si riscontra nella legge n. 160/2023 un conforme principio di delega**, né esso è indicato nella relazione illustrativa"*.

Articolo 19 **(Controlli)**

L' **articolo 19** contiene una disciplina specifica di alcuni **controlli** inderogabili da effettuare in sede di accesso alle agevolazioni e in sede di erogazione. Al **comma 1** è definita la regola della consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica, per i controlli d'ufficio del soggetto competente, nonché sono definite disposizioni in merito ai controlli a campione che possono essere svolti in ogni fase del procedimento (**comma 2**). In sede di accesso alle agevolazioni, sono adempimenti necessari l'acquisizione della documentazione antimafia, l'acquisizione del DURC per investimenti produttivi e, in caso di aiuti di Stato, la registrazione nei pertinenti registri oltre che il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche (**comma 3**).

In sede di erogazione sono, invece, adempimenti necessari l'acquisizione del DURC per investimenti produttivi, con eventuale attivazione del potere sostitutivo, la verifica inadempimenti di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, per gli aiuti di Stato, il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche. Con riferimento alla materia del DURC, il **comma 5** precisa che restano ferme le condizioni e le procedure che regolano l'acquisizione del DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. La disposizione di chiusura abilita il soggetto competente a svolgere controlli e sopralluoghi sulle operazioni agevolate in ogni fase del procedimento (**comma 6**).

L' **articolo 19**, al suo **comma 1**, prevede che, agli accertamenti d'ufficio di cui all'[articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000](#), ed ai controlli di cui all'[articolo 71](#) del medesimo decreto sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento, il soggetto competente vi provveda attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica. Questi accertamenti e controlli, nonché le verifiche sulle informazioni e sui dati acquisiti dall'impresa interessata, possono essere svolti in ogni fase del procedimento. Resta ferma la possibilità di stipulare protocolli tra le amministrazioni responsabili e gli enti competenti ai sensi dell'[articolo 8, comma 4, della legge delega](#), per consentire il rilascio accelerato dei documenti certificativi.

Il **comma 2**, questo prevede che, in assenza di diversa specifica disciplina del bando, gli accertamenti e i controlli (di cui al comma 1) e le verifiche sulle informazioni e sui dati acquisiti dall'impresa interessata possono essere svolti in ogni fase del procedimento, anche su un campione di operazioni (proporzionale al rischio e all'entità del beneficio), e comunque, in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità, ferma restando la necessità di garantire la conformità con

gli eventuali oneri di controllo derivanti dalla fonte di finanziamento dell'incentivo e fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

I **commi 3 e 4** prevedono gli adempimenti necessari, da parte dei soggetti competenti, rispettivamente per poter disporre l'ammissione alle agevolazioni e successivamente in sede di erogazione.

Nel dettaglio il **comma 3** specifica che costituiscono adempimenti necessari al fine di poter disporre l'ammissione delle agevolazioni:

- a) per le agevolazioni di importo superiore ai 150.000€, soglia di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), la verifica dell'assenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'[articolo 67](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4](#), del medesimo decreto, attraverso acquisizione dell'informazione antimafia, ferma restando la possibilità di condizionare la corresponsione delle medesime agevolazioni ai sensi dell'[articolo 92, commi 3 e 5](#), del citato codice;
- b) per le agevolazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti, la verifica della regolarità contributiva del proponente, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il soggetto competente provvede a darne comunicazione all'interessato ai sensi dell'[articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). I proponenti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e cassa edile sono esenti dalla verifica. A tal fine, i medesimi soggetti, rendono, in sede di istanza di accesso, apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione;
- c) per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'[articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), inclusi gli aiuti *de minimis*, il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche nonché la registrazione nei pertinenti registri previsti per tali forme di agevolazione.

Il **comma 4** prevede che, in sede di erogazione degli incentivi, fermi restando gli ulteriori adempimenti previsti dal bando in relazione alle caratteristiche dell'incentivo, costituiscono adempimenti necessari:

- a) l'acquisizione del DURC per le agevolazioni di cui al **comma 3, lettera b)**. Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva, il soggetto competente - ai sensi dell'[articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#) - trattiene dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, previa conferma dell'importo e indicazione da parte degli stessi degli estremi per il versamento;

- b) la verifica di cui all'[articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), per erogazioni di importo superiore ai 5.000€, soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti disposti in attuazione della medesima disciplina. La predetta verifica non si applica ai casi esclusi dal medesimo articolo 48-bis, o da espresse disposizioni speciali di legge;
- c) per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'[articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche nonché, ad esclusione degli aiuti *de minimis* e degli aiuti per i quali è prevista una diversa disciplina, la verifica, attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, che il beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Qualora dalla verifica emerga la predetta pendenza, l'erogazione all'interessato è preclusa fino a soluzione della stessa.

Invece il **comma 5** stabilisce che, in ogni caso, restano ferme le condizioni e le procedure che regolano l'acquisizione del DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

Da ultimo il **comma 6** prevede che, oltre ai controlli previsti dal presente articolo, in assenza di specifica diversa disposizione stabilita dal bando, il soggetto competente può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle operazioni agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione delle operazioni finanziate. Gli oneri per le predette attività sono posti a carico della dotazione di risorse disponibile per il bando.

Articolo 20

(Regime speciale per gli incentivi fiscali e per incentivi contributivi)

L' **articolo 20** reca delle disposizioni concernenti il regime speciale applicabile agli incentivi fiscali e contributivi.

Nello specifico, con riguardo agli **incentivi fiscali per i quali si rende necessario**, ai fini dell'ammissione all'agevolazione, **lo svolgimento di un'attività istruttoria** di carattere **tecnico, economico e finanziario**, trova applicazione la disciplina di settore (**modalità di fruizione, attività di controllo e di recupero delle agevolazioni** e ulteriori conseguenze in caso di **illegittima fruizione dell'agevolazione**) e non sono applicabili **le disposizioni** del codice **in materia di revoca**, ad esclusione delle fattispecie che determinano la revoca dell'agevolazione, **ed in materia di controlli**. Con riferimento agli **incentivi fiscali concessi in forma di credito d'imposta**, si subordina la fruizione del beneficio alla preventiva comunicazione, al soggetto competente, di specifiche informazioni. Gli **incentivi fiscali in forma di credito d'imposta** debbano essere concessi con **provvedimenti del soggetto competente**, di cui si definiscono i contenuti essenziali. Sono inoltre applicabili le definizioni di "**credito inesistente**" e di "**credito non spettante**" previste dal decreto legislativo n. 74 del 2000.

Sono inoltre definite le **disposizioni del codice applicabili** agli incentivi fiscali concessi in forma di **credito d'imposta**. Laddove il **credito d'imposta costituisca un aiuto di Stato o sia fruito in regime *de minimis***, ai fini dell'attivazione del beneficio, si prevede che l'**Autorità responsabile** debba preventivamente procedere alla **registrazione del relativo regime di aiuto nel registro RNA e nei registri SIAN e SIPA**.

Viene inoltre definito l'**ambito di applicazione del Capo III** agli **incentivi contributivi** e si prevede che **i lavoratori autonomi possano accedere agli incentivi contributivi alle condizioni previste per le "PMI"**, in quanto compatibili. È infine definita la decorrenza delle presenti disposizioni.

L' **articolo 20** reca delle disposizioni applicabili agli incentivi fiscali e contributivi.

Nello specifico, i **commi da 1 a 4** disciplinano il **regime speciale per gli incentivi fiscali**.

Più precisamente, il **comma 1** definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del codice agli **incentivi fiscali per i quali si rende necessario**, ai fini dell'ammissione all'agevolazione, **lo svolgimento di un'attività istruttoria** di carattere **tecnico, economico e finanziario**. Per tali incentivi trova applicazione la **disciplina di settore** relativamente: (i) alle **modalità di fruizione**, (ii) le **attività di controllo e di recupero delle agevolazioni**, nonché (iii) le ulteriori conseguenze in caso di **illegittima fruizione dell'agevolazione**.

Conseguentemente la norma *de qua* stabilisce **non trovano applicazione le disposizioni in materia di revoca** di cui all'articolo 17, ad esclusione di quelle

contenute al comma 2, **ed in materia di controlli** di cui all'articolo 19 (per maggiori approfondimenti, si rinvia alle relative schede).

A tale riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 17, comma 2**, del presente schema di decreto legislativo, il soggetto competente provvede alla **revoca delle agevolazioni** in presenza di una o più delle seguenti **circostanze**:

- 1) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
- 2) mancata realizzazione dell'operazione finanziata entro i termini, ove previsti;
- 3) per gli incentivi che prevedono la realizzazione di investimenti, mancato rispetto dei termini, definiti in conformità con la disciplina nazionale ed europea di riferimento dell'incentivo, per il mantenimento e la destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione. In mancanza di diversa indicazione del bando, la revoca è disposta qualora i beni siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese dalla data di completamento dell'investimento;
- 4) intervento di un'operazione di delocalizzazione o verificarsi di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali di cui all'articolo 16;
- 5) intervento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario che, compromettendo gli obiettivi originari, siano valutate, ai sensi della disciplina prevista nel bando, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- 6) avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del beneficiario, ritenuta incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti a suo carico dal bando;
- 7) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
- 8) per le agevolazioni concesse in forma di finanziamento agevolato, mancata restituzione protratta per oltre un anno ovvero oltre il diverso tempo determinato dal bando degli interessi di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento;
- 9) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 9, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera a), nel caso di DURC irregolare;
- 10) inadempimento di obblighi espressamente previsti dal bando, in ragione della specificità dell'incentivo;
- 11) rinuncia alle agevolazioni da parte del beneficiario.

Il **comma 2** dispone degli specifici **obblighi comunicativi** in capo al soggetto che intende accedere alla fruizione di **incentivi erogati nella forma di credito d'imposta**, limitatamente a quelli aventi una delle seguenti caratteristiche:

- a) non prevedono un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;
- b) prevedono lo svolgimento di un'attività di carattere finanziario propedeutica alla sola verifica del rispetto del limite di risorse stanziato.

Salvo quanto diversamente disposto della legge speciale di riferimento, la fruizione di tali crediti d'imposta è, pertanto, subordinata alla **preventiva comunicazione, al soggetto competente**, delle seguenti **informazioni**:

- i. **ammontare complessivo delle agevolazioni** cui il medesimo richiedente intende fruire;
- ii. **presunta ripartizione negli anni** della stessa fruizione;
- iii. **ulteriori comunicazioni eventualmente previste** dalla disciplina dell'incentivo, **dopo l'avvenuto sostenimento delle spese previste**.

Tali **informazioni** devono poi essere **comunicate dal soggetto competente al Ministero dell'economia e delle finanze**, con **cadenza mensile** o con altra cadenza periodica eventualmente prevista dalla disciplina di riferimento dell'incentivo. Tale comunicazione si rende, altresì, necessaria ai fini dell'assolvimento degli obblighi di monitoraggio degli oneri cui è tenuto, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze.

• *Monitoraggio per la copertura finanziaria delle leggi*

In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, l'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sancisce il **principio generale** secondo il quale **ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri** debba **indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento** da essa previsto, **la spesa autorizzata**, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero **le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria** dei medesimi oneri.

Per espressa previsione del successivo comma 12, il **Ministero dell'economia e delle finanze**, sulla base delle **informazioni trasmesse dai Ministeri competenti**, provvede al **monitoraggio degli oneri** derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui sopra, con l'obiettivo di **prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti** dell'andamento dei medesimi **oneri rispetto alle previsioni**.

Ai sensi del successivo **comma 3**, gli **incentivi fiscali in forma di credito d'imposta sono attivati**, in via generale, **con provvedimenti del soggetto competente** secondo le previsioni contenute nelle disposizioni speciali di riferimento.

Ferma restando l'applicazione della disciplina di settore per quanto concerne le attività di controllo e di recupero, nonché le ulteriori conseguenze per illegittima fruizione, **la norma stabilisce che i predetti provvedimenti debbano definire**:

- a) le **attività di monitoraggio** di cui al precedente comma 2;
- b) le **ulteriori istruzioni operative ed i chiarimenti necessari per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni**.

Inoltre, il medesimo comma fa salve le definizioni di “**credito inesistente**” e di “**credito non spettante**” previste, rispettivamente, dalle lettere *g-quater*) e *g-quinquies*) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Si definiscono “**crediti inesistenti**”, ai sensi dell’articolo, comma 1, lettere *g-quater*), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:

- 1) i **crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi** specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
- 2) i **crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi** di cui al numero 1) **sono oggetto di rappresentazioni fraudolente**, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Invece, si definiscono “**crediti non spettanti**”, ai sensi dell’articolo, comma 1, lettere *g-quinquies*), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:

- 1) i **crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo** previste dalle leggi vigenti **ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita** dalle norme di riferimento;
- 2) i **crediti che**, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, **sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi** o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
- 3) i **crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.**

Nel medesimo comma si individuano le **disposizioni del codice**, di cui allo schema di decreto legislativo in commento, **applicabili agli incentivi fiscali concessi in forma di credito d’imposta**:

- i. per quanto concerne il Capo III, trovano applicazione le **disposizioni contenute nell’articolo 9 relativamente alle cause di esclusione dall’accesso alle agevolazioni** (si veda la relativa scheda), fatta salva la possibilità di definire modalità di controllo specifiche per tali cause di esclusione;

A tale riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’**articolo 9** del presente schema di decreto legislativo, è precluso l’accesso alle agevolazioni nei seguenti casi:

- a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;

- d) violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera b);
 - e) effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5;
 - f) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
- ii. nell'ambito del medesimo Capo III, trovano applicazione le **disposizioni in materia di contrasto alla localizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi di cui all'articolo 16** (si vede la relativa scheda);
- iii. le ulteriori disposizioni recate dagli altri Capi.

Nei casi in cui il credito d'imposta costituisca un **aiuto di Stato** o sia fruito in **regime de minimis**, il **comma 4** dispone che, ai fini dell'attivazione del beneficio, **l'Autorità responsabile** debba preventivamente procedere alla **registrazione** del relativo **regime di aiuto** nel registro di riferimento:

- 1) **RNA (Registro nazionale degli aiuti di Stato);**
- 2) **SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale);**
- 3) **SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura).**

Con particolare riguardo al regime *de minimis*, si ricorda che, dal 1° gennaio 2024, si rende applicabile il nuovo *plafond*, definito nell'ambito del Regolamento della Commissione n. 2023/2831/UE del 13 dicembre 2023.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 (aiuti "*de minimis*") del citato Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro ad un'impresa "unica" non può superare il **limite di 300.000 euro nell'arco di 3 anni**.

Per l'individuazione dell'**Autorità responsabile** si fa, altresì, riferimento alla definizione contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, si definisce **Autorità responsabile**: il **soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti** o dell'aiuto *ad hoc*, **ovvero**, in mancanza di detta designazione, **il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti** o dell'aiuto *ad hoc*; in caso di un regime di aiuto o di un aiuto *ad hoc* da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero la struttura amministrativa competente per l'intervento secondo l'organizzazione interna di ciascuna Amministrazione.

I **commi 5 e 6** disciplinano, invece, il **regime speciale** per gli **incentivi contributivi**.

In particolare, il **comma 5** definisce **l'ambito di applicazione delle disposizioni del Capo III** del presente schema di decreto legislativo agli **incentivi contributivi**, limitandolo alle disposizioni **in materia di contrasto alla localizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi di cui all'articolo 16** (si veda la relativa scheda) e lasciando la relativa attuazione soggetta alla disciplina di settore. Non trovano applicazione, con riguardo a tali incentivi, le disposizioni in materia di Programma degli incentivi di cui all'articolo 4 (si veda la relativa scheda), mentre trovano applicazione le ulteriori disposizioni contenute negli altri Capi.

Con il successivo **comma 6** si stabilisce che i lavoratori autonomi possano accedere agli incentivi contributivi alle condizioni previste per piccole-medie imprese – “PMI”, in quanto compatibili. In ogni caso, la norma fa salva l'applicazione della disciplina speciale definita dalle disposizioni normative che regolano l'incentivo.

Infine, il **comma 7**, stabilisce che **le disposizioni contenute in tale articolo trovano applicazione con riguardo agli incentivi, fiscali e contributivi, istituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore** del medesimo articolo 20.

Capo IV – Della valutazione, del monitoraggio e della informazione e pubblicità

Articolo 21 (Monitoraggio degli incentivi)

L'**articolo 21** disciplina il monitoraggio delle agevolazioni pubbliche, basato sull'uso del Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica in modo univoco ogni agevolazione al fine di garantire trasparenza, efficienza e semplificazione amministrativa. Il CUP è obbligatorio in tutte le fasi del ciclo di vita dell'incentivo. Le modalità attuative sono stabilite da decreti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per ridurre gli oneri per i beneficiari e migliorare l'interoperabilità dei sistemi informativi.

Nel dettaglio il **comma 1** stabilisce che il monitoraggio delle agevolazioni deve essere svolto con l'obiettivo di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche. Questo avviene nel rispetto di alcuni principi fondamentali come la semplificazione amministrativa, la trasparenza, l'unicità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri per i beneficiari, anche nelle fasi successive di rendicontazione e controllo. Il sistema di monitoraggio si basa sul Codice Unico di Progetto (CUP), che serve a identificare in modo univoco ogni incentivo ed è riportato come elemento essenziale in tutti gli atti del ciclo di vita dell'incentivo.

Il **comma 2** prevede che il CUP venga attribuito a ciascuna istanza di agevolazione che venga accettata dal sistema del soggetto competente. Inoltre, il codice deve essere comunicato al soggetto proponente contestualmente alla ricevuta di avvenuta ricezione dell'istanza stessa.

Il **comma 3** chiarisce che l'attribuzione del CUP, come disposta al comma 2, è un requisito tecnico indispensabile per **selezione – prevista** all'articolo 7, comma 1 – **dei soggetti (enti in house, operatori economici selezionati tramite procedura di gara nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici)** ai quali può essere affidato, lo svolgimento di tutte o di parte delle attività previste nel ciclo di vita dell'incentivo, ivi inclusa la progettazione degli incentivi.

Infine, il **comma 4** demanda a uno o più decreti direttoriali, emanati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative del presente articolo. Ulteriore scopo di queste disposizioni è potenziare i controlli sui titoli di spesa e di semplificare le attività dei beneficiari. Viene inoltre sottolineata l'importanza dell'interoperabilità tra piattaforme e sistemi di gestione degli incentivi, di cui all'articolo 13, commi 4 e 6, per assicurare l'efficienza e l'efficacia del monitoraggio.

Sul punto si rinvia alle proposte di modifica presentate il 19 giugno 2025 in sede di intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, allegate all'atto del Governo in esame.

Articolo 22 **(Valutazione degli incentivi)**

L'**articolo 22** disciplina la valutazione degli **incentivi pubblici**, prevedendo analisi *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* per garantire decisioni basate su evidenze. Le valutazioni devono essere autonome e trasparenti, selezionate in base alla rilevanza degli incentivi. Le amministrazioni devono predisporre i dati necessari e programmare le risorse dedicate alla valutazione.

Il **comma 1** stabilisce che tutte le iniziative di sostegno pubblico realizzate tramite incentivi devono essere sottoposte a un processo di valutazione articolato in tre momenti distinti: *ex ante* (prima dell'attuazione), *in itinere* (durante l'attuazione) ed *ex post* (dopo l'attuazione). Il fine è garantire che le decisioni siano fondate su evidenze oggettive e a migliorare la capacità della pubblica amministrazione di programmare e rivedere la spesa in modo efficace. La valutazione *in itinere* ed *ex post* deve avvenire in modo continuo e sistematico, secondo un programma pluriennale che viene aggiornato periodicamente, nel rispetto delle direttive europee in materia di programmazione economico-finanziaria.

La relazione illustrativa evidenzia che la valutazione costituisce uno degli elementi più declinati dalla legge delega e forma oggetto di diversi principi e criteri direttivi. La valutazione è, infatti, richiamata nel contesto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* e in modo più specifico dai principi e criteri direttivi di delega per la formazione del codice di cui all'articolo 6, ove si prevede un “rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza” e lo sviluppo di funzionalità dei sistemi attraverso l'implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a fornire supporto anche “alle attività di valutazione di cui alla lettera *c)* e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi”.

Il **comma 2** chiarisce che le valutazioni devono essere svolte in modo autonomo e indipendente, così da garantirne l'affidabilità e l'imparzialità. Inoltre, i risultati delle valutazioni devono essere resi pubblici, assicurando così la trasparenza del processo.

Il **comma 3** specifica che la selezione degli incentivi da sottoporre a valutazione deve tener conto di diversi fattori: l'impatto sociale, economico o ambientale degli incentivi, l'entità delle risorse pubbliche coinvolte, l'utilità delle informazioni che si ricaveranno dalla valutazione, nonché la possibilità di coordinare l'attività valutativa con altre valutazioni simili. Anche gli incentivi che non sono selezionati per la valutazione formale devono comunque essere oggetto di monitoraggio, secondo quanto previsto nei rispettivi bandi e secondo quanto previsto dall'articolo 21.

Il **comma 4** affida alle amministrazioni responsabili il compito di predisporre tutte le procedure necessarie alla raccolta e produzione dei dati utili per le diverse fasi della valutazione. Tali disposizioni devono essere previste anche nei bandi stessi. *Sul punto si rinvia alle proposte di modifica presentate il 19 giugno 2025 in sede di intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, allegate all'atto del Governo in esame.*

Infine, il **comma 5** stabilisce che la determinazione delle eventuali risorse, da destinare alle attività di valutazione, deve avvenire durante la fase di programmazione degli incentivi, in coerenza con quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), inerente il quadro finanziario che ogni amministrazione responsabile deve includere nel Programma degli incentivi.

Articolo 23

(Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi)

L'**articolo 23** disciplina la conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi pubblici attraverso il sistema **Incentivi Italia** e la piattaforma digitale «Incentivi.gov.it». Sono previste modalità di comunicazione, pubblicazione e accesso alle informazioni sugli incentivi, coinvolgendo amministrazioni responsabili e associazioni di categoria, con obblighi specifici per gli aiuti di Stato e i cofinanziamenti europei.

Nel dettaglio il **comma 1** stabilisce che il sistema Incentivi Italia è il punto di accesso nazionale per la consultazione degli incentivi pubblici. Attraverso la piattaforma digitale «Incentivi.gov.it», i potenziali beneficiari possono individuare le agevolazioni più adatte alle proprie necessità grazie a strumenti avanzati, tra cui tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, che facilitano l'incontro tra domanda e offerta. Inoltre, i beneficiari possono consultare gli atti di programmazione, compreso il cronoprogramma degli interventi, e gli esiti delle valutazioni effettuate di cui all'articolo 22.

Il **comma 2** prevede che le amministrazioni responsabili a livello centrale, promuovano iniziative aggiuntive per diffondere informazioni sugli incentivi di propria competenza. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso campagne di comunicazione e la collaborazione con le associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale. Tale coinvolgimento consente di informare il maggior numero possibile di imprese potenzialmente beneficiarie sulle opportunità disponibili e di agevolare il loro accesso agli incentivi tramite azioni di accompagnamento.

Tra le novità introdotte dal comma in esame si segnala la previsione della possibilità per le amministrazioni centrali di stipulare protocolli con le associazioni di categoria più rappresentative. Tale disposizione attua uno specifico criterio di delega laddove si prevedeva (articolo 6, comma 1, lettera i) della legge delega) il “coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso agli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.”

Il **comma 3** - ai sensi dell'[articolo 8, comma 3, legge numero 160/2023](#) - disciplina la pubblicità legale dei bandi, che devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni responsabili e sulla piattaforma «Incentivi.gov.it». Per garantire una più ampia diffusione, avvisi sintetici relativi ai provvedimenti generali sugli incentivi, incluse eventuali modifiche, devono essere inseriti nella Gazzetta Ufficiale o, nel caso di amministrazioni regionali o provinciali, nei Bollettini Ufficiali locali.

Il **comma 4** stabilisce che gli atti di concessione degli incentivi sono soggetti alla pubblicazione di cui all'[articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#). Si applicano, altresì, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124](#). Tuttavia, gli atti riferiti ad aiuti registrati nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) sono esentati da tali obblighi, poiché la registrazione stessa nel RNA assolve alle funzioni di trasparenza richieste dalla normativa, ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 8, comma 2 della legge 160/2023](#) e dell'[articolo 1, comma 125-quinquies della legge numero 124/2017](#).

Infatti, come specifica il **comma 5**, il Registro Nazionale Aiuti (RNA) assolve anche agli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato ai sensi dell'[articolo 16 del regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 2017](#), regolamento che disciplina la gestione delle informazioni relative agli aiuti registrati.

Infine il **comma 6** chiarisce che per gli incentivi cofinanziati con risorse europee si applicano ulteriori obblighi di pubblicità, secondo quanto stabilito dalla normativa specifica di riferimento. Questo garantisce che la gestione degli incentivi sia allineata agli standard europei in materia di trasparenza e comunicazione.

Capo V – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24 (Ulteriori disposizioni)

L'**articolo 24** si inserisce nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali apportando i coordinamenti con il quadro normativo vigente che si rendono necessari in conseguenza delle modifiche introdotte dallo schema di decreto.

In particolare, il **comma 1** del presente articolo prevede che all'[articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58](#), dopo il **comma 3**, è inserito un ulteriore comma in base al quale a valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della riforma 3 della missione 1, componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono progressivamente implementati, ai sensi del codice degli incentivi, ulteriori servizi resi disponibili dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai fini dell'efficace svolgimento delle attività di progettazione, programmazione, attuazione e valutazione e della trasparenza delle misure di incentivazione alle imprese previste dalla disciplina del predetto codice.

Il **comma 2 del presente articolo** prevede che alla [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) sono apportate le seguenti **modificazioni di forma all' articolo 46**, per le quali si rimanda al testo a fronte di seguito riportato:

Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 24 del Codice Incentivi
Art. 46 (Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)	Art. 46 (Divieto di erogazione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)
1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all' articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 .	1. <i>Identico.</i>

Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 24 del Codice Incentivi
2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all' articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 . A decorrere dal 1° luglio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.	2. Le amministrazioni che erogano aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all' articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 . A decorrere dal 1° luglio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.	3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere ed erogare aiuti.
(...)	(...)

Il **comma 3 del presente articolo** prevede che all'[articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27](#), è aggiunto, in fine, un periodo in base al quale nell'ambito dei bandi che prevedono la concessione di finanziamenti, come definiti dal predetto decreto, pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo codice degli incentivi, si tiene conto del *rating* di legalità secondo le modalità definite dal medesimo codice.

Il **comma 4 del presente articolo** prevede che all'[articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162](#), sono apportate alcune modificazioni in merito alla certificazione della parità di genere estendendo l'applicazione della premialità prevista per il relativo possesso a tutte le agevolazioni, anche non aventi natura di aiuti di Stato.

Per comodità di lettura si riportano le modifiche introdotte nel testo a fronte di seguito riportato.

Legge 5 novembre 2021, n. 162 Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 24 del Codice Incentivi
Art. 5 (Premialità di parità)	Art. 5 (Premialità di parità)
1. Per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all' articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.	1. <i>Identico.</i>
2. L'esonero di cui al comma 1 è determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 1.	2. <i>Identico.</i>
3. Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all' articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi,	3. Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all' articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di agevolazioni, come definite dal codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160 , a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. In alternativa o in aggiunta al punteggio premiale di cui al primo periodo, i bandi che prevedono agevolazioni alle imprese

Legge 5 novembre 2021, n. 162 Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 24 del Codice Incentivi
forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.	possono prevedere altri sistemi di premialità ai sensi di quanto previsto dal codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
(...)	(...)

Il comma 5 del presente articolo prevede che all'[articolo 18, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241](#) siano apportate le seguenti modifiche (riportate nel testo a fronte sottostante).

Le modifiche introdotte sono volte a chiarire la non applicabilità della cosiddetta autocertificazione alla documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attività istruttorie previste dalla disciplina agevolativa di riferimento.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 24 del Codice Incentivi
Art. 18 (Autocertificazione)	Art. 18 (Autocertificazione)
1. ((Le amministrazioni)) adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni ((di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</u>)). PERIODO SOPPRESSO DAL <u>D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157</u> .	1. <i>Identico.</i>
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.	2. <i>Identico.</i>
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.	3. <i>Identico.</i>
3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli <u>articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</u> , ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai	3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli <u>articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</u> , ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 24 del Codice Incentivi
commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 .	commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatti comunque salvi il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché, con riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attività istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento».
(...)	(...)

Articolo 25 (Abrogazioni)

L'**articolo 25** prevede l'**abrogazione** di determinate disposizioni a decorrere dalla **data di entrata in vigore** del presente Codice.

Tuttavia, in termini di efficacia, la previsione va letta insieme alle disposizioni transitorie, le quali prevedono che, per i bandi già pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento.

Al **comma 1, lettera a)**, abroga il **decreto legislativo n. 123 del 1998** disciplinante gli interventi di **sostegno pubblico** alle imprese. La **lettera b)** abroga l'**articolo 16, comma 1, lettera a)** della **legge n. 180 del 2011**, che stabilisce le **riserve minime** di incentivo da destinare alle **PMI**. Le **lettere c), d), e)** abrogano disposizioni relative al **DURC** quale presupposto di **accesso** a determinate agevolazioni. Le lettere **f), g), h)** abrogano disposizioni che disciplinano misure di contrasto alla **delocalizzazione** e alla **riduzione dei livelli occupazionali**. Il **comma 2** prevede invece la modifica di due disposizioni disciplinanti, rispettivamente, l'accesso dei **lavoratori autonomi** ai **fondi strutturali europei** e l'**intervento sostitutivo** dell'amministrazione nell'ambito di sovvenzioni pubbliche.

L'**articolo 25, comma 1**, del presente Codice dispone l'**espressa abrogazione** delle disposizioni di seguito elencate, stabilendone la cessazione degli effetti **con decorrenza dalla data di entrata in vigore** dell'atto normativo in esame. Le predette disposizioni sono distintamente identificate dalla lettera **a)** alla lettera **h)**.

La **lettera a)** prevede espressamente l'abrogazione dell'intero [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123](#), recante disposizioni per la razionalizzazione degli **interventi di sostegno pubblico alle imprese**, adottato in attuazione della delega legislativa prevista dall'[articolo 4, comma 4, lettera c\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

In sintesi, si ricorda che la citata legge n. 59 del 1997 recava **delega al Governo** per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la **riforma della pubblica amministrazione** e per la semplificazione amministrativa. Nel suo ambito, il menzionato **articolo 4, comma 4, lettera c)** delegava al Governo l'esercizio del potere legislativo al fine **di ridefinire, riordinare e razionalizzare**, sulla base dei principi e criteri stabiliti in talune disposizioni della medesima legge, la **disciplina relativa alle attività economiche ed industriali**, con particolare riguardo: al **sostegno e allo sviluppo delle imprese** operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; alle **politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea**; alla **cooperazione** nei settori produttivi e al **sostegno dell'occupazione**; alle attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli **impianti industriali**, con particolare attenzione alle dotazioni ed agli impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

In attuazione della richiamata delega, il Governo ha dunque adottato il menzionato **decreto legislativo n. 123 del 1998**, recante disposizioni per la razionalizzazione degli **interventi di sostegno pubblico alle imprese**. L'atto normativo in questione, come espressamente affermato dall'**articolo 1**, che ne definisce l'oggetto, stabilisce i **principi** che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli **interventi di sostegno pubblico** per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli **incentivi**, i **contributi**, le **agevolazioni**, le **sovvenzioni** e i **benefici** di qualsiasi genere, di seguito denominati "**interventi**", concessi da **amministrazioni pubbliche**, anche attraverso soggetti terzi. La stessa disposizione, oltre a delegare al **Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti per materia, l'individuazione, con proprio **decreto**, dei **criteri generali per la gestione e il coordinamento** di tutti gli interventi, stabilisce altresì che i principi dettati dall'atto normativo in questione costituiscono **principi generali** dell'ordinamento dello Stato, e che le regioni a statuto ordinario ne assicurano l'attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Il Codice in esame, pertanto, intende introdurre una **disciplina interamente sostitutiva** rispetto a quella enucleata dall'atto normativo espressamente abrogato: lo stesso **articolo 1 del Codice**, infatti, prevede che l'atto medesimo, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *b*) della legge n. 150 del 2023, definisce i **principi generali** disciplinanti i **procedimenti amministrativi** relativi agli **interventi che prevedono agevolazioni alle imprese**, e, parimenti, reca le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

Per un approfondimento relativo alla disciplina di cui al menzionato articolo 1, e, pertanto, all'oggetto e all'ambito di applicazione del presente Codice, si rinvia alla **relativa Scheda di lettura**. Per un approfondimento riguardante, invece, **la legge delega**, il cui articolo 3, commi 1 e 2, lettera *b*) ha, in sostanza, delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un **sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese**, si rinvia al relativo [Dossier](#) del Servizio Studi.

La **lettera b)** determina espressamente l'**abrogazione** dell'[articolo 16, comma 1, lettera a\) della legge 11 novembre 2011, n. 180](#), recante norme per la tutela della libertà d'impresa, nonché lo Statuto delle imprese.

In particolare, quest'ultima disposizione prevede che lo **Stato**, nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi, al precipuo scopo di garantire la **competitività** e la **produttività** delle **micro, piccole e medie imprese (PMI)** e delle reti di imprese, debba garantire a queste ultime una **riserva minima del 60 per cento per ciascuna delle misure di incentivazione** di natura automatica o valutativa, destinandone almeno il 25 per cento alle micro e piccole imprese.

Nell'ambito del presente Codice, la disposizione recante una disciplina idonea a sostituire quella prevista dalla disposizione interessata dall'abrogazione si identifica nell'**articolo 8, comma 4**: quest'ultima norma, in sintesi, **riserva** alle **PMI** una **quota minima del 60 per cento delle risorse disponibili per ciascun incentivo**, di cui **almeno il 25 per cento** è destinato alle **micro e piccole imprese**, ferma restando in ogni caso la condizione di non incompatibilità con le finalità e

le caratteristiche dell'incentivo e tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Per un approfondimento riguardante la disciplina introdotta dalla citata disposizione del presente Codice, si rinvia alla **relativa Scheda di lettura**.

La **lettera c)** del comma in esame prevede espressamente l'abrogazione dell'[articolo 31, commi 8-quater e 8-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#).

In particolare, nel quadro della disciplina dettata dall'**articolo 8** (rubricato "Semplificazioni in materia di DURC"), il **comma 8-quater**, attualmente vigente, dispone che, ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di **cofinanziamento europeo** finalizzate alla **realizzazione di investimenti produttivi**, le pubbliche amministrazioni procedenti – anche, se del caso, per il tramite di gestori pubblici o privati dell'operazione interessata – sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la **regolarità contributiva del beneficiario**, acquisendo **d'ufficio** il documento unico di regolarità contributiva (**DURC**).

Il **comma 8-quinquies** del menzionato articolo, poi, individua i termini utili al **rilascio del DURC** affinché l'amministrazione procedente disponga la concessione dei benefici di cui al comma precedentemente citato, stabilendo che il rilascio debba avvenire in **data non anteriore a 120 giorni**.

Si ricorda, in estrema sintesi, che il **DURC** consiste nel **certificato** che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la **regolarità contributiva** di un'impresa o di un professionista per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile (per i lavori), verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Si ricorda altresì che, per quanto attiene alle **imprese agricole**, le norme in materia di regolarità contributiva sono coordinate con l'[articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2](#), come, da ultimo, sostituito dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. In sintesi, la disposizione citata stabilisce che, ai fini dell'applicazione di una serie di disposizioni, ivi compresi l'articolo 31, commi 8-quater e 8-quinquies di cui si dispone l'abrogazione, in sede di pagamento di **aiuti comunitari e nazionali**, gli organismi pagatori sono autorizzati a **compensare gli aiuti di Stato** erogati a favore di imprese agricole **con i contributi previdenziali** dovuti dall'impresa beneficiaria medesima, purché già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, e che, a tale fine, l'istituto previdenziale comunica **in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti** contestualmente all'**Agenzia per le erogazioni in agricoltura**, a tutti gli **organismi pagatori** e ai **diretti interessati**, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

Nell'ambito del presente Codice, le disposizioni preordinate ad introdurre una disciplina che subentri all'abrogazione delle menzionate disposizioni, disciplinando, essenzialmente, il rilascio, la presentazione o l'acquisizione d'ufficio del **DURC** quale presupposto essenziale, in talune ipotesi specificamente

individuare, ai fini dell'**accesso alle agevolazioni**, sono, in particolare: l'**articolo 19, comma 3, lettera b)**, che, in sintesi, prevede tra gli adempimenti necessari dei soggetti competenti, al fine di disporre l'ammissione alle agevolazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti l'acquisizione d'ufficio del DURC, allo scopo di verificare la regolarità contributiva del proponente; nonché l'**articolo 19, comma 4, lettera a)**, che individua come adempimento necessario in sede di erogazione l'acquisizione del DURC per le agevolazioni di cui al comma 3, lettera b) della medesima disposizione. Altre disposizioni collegate a quelle citate e indirettamente rilevanti sono: l'**articolo 9, comma 1, lettera d)**, che, in sintesi, individua tra i motivi di esclusione dall'accesso alle agevolazioni la violazione di norme in materia di contributi previdenziali o assistenziali ostative al rilascio del DURC; l'**articolo 17, comma 2, lettera i)**, che, in sintesi, ascrive tra le cause di revoca l'accertamento di uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 9, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo in caso di DURC irregolare. Per una più approfondita disamina della relativa disciplina, **si rinvia alle schede delle predette disposizioni**.

La **lettera d)** del comma in esame abroga, espressamente, l'[articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (**legge finanziaria 2006**).

In particolare, il richiamato **articolo 1, comma 553**, attualmente vigente, prevede che ai fini dell'accesso ai **benefici e alle sovvenzioni comunitarie** per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) di cui all'[articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 2002, n. 266](#).

A propria volta, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 210/2002, come modificato dalla menzionata legge di conversione, prescrive, in relazione alle fattispecie di **affidamento di appalti pubblici** o di concessione di servizi in gestione **alle imprese** (le quali, ai sensi della comma 1 ed 1-bis della medesima disposizione, sono conseguentemente tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla **regolarità contributiva** a pena di **revoca** dell'affidamento o della concessione), che, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'**INPS** e l'**INAIL** stipulino **convenzioni** al fine del rilascio all'impresa medesima di un **DURC**.

Si sottolinea, inoltre, che anche in tal caso, ai fini dell'applicazione della menzionata disposizione interessata dall'abrogazione, con riferimento alle **imprese agricole** viene in rilievo il disposto dell'[articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2](#).

Nell'ambito del presente Codice, le disposizioni preordinate ad introdurre una disciplina che subentri all'abrogazione delle menzionate disposizioni sono le medesime citate in relazione alla lettera c), e pertanto: **l'articolo 19, comma 3, lettera b)** e **comma 4, lettera a)**; nonché, indirettamente, **l'articolo 9 comma 1, lettera d)** e **l'articolo 17, comma 2, lettera i)**.

Per una più approfondita disamina della relativa disciplina, **si rinvia alle schede delle predette disposizioni.**

La **lettera e)** determina espressamente l'**abrogazione** dell'[articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), recante disposizioni che introducono misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#).

La disposizione richiamata e attualmente vigente prevede, in particolare, che, ai fini dell'accesso ai **benefici** economici ed alle **sovvenzioni** erogati dalle competenti istituzioni **comunitarie**, le imprese di tutti i settori debbano **presentare** il documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) di cui al già citato [articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210](#) (recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 2002, n. 266](#).

Si sottolinea che anche in tal caso, ai fini dell'applicazione della menzionata disposizione interessata dall'abrogazione, con riferimento alle **imprese agricole** viene in rilievo il disposto dell'[articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2](#).

Nell'ambito del presente Codice, le disposizioni preordinate ad introdurre una disciplina che subentri all'abrogazione delle menzionate disposizioni sono le medesime citate in relazione alla lettera c), e pertanto: **l'articolo 19, comma 3, lettera b)** e **comma 4, lettera a)**; nonché indirettamente, **l'articolo 9 comma 1, lettera d)** e **l'articolo 17, comma 2, lettera i)**.

Per una più approfondita disamina della relativa disciplina, **si rinvia alle schede delle predette disposizioni.**

La **lettera f)** prevede l'espressa **abrogazione degli articoli 5 e 6 del [decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#)**, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese e convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Collocati entrambi sotto il Capo II del menzionato decreto-legge, gli articoli in questione introducono misure per il **contrasto alla delocalizzazione** delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato, nonché strumentali alla **salvaguardia dei livelli occupazionali** delle stesse.

L'[articolo 5](#) attualmente vigente, modificato, con esclusivo riferimento al comma 1, dall'[art. 8, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104](#) (convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136), stabilisce precisi **limiti alla delocalizzazione** delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, intervenendo, con riferimento ai soli benefici concessi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge medesimo, sulla materia precedentemente disciplinata dall'[articolo 1, commi 60 e 61 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) (**legge di stabilità 2014**). In particolare, il citato articolo prevede che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio

nazionale, che abbiano beneficiato di un **aiuto di Stato** che preveda l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, **decadano dal beneficio** qualora l'attività economica interessata, o una sua parte, sia **delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea**, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro **cinque anni** dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, ovvero **entro dieci anni** se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della [raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003](#). La norma, poi, disciplina le **conseguenze** derivanti dall'intervento delle suddette cause di decadenza, con riferimento, in primo luogo, alla definizione dei **tempi e delle modalità di restituzione** dei benefici fruiti.

Con specifico riguardo ai menzionati articoli della legge di stabilità 2014, richiamati dalla disposizione interessata dall'abrogazione, quest'ultima, nello specifico, stabilisce che **per i benefici già concessi** o per i quali sono stati **pubblicati i bandi**, nonché per gli **investimenti agevolati già avviati**, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, **resta ferma** l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'[articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#). . Come sarà a breve analizzato, la norma del presente Codice attualmente in esame prevede che siano abrogati anche i citati commi 60 e 61 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014.

L'[articolo 6](#), attualmente vigente, prevede invece la **decadenza** dalla fruizione di specifici **benefici** per le **imprese - italiane ed estere, ma operanti nel territorio italiano** - che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, non abbiano garantito il **mantenimento di determinati livelli occupazionali**.

In particolare, la norma stabilisce che le predette imprese **decadono** dal beneficio qualora **riducano in misura superiore al 50 per cento** i livelli occupazionali nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento; mentre, qualora la riduzione di tali livelli sia **superiore al 10 per cento**, le stesse subiscono una **riduzione del beneficio in misura proporzionale** alla riduzione del livello occupazionale.

Per un approfondimento relativo alla disciplina introdotta dai menzionati articoli del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, si rinvia al relativo [Dossier di Documentazione](#).

Nell'ambito del presente Codice, la disposizione che introduce una disciplina destinata a sostituire quella prevista dalle disposizioni abrogate dalla norma in esame si identifica, essenzialmente, nell'**articolo 16**. Quest'ultima disposizione, in sintesi, reca specifiche misure di contrasto alla delocalizzazione e di salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi, stabilendo la **restituzione dell'importo degli incentivi** attivati per la realizzazione di **investimenti localizzati nel territorio nazionale, con diverse maggiorazioni**, nel caso in cui l'impresa beneficiaria **delocalizzi** l'attività rispettivamente **all'interno o all'esterno dello Spazio economico europeo** prima del decorso del termine dalla disposizione stabilito; e, parimenti, disciplinando le conseguenze delle situazioni di **riduzione dei livelli occupazionali** - o di mancato

raggiungimento degli obiettivi occupazionali - nel caso di **incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale** (come definiti dalla medesima disposizione).

Allo stesso tempo, anche l'**articolo 17, comma 2, lettera d)** reca la disciplina di uno specifico profilo della fattispecie attualmente regolata dalle disposizioni che la norma in esame intende abrogare, ascrivendo tra le **cause di revoca** delle agevolazioni concesse **l'intervento di un'operazione di delocalizzazione** o il verificarsi di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali di cui all'articolo 16: ipotesi già identificate da quest'ultima disposizione come **cause di decadenza** o, comunque, di **riduzione del beneficio**. Rilevano, poi, anche i **seguenti commi dell'articolo 17**, i quali disciplinano le **conseguenze giuridiche dell'atto di revoca**.

Si ricorda, in ogni caso e in sintesi, che il **comma 3** dell'articolo 17 stabilisce che il soggetto competente, secondo la disciplina del bando, possa disporre la **revoca in misura totale o in misura parziale**, mentre il **comma 4** prevede che la revoca comporta l'obbligo per il beneficiario di **restituire l'importo** delle agevolazioni, disciplinando inoltre lo specifico regime di restituzione in talune ipotesi espressamente individuate. Il **comma 5**, invece, stabilisce che, qualora il soggetto competente sia un'**amministrazione responsabile centrale**, le somme da restituire affluiscono all'**entrata del bilancio dello Stato**, per essere assegnate alla medesima amministrazione, andando ad incrementare, ove possibile, le disponibilità dell'incentivo interessato; mentre il **comma 6** detta una specifica disciplina con riguardo all'**ordine di preferenza** cui sono soggetti i crediti nascenti in conseguenza della revoca, stabilendo inoltre che al recupero dei crediti si provvede con l'**iscrizione al ruolo**, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43.

Ai fini di una più puntuale disamina della disciplina prevista dalle citate disposizioni del presente Codice, **si rinvia alle relative Schede di lettura**.

La **lettera g)** della disposizione in esame prevede espressamente l'**abrogazione dell' [articolo 1, commi 60 e 61 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)**, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (**legge di stabilità 2014**).

L'**articolo 1, comma 60** disciplina la fattispecie di **decadenza dai contributi pubblici erogati in favore delle imprese** italiane ed estere operanti nel territorio **nazionale in caso di delocalizzazione** della loro attività produttiva, con riferimento ai soli **contributi erogati a decorrere** dalla data di entrata in vigore della medesima Legge di stabilità 2014 (**1° gennaio 2014**).

In particolare, la norma stabilisce che le citate imprese decadano dal beneficio qualora, **entro tre anni** dalla concessione dello stesso, **delocalizzino la propria produzione** dal sito incentivato **a uno Stato non appartenente all'Unione europea**, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento. A tal riguardo, come già ricordato, è importante evidenziare che, **a decorrere dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto-legge n. 87/2018**, gli aiuti di stato erogati ad imprese operanti nel territorio nazionale e vincolati alla realizzazione di investimenti produttivi ricadono sotto la **disciplina del menzionato articolo 5** del decreto medesimo, all'infuori delle ipotesi ivi

espressamente previste: anche esso, come già esaminato, oggetto di abrogazione per opera dell'articolo 25 del presente Codice.

L'articolo 1, comma 61, invece, si limita ad ascrivere alla competenza dei soggetti erogatori dei contributi di cui al comma precedente la disciplina delle **modalità e dei tempi di restituzione** dei contributi medesimi.

Occorre sottolineare che l'effetto abrogativo determinato dalla norma esaminata si estende, consequenzialmente, alla **Direttiva 25 novembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico**, adottata **in attuazione** dei citati commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, e, nello specifico, recante norme disciplinanti **modalità e tempi di restituzione dei contributi in conto capitale** erogati alle imprese in caso di delocalizzazione della produzione in uno Stato non appartenente all'Unione europea.

Nell'ambito del presente Codice, le disposizioni che introducono una disciplina destinata a sostituire quella prevista dalle disposizioni abrogate dalla norma in esame si identifica, anche in tal caso, nell'**articolo 16**, nell'**articolo 17, comma 2, lettera d)**, e **nei seguenti commi dell'articolo 17**. Ai fini di una più puntuale disamina della disciplina prevista dai citati articoli, **si rinvia alle relative Schede di lettura**.

La **lettera h)** del comma 1 dispone, infine, l'abrogazione dell'**[articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#)** (c.d. **Aiuti-ter**), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e convertito, con modificazioni, dalla **[legge 17 novembre 2022, n. 175](#)**.

Il menzionato **articolo 37**, in generale, reca modifiche alla disciplina prevista dall'**articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)**, la quale introduce specifici **vincoli procedurali** a carico del datore di lavoro che intenda procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (situato nel territorio nazionale), **con cessazione definitiva della relativa attività** e con **licenziamento** di un numero di lavoratori **non inferiore a 50**, qualora lo stesso, nell'anno precedente, avesse occupato con contratto di lavoro subordinato in media almeno 250 lavoratori dipendenti

Per un approfondimento relativo all'articolo in questione, nel contesto del decreto Aiuti-ter, si rinvia alla relativa **scheda del [Dossier di Documentazione](#)** curato congiuntamente dal Servizio Studi di Camera e Senato.

Il **comma 2** del citato **articolo 37**, oggetto di abrogazione ad opera della norma in esame, in sintesi, detta una **disciplina specifica** relativa all'ipotesi in cui, successivamente allo svolgimento delle procedure di cui all'**articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)** (**legge di bilancio 2022**), il datore di lavoro **cessi definitivamente l'attività produttiva** o una parte significativa della stessa, anche per effetto di **delocalizzazioni**, con contestuale **riduzione di personale superiore al 40 per cento** di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno. In particolare, la disposizione prevede l'obbligo di **restituzione degli aiuti di Stato**, di cui il datore abbia beneficiato **per gli stabilimenti produttivi** oggetto delle **cessazioni o ridimensionamenti** di attività, purché percepiti nei **dieci anni** antecedenti l'avvio delle procedure suddette.

La norma, inoltre, prevede che il provvedimento delle amministrazioni erogatrici attestante la sussistenza dei presupposti per la restituzione costituisce **titolo** per la **riscossione coattiva mediante ruolo**, ai sensi del [decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#), e che le somme riscosse in base a tale obbligo di restituzione sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate in favore di processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività.

Nell'ambito del presente Codice, le disposizioni che introducono una disciplina relativa alle fattispecie considerate dalle disposizioni abrogate dalla norma in esame si identificano, sostanzialmente, nell'**articolo 16**, nell'**articolo 17, comma 2, lettera d)**, nonché nei **seguenti commi dell'articolo 17**.

Per quanto attiene all'**articolo 16**, la norma che appare maggiormente rilevante in relazione alla fattispecie attualmente regolata dall'articolo 37, comma 2 del Decreto Aiuti-ter, oggetto di abrogazione, è il **comma 5**, il quale, in sintesi, prevede l'applicazione della **decadenza** e del **divieto di accesso agli incentivi**, nonché delle **sanzioni amministrative**, stabiliti dal medesimo articolo 16 anche al caso in cui, all'esito della procedura istituita dalla legge di bilancio 2022, il **datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa** della stessa, con contestuale **riduzione di personale superiore al 40 per cento** di quello impiegato mediamente nell'anno precedente in relazione all'unità produttiva oggetto della chiusura.

Ai fini di una più puntuale disamina della disciplina prevista dai citati articoli, **si rinvia alle relative Schede di lettura**.

Il **comma 2** dell'articolo 25 del presente Codice, inoltre, individua una serie di disposizioni attualmente vigenti nell'ambito delle quali dispone la **soppressione** di talune parti del testo, con decorrenza dalla **data di entrata in vigore** dell'atto normativo in esame.

La **lettera a)** stabilisce la **soppressione** del **primo periodo** dell'[articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81](#), recante misure per la **tutela del lavoro autonomo** non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il menzionato articolo 12, in sintesi, detta la disciplina relativa alle **informazioni e all'accesso agli appalti pubblici** e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e di appalti privati, allo scopo di favorire la **partecipazione** ai medesimi **dei lavoratori autonomi**. Per un approfondimento, si rinvia al relativo [Dossier](#) curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.

In particolare, il richiamato **primo periodo** del comma 2 del citato articolo 12 prevede, attualmente, l'**equiparazione dei lavoratori autonomi** di cui al Capo I della legge n. 81 del 2017 alle **PMI** ai fini dell'accesso ai **piani operativi** regionali e nazionali a valere sui **fondi strutturali europei**.

È opportuno ricordare che ai sensi dell'articolo 1, il **Capo I** della legge in questione si applica al **lavoro autonomo non imprenditoriale**, compresi i rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2222 c.c., ossia quelli derivanti dai contratti con cui il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 25, comma 2, lettera a) del Codice Incentivi
Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.	Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.

Nell'ambito del presente Codice, in relazione alla fattispecie considerata dal periodo abrogato, viene in rilievo l'**articolo 10**, il quale, in sintesi, nel disciplinare la partecipazione dei lavoratori autonomi alle procedure d'accesso all'incentivo, prevede che **i lavoratori autonomi** debbano rispettare le **medesime condizioni** di accesso previste dal **bando** per le **PMI**, ad esclusione dei **requisiti** il cui possesso **non sia richiesto per l'esercizio** dell'attività di lavoro autonomo, che **non si configurino come strettamente funzionali all'incentivo** e che possano **limitare la partecipazione effettiva** dei lavoratori medesimi. Ai fini di una più approfondita analisi, si rinvia alla **relativa Scheda di lettura**.

La **lettera b)** della norma in esame dispone che siano **espunte** dal testo del già citato [articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#)¹⁷, convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#) le seguenti parole: «**compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,**» .

La disposizione prevede, attualmente, che alle erogazioni di **sovvenzioni**, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'[articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'**acquisizione del DURC** si applica la disciplina di cui al **comma 3** del medesimo articolo 31: la quale, a sua volta ed in estrema sintesi, prevede l'**intervento sostitutivo** della stazione appaltante nel versamento degli oneri contributivi insoluti.

Più nello specifico, il citato comma 3 stabilisce, con riferimento ai **contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture**, che, nel caso in cui il DURC registri un'**inadempienza contributiva**, il soggetto pubblico aggiudicatore **trattiene l'importo dovuto** dal certificato di pagamento, provvedendo esso stesso, direttamente, al **versamento** della somma corrispondente agli **enti previdenziali e assicurativi** creditori.

Occorre evidenziare che la soppressione delle citate parole risulta consequenziale all'**abrogazione dell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266** (cui l'inciso espunto fa espresso rinvio) disposta dal **comma 1, lettera d)** dell'articolo in analisi.

¹⁷ Vedi il paragrafo della presente Scheda relativo al **comma 1, lettera c)**.

Come già ricordato nel paragrafo della presente Scheda relativo al comma 1, lettera *d*), le sovvenzioni cui la disposizione richiamata fa riferimento si identificano nei **benefici** e nelle **sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti**.

Articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 25, comma 2, lettera b) del Codice Incentivi
Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente articolo.	Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente articolo.

Articolo 26 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

L'**articolo 26** reca disposizioni transitorie e di coordinamento con la disciplina vigente, prevedendo l'applicazione delle disposizioni di attuazione degli incentivi contenute al capo III solamente per i **bandi pubblicati successivamente** alla data di **entrata in vigore** dello schema di decreto in esame (**comma 1**).

Si prevede inoltre che le **disposizioni** di cui agli **articoli 4, 5 e 22**, riguardanti rispettivamente l'adozione da parte di ciascuna amministrazione responsabile centrale di un Programma degli incentivi, l'istituzione di un Tavolo permanente degli incentivi e la creazione di un sistema di valutazione degli stessi, si **applicano** a **decorrere** dalla **data di entrata in vigore** di tutti i **decreti attuativi** previsti dalle medesime disposizioni (**comma 2**).

Infine, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dalla data di entrata in vigore del presente codice, **ogni richiamo normativo** al **d.lgs. n. 123/1998** si intende **riferito** alle corrispondenti **disposizioni** dello schema di **decreto in esame** (**comma 3**).

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che le disposizioni di cui al capo III, relative alle procedure di attuazione degli incentivi come novellate dal presente testo di legge, si applicano ai bandi non ancora pubblicati nelle forme previste alla data di entrata in vigore del codice qui in esame. Per i bandi già pubblicati, resta ferma l'applicazione delle disposizioni previgenti.

Ai sensi del **comma 2**, le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 22 si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4.

Nel rinviare alle specifiche schede di lettura del presente *dossier*, qui si ricorda che l'articolo 4 dello schema in esame prevede l'adozione da parte di ciascuna amministrazione responsabile centrale di un Programma degli incentivi il cui modello, le tempistiche di adozione e le modalità di aggiornamento sono definiti, ai sensi del comma 4, con decreto interministeriale. L'articolo 5 prevede l'istituzione di un Tavolo permanente degli incentivi presso il MIMIT, con lo scopo di coordinare le politiche di incentivazione statali e regionali. L'articolo 22 prevede la creazione di un sistema di valutazione operante lungo tutto il ciclo di vita degli incentivi, comprensivo di valutazione *ex ante*, *in itinere*, ed *ex post*.

Sul punto, il Consiglio di Stato, nel parere reso, osserva che l'emanazione "del decreto di cui all'articolo 4, comma 4" (cui si subordina l'applicazione anche dell' art. 22) non è assistita da alcun vincolo temporale, mentre andrebbe previsto un termine entro cui emanare il suddetto decreto.

Infine, il **comma 3** dispone che, fatto salvo quanto previsto al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame, ogni richiamo

normativo al [d.lgs. n. 123/1998](#) si intenda riferito alle corrispondenti disposizioni del Codice in esame.

Il d.lgs. n. 123/1998, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, come riferisce l’AIR presentata dal Governo, “a tutt’oggi costituisce **la principale fonte normativa in tema di procedure agevolative**, contenente i principi applicati a tutti gli interventi pubblici di incentivo alle imprese e ad ogni livello di governo”. Tale testo, prosegue l’AIR, “conserva una valenza essenziale, da preservare nel sistema degli incentivi in via di costruzione, costituita dalla previsione di disposizioni utili ad uniformare l’agire dell’amministrazione in materia, ai vari livelli, statale e regionale. Tuttavia, la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 123/1998, **dopo 25 anni di applicazione**, da un lato, risulta per **molti aspetti superata** dall’evolversi del quadro normativo, anche europeo, di riferimento e dall’implementazione delle soluzioni digitali nell’ambito del sistema degli incentivi alle imprese; dall’altro, ha una vocazione circoscritta alla disciplina dei principi che regolano i procedimenti amministrativi (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 123/1998). Tale disciplina, pertanto, **non è in grado di intercettare tutte le fasi del processo**, anche decisorio, che conducono alla messa a punto del sostegno pubblico mediante incentivi, né tiene conto delle numerose norme, anche intervenute nel corso del tempo, che le amministrazioni e le imprese sono tenute ad applicare nella materia”. Il decreto legislativo n. 123 viene quindi contestualmente **abrogato** ai sensi dell’**articolo 25, comma 1, lettera a)** dello schema di decreto in esame, alla cui scheda di lettura si rimanda.

Articolo 27 **(Aggiornamenti)**

L'**articolo 27** prevede che ogni intervento normativo sul codice in esame debba essere effettuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle disposizioni in esso contenute.

Il primo e unico comma dell'articolo in esame dispone che ogni **intervento normativo** sulle disposizioni del presente codice sia **effettuato** attraverso una **esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione** delle specifiche disposizioni contenute nello stesso.

La previsione è diretta a mantenere l'unicità del codice quale fonte normativa della "disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese" (art. 3, comma 2, lett. *b*), l. n. 160/2023). Tuttavia, rileva il Consiglio di Stato nel [parere](#) reso su tale provvedimento, "non solo il merito delle opzioni normative, ma anche la scelta della *sedes materiae*, appartiene alla discrezionalità del legislatore".

Articolo 28
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 28 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 28, comma 1**, stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni previste dallo schema di decreto in commento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, al **comma 2** si disciplina che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.